

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/07/2023

Sommario

1	DEFINIZIONI	4
2	PREMESSA.....	6
3	FINALITA' E PRINCIPI DI LEGGE	7
3.1	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
3.2	LE SANZIONI.....	12
3.3	LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	13
3.4	CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	14
3.4.1	Le specifiche previsioni del Decreto Lgs. 231/2001	14
3.4.2	Linee Guida delle Associazioni di categoria	15
4	IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA.....	17
4.1	ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO	17
4.2	SERVIZI ESTERNALIZZATI.....	17
4.2.1	Prestazioni di servizi svolti dal Consorzio a favore di società appartenenti al Gruppo	18
4.2.2	Prestazioni di servizi svolti da società appartenenti al Gruppo in favore del Consorzio	18
4.3	COMITATI DI GRUPPO.....	19
5	CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS	20
5.1	ORGANI SOCIALI DI CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS	20
5.2	ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS.....	21
6	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS.....	22
6.1	FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
6.2	I DESTINATARI DEL MODELLO	23
6.3	I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	23
6.4	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA	24
6.5	GOVERNO E FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	25
6.5.1	Adozione, attuazione e modifica del Modello	25
6.5.2	Gestione operativa del Modello	26
6.5.3	Gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative	28
6.5.4	Il sistema di controllo interno della Società	29
6.5.5	Il sistema di poteri (procure e deleghe)	30
6.5.6	Gestione dei flussi finanziari di Crédit Agricole Group Solutions	31
6.6	LE LINEE GUIDA DELLA CAPOGRUPPO	32
7	CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO E CARTA ETICA	33
7.1	CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO DI GRUPPO E CARTA ETICA DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE	33
8	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	34
9	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
9.1	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
9.2	CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
9.3	REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE	36
9.3.1	Requisiti di eleggibilità	36

9.3.2	Cause di decadenza	37
9.3.3	Cause di revoca	37
9.3.4	Cause di sospensione	38
9.4	COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
9.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
9.5.1	Flussi informativi da effettuarsi a fronte di particolari eventi.....	40
9.5.2	Flussi informativi periodici.....	41
9.6	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE	42
9.7	REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO.....	42
10	IL SISTEMA SANZIONATORIO	43
10.1	LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO	43
10.1.1	Misure nei confronti degli Amministratori.....	44
10.1.2	Misure nei confronti dei Sindaci.....	44
10.1.3	Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti	44
10.1.4	Misure nei confronti del personale dipendente.....	44
10.1.5	Misure nei confronti dei membri dell'OdV	45
10.1.6	Misure nei confronti dei Collaboratori esterni	45
11	ALLEGATI.....	46

1 DEFINIZIONI

Aree a rischio	le aree di attività aziendale nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 e successive modificazioni
Attività Sensibili	le attività aziendali identificate nelle Aree a rischio rispetto alle quali è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati
Autorità di Vigilanza	tutte le Autorità istituite secondo l'ordinamento giuridico italiano con la finalità di disciplinare ed effettuare l'attività di vigilanza e controllo su specifici settori e materie (ad esempio, la Banca d'Italia, la Consob, l'AGCM, ecc.)
Cliente	Società con la quale sussistano accordi contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di attività o di servizi offerti da Crédit Agricole Group Solutions
Clientela	insieme dei Clienti
Collaboratori esterni	con esclusione dei Destinatari, tutti i soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – che prestano la loro collaborazione a Crédit Agricole Group Solutions in forza di rapporti contrattuali stipulati, direttamente o indirettamente, con la stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Fornitori di beni e servizi (e.g. Periti tecnici, Consulenti), (ii) Outsourcer (e.g. Fornitori di servizi relativi alla sicurezza informatica), (iii) Partner (e.g. Università)
Consorzio	Crédit Agricole Group Solutions (di seguito anche "CAGS") Società Consortile per Azioni (S.C.p.A.), con sede legale in Parma, Via La Spezia 138/A, appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Crédit Agricole Italia o Capogruppo	Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche "CAI"), azionista di maggioranza di Crédit Agricole Group Solutions, nonché Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Decreto o Decreto 231	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti
Destinatari	l'insieme di soggetti costituito da Esponenti aziendali, Dipendenti e Distaccati
Dipendenti	tutti i soggetti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato e tutti i soggetti che, pur non essendo legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, pongono in essere la propria attività nell'interesse e per conto del Consorzio, sotto la direzione o vigilanza dello stesso (e.g. collaboratori legati da contratto a termine, collaboratori atipici e in stage, lavoratori parasubordinati in genere, dipendenti di altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia in regime di distacco)
Distaccati	dipendenti di altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A.
Enti	Società, consorzi
Esponenti aziendali	componenti degli Organi Sociali e membri della Direzione Generale
Gruppo o Gruppo Bancario	
Crédit Agricole Italia	il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia avente quale Capogruppo Crédit Agricole Italia
Gruppo Crédit Agricole	il Gruppo bancario francese composto da Crédit Agricole S.A. (azionista di maggioranza di Crédit Agricole Italia) e tutte le sue società controllate e collegate, comprese le entità facenti parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Modello o Modello 231	il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Crédit Agricole Group Solutions
Organi Sociali	il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci di Crédit Agricole Group Solutions
Organismo di Vigilanza	
OdV	Organo cui Crédit Agricole Group Solutions ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, lett. B) del Decreto
Personale	l'insieme di soggetti costituito dai Dipendenti e dai Distaccati
Process Owner	funzione titolare dei processi di propria competenza e del loro aggiornamento, al fine di garantire la corretta operatività nel continuo
Outsourcing	esternalizzazione realizzata mediante un accordo tra una società e un prestatore di servizi, attraverso il quale un soggetto fornitore esegue un processo, presta un servizio o un'attività che altrimenti verrebbero svolti dalla società stessa
Reati	i reati la cui commissione è contemplata nel D.Lgs. n. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti ovvero i reati per i quali, pur non essendo richiamati dal Decreto, si fa espresso riferimento alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
TUB	il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni
TUF	il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria)

2 PREMESSA

L'introduzione nel nostro sistema normativo della responsabilità amministrativa degli enti ha indotto tutti i soggetti, a cui questa nuova responsabilità si applica, a porre una sempre maggiore attenzione agli aspetti organizzativi e di controllo delle rispettive strutture.

Gli Organi Sociali e il *management* di Crédit Agricole Group Solutions dedicano massima cura nella definizione e nell'aggiornamento della struttura organizzativa, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia con lo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo e di controllo di Crédit Agricole Group Solutions è costituito dall'insieme delle strutture della Società e del Gruppo, dei processi e delle procedure che ne regolano il funzionamento; si tratta, dunque, di un sistema estremamente articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative cui Crédit Agricole Group Solutions è sottoposta in qualità di società consortile.

La Società fa parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. la quale, nell'esercizio della funzione istituzionale di direzione e coordinamento, emana le necessarie disposizioni per la guida strategica, gestionale e operativa delle società appartenenti al Gruppo stesso.

Oltre a quanto detto, è importante sottolineare che Crédit Agricole Group Solutions è attenta ai profili etici e comportamentali del Personale, Esponenti e Collaboratori esterni. In quest'ottica sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società, il Codice Etico, il Codice di Comportamento Interno di Gruppo, nonché la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole.

3 FINALITA' E PRINCIPI DI LEGGE

3.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, Decreto 231), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio del medesimo.

Il Decreto 231 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della disciplina normativa, vale a dire: "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Si tratta, pertanto, di soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato; società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto 231: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 c. 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo *societas delinquere non potest*) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca ora una responsabilità della persona giuridica, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "subordinati").

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva estensione del novero dei reati (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi. Di seguito si riporta l'insieme delle categorie di reato contenute nel D.Lgs 231/2001:

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)	ULTIMO AGGIORNAMENTO NORMATIVO	RACCORDO PARTE SPECIALE DEL MODELLO
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)	Aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13	A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	Modificato dal D.L. n. 13/2022	
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)	Modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022	
	Truffa ai danni dello stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)	-	
	Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)	-	
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2 L. 698/ 1986)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)	-	H - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)	Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021	
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)	-	
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)	-	
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)	-	
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)	-	
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)	-	
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)	Modificato dalla Legge n. 238/2021	
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)	Modificato dalla Legge n. 238/2021	
	Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)	-	
	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)	-	
	Art. 24-ter D.Lgs.231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)	
Associazione per delinquere (Art. 416, comma, 6, c.p.)		-	
Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)		-	
Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)		-	
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)		-	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)		-	
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)		-	
Art. 25 D.Lgs.231/2001	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	-	A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	Concussione (Art. 317 c.p.)	Modificato dalla L. n. 69/2015	
	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019	
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Modificato dalla L. n. 69/2015	
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)	Modificato dalla L. n. 69/2015	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015	
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	-	
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	-	
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	-	
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli	Modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. 156/2022		

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
PARTE GENERALE

	organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)			
	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019		
	Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020		
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020		
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020		
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	-	F - REATI DI FALSITÀ IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	-		
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	-		
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	-		
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)	-		
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	-		
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	-		
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.)	-		
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.)	-		
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	-		
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	-		
	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	-		L -DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	-		
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	-		
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	-		
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)	-		
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)	-		
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)	-		
	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	-		
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Modificato dalla L. n. 69/2015	B- REATI SOCIETARI	
	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	-		
	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.)	Modificato dalla L. n. 69/2015		
	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	-		
	Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)	-		
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)	-		
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)	-		
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)	-		
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)	Aggiunto dalla legge n. 262/2005		
	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	-		
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)	-		
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019		
	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019		
	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)	-		
	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)	-		
	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)	aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023		
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	-		
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)	-	E - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORIZICLAGGIO – DELITTI AVVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	
	Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)	-		
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)	-		
	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 c.p.)	-		
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)	-		
	Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)	-		
	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)	-		
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)	-		
	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)	-		
	Sequestro a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)	-		
	Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.)	-		
	Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)	-		
	Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)	-		

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
PARTE GENERALE

	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)	-	
	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)	-	
	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)	-	
Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 7/2006	G - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	-	G - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	-	
	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	-	
	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)	Modificato dalla Legge n. 238/2021	
	Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.)	Aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38	
	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)	-	
	Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	Modificato dal D. Lgs. 21/2018	
	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	-	
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)	-	
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	Modificato dalla Legge n. 238/2021	C – ABUSI DI MERCATO
	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)	Modificato dalla Legge n. 238/2021	
	Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)	Modificato dalla Legge n. 238/2021	
Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF)	-	D - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
	Manipolazione del mercato (Art. 187-ter TUF)	-	
Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	-	D - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
	Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)	-	
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Modificato dal D.Lgs. 195/2021	E - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO – DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
	Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)	Modificato dal D.Lgs. 195/2021	
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)	Modificato dal D.Lgs. 195/2021	
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)	Modificato dal D.Lgs. 195/2021	E - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO – DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021	
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 493-quater c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021	
	Frode informatica (Art. 640-ter. c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021	
	Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs. 231/2001)	Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021	
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941)	-	M - DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941)	-	
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941)	-	
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941)	-	
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/1941)	-	
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)	-	I - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSAZIONALE – DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)	-	N – REATI AMBIENTALI
	Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)	-	
	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)	-	
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)	-	
	Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)	-	
	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione o commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	-	
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)	-	
	Scario di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006)	-	
	Scari nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)	-	
Scario nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006)	-		
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,	-		

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
PARTE GENERALE

	<p>iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies, c. 1 c.p.)</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 452-quaterdecies, c. 2 c.p.)</p> <p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260-bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p> <p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p>	-	
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	<p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p> <p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	-	G - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTUAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis, c. 3-bis c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018	
Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)</p> <p>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989)</p>	Aggiunto dalla L. n. 39/2019	
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.2-bis D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020</p> <p>Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020</p>	O – REATI TRIBUTARI

	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)	-	
	Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)	-	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973)	-	G - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MULTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973)	-	
	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973)	-	
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973)	-	
Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)	-		
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	P - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
	Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
Art. 25-duodecimes D.Lgs. 231/2001	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	

3.2 LE SANZIONI

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato, sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

- a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività del medesimo per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

- c) la confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro".
- d) la pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale; la pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati e illeciti.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

3.3 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto 231 disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*».

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, pertanto, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della realtà scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3.4 CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

3.4.1 Le specifiche previsioni del Decreto Lgs. 231/2001

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, con riferimento a reati commessi da "soggetti in posizione apicale", il Decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per la prevenzione dei reati dei "soggetti apicali", il Modello deve:

- a) *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*;
- b) *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"*;
- c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati"*;
- d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*;
- e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Nel caso di reati commessi da "soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di questi ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati commessi da "soggetti sottoposti" il modello deve prevedere *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Con riferimento alla sua efficace attuazione, si prevede:

- a) *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività"*;
- b) l'introduzione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies Decreto 231, l'art. 30 del D.Lgs.81/01 (*Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

3.4.2 Linee Guida delle Associazioni di categoria

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (art. 6 comma 3, Decreto 231).

La predisposizione del presente Modello, tenuto conto dell'appartenenza della Società al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, si è ispirata anche alle "Linee Guida ABI per l'adozione di modelli organizzativi da parte delle Banche" (di seguito, per brevità, le "Linee Guida ABI").

Il percorso indicato dalle Linee Guida ABI per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4 IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

4.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO

L'attuale struttura azionaria del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia deriva da una complessa serie di operazioni di acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni, iniziata nel marzo 2007.

Nell'agosto 2015, in particolare, il Gruppo ha perfezionato la costituzione di Crédit Agricole Group Solutions, consorzio industriale nella forma della Società Consortile per azioni, in cui sono confluite, in particolare, le attività riferite alle *operations* e *information technology* del Gruppo.

Il disegno organizzativo del Gruppo prevede l'adozione di un modello operativo basato sui seguenti principi:

- creazione di funzioni di Capogruppo e di una piattaforma operativa per il Gruppo con il compito di:
 - garantire il governo degli ambiti strategici e di *business* per il Gruppo;
 - gestire la piattaforma operativa mediante il coordinamento e la gestione dei servizi operativi e di supporto per le Società del Gruppo;
 - presidiare il controllo accentrato dei rischi;
- modello distributivo caratterizzato da:
 - autonomia nella gestione commerciale e della clientela da parte delle Società commerciali del Gruppo, proponendo un'offerta di prodotti comuni all'interno del Gruppo (salvo limitate specificità dovute al presidio territoriale di riferimento e alla tipologia di prodotti offerti);
 - autonomia in ambito creditizio (processi di erogazione del credito) da parte delle singole Società - nell'ambito dei rapporti di business - nel rispetto dei limiti fissati nelle politiche creditizie di Gruppo.

Crédit Agricole Group Solutions beneficia, laddove necessario, delle funzioni presidiate dalla Capogruppo e opera in conformità alle linee guida emanate dalla stessa, nonché nel rispetto delle prerogative ad essa attribuite dal diritto societario, mantenendo, pertanto, le relative responsabilità per la mitigazione di eventuali rischi.

La Capogruppo, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, esercitata nel rispetto della disciplina civilistica e della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza, assicura la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Le modalità di coordinamento tra la Capogruppo e le altre Società del Gruppo sono garantite anche, in modo strutturale, mediante appositi riporti funzionali tra le omologhe funzioni.

Le modalità di funzionamento del Gruppo e i rapporti infragruppo sono disciplinati, nel rispetto della normativa di Vigilanza, dal Regolamento di Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia e recepito dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo.

4.2 SERVIZI ESTERNALIZZATI

Il modello organizzativo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") infragruppo e a società esterne, anche appartenenti al Gruppo Crédit Agricole.

In particolare, la Capogruppo Crédit Agricole Italia fornisce in *outsourcing* a Crédit Agricole Group Solutions servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.).

Il Consorzio, inoltre, svolge in *outsourcing* per Crédit Agricole Italia, nonché per le altre Società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o facenti parte del Gruppo Crédit Agricole in Italia, attività afferenti ai servizi operativi.

L'affidamento in *outsourcing* dei servizi essenziali è regolamentato, in conformità alle disposizioni vigenti, da una *policy* di Gruppo che, oltre a definire il processo decisionale di esternalizzazione, stabilisce:

- i requisiti dei contratti di *outsourcing* e i relativi livelli di servizio (S.L.A.);
- le modalità di controllo dei servizi esternalizzati;

- i flussi informativi per gli organi sociali e le funzioni di controllo inerenti ai servizi esternalizzati;
- i piani di continuità da prevedere in caso di non corretto svolgimento dei servizi esternalizzati.

In ottemperanza alla suddetta *policy*, i contratti di *outsourcing* assicurano:

- di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

Più in dettaglio, detti contratti prevedono:

- la descrizione dei servizi erogati;
- le modalità di erogazione;
- l'indicazione del livello di servizio erogato (S.L.A.);
- gli eventuali indicatori di performance per la valutazione della qualità dei servizi, ove prevista;
- la tariffazione dei singoli servizi resi;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo delle singole società del Gruppo e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle vigenti normative del settore bancario.

All'interno di ogni società del Gruppo sono previste apposite strutture incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

Si riporta in allegato (Cfr. *Allegato 1 - Elenco dei servizi oggetto di esternalizzazione infragruppo*) al presente Modello sia l'elenco dei servizi erogati dal Consorzio per le società del Gruppo sulla base di appositi contratti di servizio sia l'elenco dei servizi esternalizzati da parte del Consorzio presso la Capogruppo / altre società del Gruppo.

Si precisa che non sono regolate da contratti di servizio le attività svolte istituzionalmente da Crédit Agricole Italia nella sua qualità di Capogruppo, quali, ad esempio, la definizione delle linee strategiche del Gruppo e delle banche e società del Gruppo, l'esecuzione di adempimenti normativi e regolamentari previsti a carico delle Capogruppo di Gruppi bancari, nonché le attività di *audit*, *compliance* e *risk management* svolte dalla Capogruppo nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo.

4.2.1 Prestazioni di servizi svolti dal Consorzio a favore di società appartenenti al Gruppo

Il Consorzio qualora svolga, per conto di società appartenenti al Gruppo, servizi nell'ambito di attività a rischio non contemplate dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati.

Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi chieda motivatamente al Consorzio il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione, il Consorzio si attiene a tali procedure solo previa valutazioni effettuate dalle competenti funzioni aziendali, circa l'idoneità delle stesse a prevenire il compimento dei reati.

4.2.2 Prestazioni di servizi svolti da società appartenenti al Gruppo in favore del Consorzio

La società del Gruppo qualora svolga, per conto del Consorzio, servizi nell'ambito di attività a rischio non contemplate dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati.

Il Consorzio può chiedere motivatamente alla società del Gruppo che svolge le prestazioni di servizi il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo Modello, o stabilite per la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a tali procedure solo previa valutazioni effettuate dalle competenti funzioni aziendali, circa l'idoneità delle stesse a prevenire il compimento dei reati. L'Organismo di Vigilanza del Consorzio può richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo che presta i servizi e/o alle competenti funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

4.3 COMITATI DI GRUPPO

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia si avvale di alcuni Comitati interfunzionali, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento fra la Capogruppo e le altre società del Gruppo. Le modalità e le regole di funzionamento di detti Comitati sono disciplinate da un apposito Regolamento, disponibile nell'ambito della normativa aziendale.

5 CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS

Crédit Agricole Group Solutions è entrata a far parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, a sua volta controllato dalla società di diritto francese Crédit Agricole s.a., a seguito dell'atto costitutivo del 27 agosto 2015.

A tal riguardo, la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. la quale, nell'esercizio della funzione istituzionale di direzione e coordinamento, emana le necessarie disposizioni per la guida strategica, gestionale e operativa delle società appartenenti al Gruppo stesso.

Come sancito dal proprio Statuto Sociale, Crédit Agricole Group Solutions ha per oggetto l'esercizio, in via prevalente nei confronti e/o nell'interesse degli azionisti, in ambito nazionale e internazionale, diretto o per il tramite di società partecipate, dell'attività di carattere ausiliario consistente nella realizzazione e gestione di servizi organizzativi, tecnici, informatici e amministrativi.

Nei successivi paragrafi sono descritti gli Organi Sociali di Crédit Agricole Group Solutions, nonché la struttura organizzativa adottata dalla Società stessa.

5.1 ORGANI SOCIALI DI CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS

Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di intervento in Assemblea e la rappresentanza dei Soci sono regolate dalla legge e dallo Statuto.

Per la validità della costituzione delle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle deliberazioni delle Assemblee si osservano le disposizioni di legge e/o dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di soci necessario per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

Consiglio di Amministrazione e Presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Group Solutions è disciplinato dalla Legge e dallo Statuto Sociale ed è composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci secondo le norme di legge, previa determinazione del loro numero.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Al Consiglio sono altresì attribuite le competenze disciplinate nell'ambito dello Statuto Sociale.

Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e sull'andamento generale della Società, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui è membro di diritto stabilendone l'ordine del giorno.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

La definizione della durata della carica, delle attribuzioni, dei doveri e in genere, del funzionamento del Collegio Sindacale avviene in osservanza delle norme di legge e dello Statuto.

Presso la Società, al Collegio Sindacale è attribuito il compito di svolgere le attività previste in capo all'Organismo di Vigilanza.

Secondo la normativa applicabile alla Società, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.

Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone ruoli e aree di competenza.

Il Direttore Generale svolge il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad esso conferiti e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS

La struttura di *governance* della Società è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale:

- **il Presidente** promuove l'effettivo funzionamento del Governo Societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo; sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali e svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente;
- **il Direttore Generale** sovrintende alla gestione aziendale avvalendosi di personale all'uopo designato e nel garantire il governo delle strutture organizzative della Società, è supportato da una specifica funzione di supporto (di seguito "Funzione Supporto");
- **il Vice Direttore Generale**, coordina la gestione delle unità organizzative affidategli in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle indicazioni del Direttore Generale.

La Struttura Organizzativa della Società si articola in:

- Direzioni;
- Aree;
- Servizi.

In coerenza con la suddetta articolazione, la struttura della Società è rappresentata da organigrammi che descrivono l'articolazione delle unità organizzative e i rapporti formali intercorrenti (sia di tipo gerarchico che funzionale).

La responsabilità della gestione e della conduzione di ciascuna unità organizzativa è attribuita al relativo Responsabile che è garante del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura.

In relazione all'assetto organizzativo sopra descritto:

- sono sottoposte al coordinamento del Direttore Generale, dal quale dipendono, le seguenti funzioni:
 - Direzione Sistemi Informativi (CIO);
 - Area Personale;
 - Area Sicurezza;
- sono sottoposte al coordinamento del Vice Direttore Generale, dal quale dipendono gerarchicamente, le seguenti funzioni:
 - Direzione Post Vendita e Supporto Operativo;
 - Direzione Immobili;
 - Servizio Logistica;
 - Servizio Contratti e SLA.

6 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS

La Società, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Decreto e al fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo specificamente finalizzato a individuare, gestire, controllare e prevenire il rischio di commissione di qualsiasi reato che possa comportare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

La Società ha adottato una prima versione della Parte Generale del Modello 231 in data 23/09/15. Successivamente, nel corso degli anni, Crédit Agricole Group Solutions, per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del Decreto 231, ha provveduto a realizzare attività di aggiornamento ed integrazione del proprio Modello, tenendo conto, altresì, dei cambiamenti organizzativi avvenuti in seno alla Società, dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (comprese le esperienze provenienti dal contesto penale), dell'evoluzione del quadro normativo.

I punti qualificanti di tale Modello sono:

- l'attribuzione ad un organismo collegiale (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomia finanziaria e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'individuazione delle "Aree a Rischio" rispetto all'operatività aziendale, ossia degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti;
- l'introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare applicato dalla Società e le relative attività aziendali, idonei a sanzionare - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva di settore - anche il mancato rispetto delle misure e delle regole di condotta indicate nel Modello, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni da individuarsi per le c.d. "Aree a rischio";
- l'utilizzo del compendio normativo sia interno alla Società che di Gruppo, già in essere per la disciplina dei processi operativi aziendali, quale parte integrante del presente Modello.

Il Modello 231 di Crédit Agricole Group Solutions perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, regolamenti, *policy*, procedure e regole interne della Società, nonché tutti gli strumenti organizzativi e di controllo interno esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

6.1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello, predisposto sulla base dell'individuazione delle Aree di possibile rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, si fonda su un sistema strutturato di atti e procedure organizzative e operative, oltre che su attività di controllo che, nella sostanza:

- a) disciplinano le modalità di comportamento da tenersi nelle varie attività aziendali, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i) un sistema composto da un Codice di Comportamento Interno, un Codice Etico e una Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole (che fissa le linee di orientamento generali), regolamenti, *policy*, circolari e procedure e manuali;
 - ii) un sistema di deleghe e di poteri aziendali orientato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

- iii) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati.

Le principali finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- i. prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- ii. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Crédit Agricole Group Solutions;
- iii. informare tutti coloro che operano con Crédit Agricole Group Solutions che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- iv. ribadire che Crédit Agricole Group Solutions non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Società si attiene;
- v. monitorare i settori di attività e i relativi rischi reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

6.2 I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dai Destinatari, ossia:

- Esponenti aziendali;
- Dipendenti;
- Distaccati,

e, in particolare, da parte di coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili.

Per quanto attiene ai Collaboratori esterni che prestano la loro collaborazione al Consorzio, in forza di rapporti contrattuali è previsto che si impegnino a osservare i principi sanciti nel Codice Etico e Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole.

6.3 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati nella prima fase di analisi delle Aree a Rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e come misure di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a rischio. Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo di Crédit Agricole Group Solutions costituito principalmente dalle regole di *corporate governance* e dal sistema di controlli e regole, definite in linea con le direttive della Capogruppo.

In particolare, Crédit Agricole Group Solutions ha già adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Crédit Agricole Group Solutions (anche in relazione ai reati da prevenire):

- sistema di poteri e deleghe interne;
- Codice di Comportamento Interno;
- Codice Etico;
- Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- normative, *policy* e procedure interne;
- documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- sistema di controllo interno;

- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende di credito applicato in Crédit Agricole Group Solutions e relativo sistema disciplinare;
- Codice Disciplinare per il Personale.

6.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA

Considerato il contesto normativo di riferimento in cui il Consorzio opera, nonché l'articolato sistema di controlli cui è sottoposta, nel definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società adotta un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente l'attesa evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato.

La redazione del presente Modello si è articolata nelle seguenti fasi:

1. esame preliminare del contesto aziendale della Società al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
2. identificazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto 231 ritenute applicabili alle attività della Società;
3. individuazione delle aree di attività e dei processi a "rischio" o strumentali alla commissione dei reati (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "Aree a Rischio Reato") e delle relative attività sensibili e principali modalità di commissione dei reati;
4. rilevazione e analisi dei controlli esistenti – c.d. *as is analysis* – e successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

Ai fini dell'identificazione delle aree a rischio e dei presidi in essere (*Risk Assessment*), nonché di eventuali ambiti di rafforzamento degli stessi (*Gap Analysis*), è prevista l'individuazione e rappresentazione delle attività e dei processi a "rischio" di realizzazione dei reati di cui al Decreto in apposite schede di Risk Assessment & Gap Analysis, con il diretto coinvolgimento dei Responsabili delle varie unità Organizzative della Società.

In particolare, tali attività e processi a "rischio" sono stati individuati considerando i concreti contesti di operatività della Società ove è risultato più verosimile il rischio della potenziale commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. Ai fini dell'analisi e della mappatura dei rischi-reato, sono stati inoltre considerati elementi derivanti dal contesto esterno (quali, per esempio, il quadro giurisprudenziale e le linee guida di riferimento, nonché le best practice relative a situazioni societarie e operative che presentino elementi di affinità rispetto al contesto interno della Società).

Le suddette attività di *risk assessment* e *gap analysis* vengono effettuate con il contributo delle varie unità organizzative della Società interessate e tracciate in apposite carte di lavoro.

La struttura del presente Modello si articola in:

1. Parte Generale;
2. Parti Speciali.

La "Parte Generale" rappresenta il contesto normativo e l'impianto su cui si innesta il Modello. A titolo esemplificativo: illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello 231, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni, le attività di formazione e comunicazione e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

Le "Parti Speciali" sono specifiche per le tipologie di reato individuate come astrattamente applicabili e rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte da Crédit Agricole Group Solutions.

Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i Destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure e dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231.

Il Modello di Crédit Agricole Group Solutions prevede le seguenti "Parti Speciali":

- Parte Speciale "A", riguardante i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "B", riguardante i c.d. reati societari;
- Parte Speciale "C", riguardante i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato;

- Parte Speciale "D", riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale "E", riguardante i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nonché i delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Parte Speciale "F", riguardante i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale "G", riguardante i reati contro la personalità individuale – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – reato di razzismo e xenofobia – frode in competizioni sportive – contrabbando;
- Parte Speciale "H", riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale "I", riguardante i reati di criminalità organizzata transnazionale e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale "L", riguardante i delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale "M", riguardante i delitti in materia di diritto d'autore;
- Parte Speciale "N", riguardante i reati ambientali;
- Parte Speciale "O" riguardante i reati tributari;
- Parte Speciale "P" riguardante i reati contro il patrimonio culturale.

Il Modello è corredato da tabelle di sintesi (c.d. tabelle di raccordo) volte a raccordare le singole Aree a Rischio disciplinate all'interno delle Parti Speciali con i principali processi aziendali formalizzati nell'ambito della normativa interna della Società tempo per tempo vigente.

Le suddette tabelle sono continuamente monitorate e aggiornate dalle strutture competenti, anche eventualmente avvalendosi del supporto di società esterne, che provvederanno ad inviarle all'Organismo di Vigilanza.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'evoluzione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di nuovi rischi reati, anche eventualmente connessi a reati che il Legislatore riterrà di inserire *ex novo* nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

6.5 GOVERNO E FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

Analogamente a quanto avviene per il governo della Società, le responsabilità di "governo" del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali sulla base di criteri idonei ad assicurarne:

- il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- lo sviluppo e il mantenimento dell'efficacia nel tempo.

In particolare, sono stati individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento all'adozione, attuazione e modifica del Modello, nonché alla relativa gestione operativa.

Inoltre, nei paragrafi seguenti sono anche descritti le principali componenti e i principali strumenti di funzionamento del Modello di Crédit Agricole Group Solutions relativi a:

- gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative;
- sistema di controllo interno della Società;
- sistema di poteri (procure e deleghe);
- gestione dei flussi finanziari.

6.5.1 Adozione, attuazione e modifica del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza del **Consiglio di Amministrazione**, che, mediante apposite delibere:

- approva il Modello;
- delibera le modifiche del Modello che si rendano necessarie od opportune;
- nomina l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità di controllo a questo assegnate, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- delega le competenti strutture della Società a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali (in collaborazione con le competenti funzioni della Capogruppo), che costituiscono parte integrante del medesimo, rapportandosi con l'Organismo di Vigilanza in merito a ogni eventuale necessità di adeguamento del Modello.

L'efficace attuazione del Modello è, altresì, garantita:

- **dall'Organismo di Vigilanza** nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, così come previsto nel Decreto e meglio dettagliato nel successivo capitolo 9.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Group Solutions ha attribuito, in conformità alla normativa vigente, i compiti di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale della Società.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello e il rispetto dei dettami del Decreto;
 - vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
 - verifica l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il Decreto 231, con le evoluzioni della normativa (ed eventualmente della giurisprudenza) di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa della Società;
 - informa sull'argomento il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della propria rendicontazione periodica ordinaria e continuativa;
 - segnala al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione la necessità o l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del Modello;
- dal **Collegio Sindacale**, che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo-contabile;
 - dai **Responsabili delle varie unità organizzative della Società**, che, in relazione alle attività a rischio (ai fini del Decreto 231) dalle stesse svolte, devono assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità alle disposizioni normative interne, monitorando eventuali comportamenti anomali o, comunque, difforni dai principi contenuti nel Modello e dagli standard attesi dalla Società. In particolare, i Responsabili di tali Unità:
 - attuano un'efficace gestione dell'operatività e dei rischi connessi;
 - verificano la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi di competenza;
 - individuano e valutano i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati;
 - stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il Personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
 - segnalano all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto al successivo par. 9.5.1. ogni eventuale violazione del Modello di cui vengano a conoscenza;
 - rendicontano periodicamente all'Organismo di Vigilanza in relazione all'effettiva attuazione delle Parti Speciali di competenza, attraverso le specifiche previsioni di cui al successivo par. 9.5.2.

6.5.2 Gestione operativa del Modello

Al fine di meglio presidiare e garantire l'efficace attuazione e il costante aggiornamento del Modello, è stato definito un processo che prevede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali del Consorzio e della Capogruppo.

Di seguito, si descrivono i ruoli delle funzioni aziendali coinvolte.

DIREZIONE COMPLIANCE DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

La Direzione Compliance di Crédit Agricole Italia, attraverso l'Area valutazione rischi e consulenza normativa:

- segue l'evoluzione della normativa, assicurandone la tempestiva informativa alle Funzioni responsabili dell'implementazione della normativa medesima;
- fornisce pareri relativi l'implementazione del Modello;
- collabora con la Direzione Risorse Umane nell'attività di formazione del Personale;
- si occupa, nell'ambito delle attività di propria competenza, di supportare l'Organismo di Vigilanza nelle attività di vigilanza sulla conformità del governo del Modello mediante un costante scambio di informazioni relative al funzionamento del Modello, nonché ad ogni informazione utile per l'aggiornamento dello stesso.

AREA SEGRETERIA GENERALE E AFFARI SOCIETARI DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

L'Area Segreteria Generale e Affari Societari della Capogruppo è la funzione Responsabile dell'Implementazione della Normativa (RIN) in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Nell'ambito di tale ruolo, con il supporto dell'Area valutazione rischi e consulenza normativa,

della Direzione Compliance e in applicazione delle linee guida definite da detto Servizio, provvede a:

- analizzare gli impatti organizzativi e di business;
- definire e coordinare le conseguenti azioni di adeguamento alla normativa interna e ai processi aziendali interessati;
- fornire linee guida comuni alle Società del Gruppo, per l'implementazione dei rispettivi Modelli da parte delle stesse, tenendo in considerazione le singole specificità della realtà aziendale.

DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale, coadiuvata dall'Area Personale, provvede, ove necessario e in coordinamento con l'Area Segreteria Generale e Affari Societari della Capogruppo, all'aggiornamento del Modello, sia in relazione all'evoluzione normativa, sia in seguito a revisioni dei processi interni.

In particolare, l'Area Personale, nell'ambito delle proprie funzioni di segreteria societaria, gestisce la relazione con l'Organismo di Vigilanza provvedendo a:

- assicurare lo scambio dei flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali;
- promuovere gli adempimenti derivanti dalle decisioni dell'Organismo di Vigilanza o dalle indicazioni da esso fornite in merito ad eventuali necessità di aggiornamento del Modello;
- fungere da tramite tra l'Organismo di Vigilanza e le varie funzioni aziendali, nei casi di richieste di informazioni, dati o documentazioni provenienti dall'Organismo medesimo.

DIREZIONE AFFARI LEGALI DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

La Direzione Affari Legali della Capogruppo fornisce la necessaria assistenza e consulenza legale, rilasciando, su richiesta delle funzioni interessate del Consorzio, pareri e interpretazioni in merito alle norme di legge e di vigilanza, al fine di garantirne l'osservanza da parte della Società.

AREA DIGITAL BUSINESS PARTNER E DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI GRUPPO

L'Area Digital Business Partner e la Direzione Organizzazione e Funzionamento, nonché i relativi Servizi a riporto di queste ultime, promuovono e presidiano – per quanto di competenza - le attività di sviluppo e aggiornamento dei Modelli 231 delle Società del Gruppo, garantendo altresì l'aggiornamento della relativa normativa di Governance. Sono sottoposti ad aggiornamento, inoltre, eventuali documenti quali, a titolo esemplificativo, Schede di Risk Assessment 231, Tabelle di Raccordo che costituiscono parte del framework 231.

PROCESS OWNER

I *Process Owner*, con riferimento al Decreto, salvo i ruoli e le responsabilità di competenza laddove siano anche Responsabili delle varie unità organizzative della Società (cfr. par. 6.5.1.), recepiscono le azioni di adeguamento e sono responsabili dell'aggiornamento dei processi di competenza, al fine di garantire la corretta operatività nel continuo.

DIREZIONE RISORSE UMANE DI GRUPPO

Con riferimento al Decreto, la Direzione Risorse Umane della Capogruppo, come meglio illustrato nel successivo par. 8, in collaborazione con la Direzione Compliance, programma interventi di sensibilizzazione rivolti a tutto il Personale sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Codice Etico, del Codice di Comportamento Interno, della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e del Modello, nonché specifici corsi destinati al Personale che opera nelle Aree a rischio, con lo scopo di illustrare i contenuti del Modello, le prescrizioni del Decreto e le principali regole e controlli a presidio delle Aree a rischio.

Inoltre, tale Direzione, come meglio illustrato nel successivo par. 9.5.1, con la collaborazione dell'Area Personale della Società, supporta l'Organismo di Vigilanza nel processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello connesse all'attività del Personale, fornendo all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto del Decreto. Nei casi ove necessario, attiva il conseguente processo sanzionatorio nei confronti del Personale.

6.5.3 Gestione dei processi aziendali, dei relativi rischi e controlli e delle relative norme operative

I processi svolti dalle varie funzioni sono formalizzati secondo *standard* definiti e prevedono presidi di controllo necessari e sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività, assicurandone l'efficacia e l'efficienza, salvaguardandone il valore e rispettando la conformità con la legge e le normative di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne in vigore.

In particolare, nella definizione delle singole funzioni e dei processi, il Gruppo prevede soluzioni organizzative, che:

- siano in linea con la normativa in vigore di volta in volta applicabile;
- rispettino le disposizioni aziendali in materia di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i rischi nei diversi segmenti operativi, compreso il rischio relativo ad eventuali comportamenti illeciti;
- stabiliscano adeguate attività di controllo ad ogni livello operativo e ne attribuiscono in modo formale e univoco compiti e responsabilità, ivi comprese quelle per la correzione delle irregolarità riscontrate;
- consentano che le anomalie rilevate dalle unità operative, dalla Direzione *Audit* di Crédit Agricole Italia o da altri incaricati ai controlli, siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati della Società (dell'Organismo di Vigilanza, del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale), se significative e gestite con immediatezza;
- consentano la tracciabilità di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Al fine di ottemperare a quanto sopra, il Gruppo si è dotato di un impianto documentale che prevede l'identificazione e la mappatura di processi, rischi e controlli e relativa normativa interna di processo, secondo una metodologia comune e con il supporto di uno strumento informatico dedicato.

Tale impianto consente, fra l'altro, un'efficace ed efficiente attività di controllo sia a livello di funzioni operative, sia a livello di funzioni di controllo.

I *Process Owner* della Società sono tenuti a garantire la formalizzazione e il continuo aggiornamento del suddetto impianto documentale con riferimento ai processi di propria competenza, con il supporto metodologico dell'Area Organizzazione e funzionamento.

In particolare, i Responsabili dei processi in cui sono coinvolte Aree a rischio devono prestare la massima cura alla verifica delle implicazioni che potrebbero derivare alla Società in caso di commissione di reati e, in particolare, relativamente alle sanzioni previste dal Decreto.

6.5.4 Il sistema di controllo interno della Società

Il sistema di controllo interno della Società mira a garantire le seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività, nonché tutela e presidio delle situazioni di rischio per la Società;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la normativa primaria e secondaria, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

In conformità a quanto disciplinato dalle linee guida della Capogruppo, e, più in generale, del Gruppo Crédit Agricole, il sistema di controllo interno della Società è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso l'adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, la sana e prudente conduzione dell'impresa. Il sistema, in linea con le direttive della Capogruppo, coinvolge tutta l'organizzazione e si articola secondo due modalità:

1) **controlli permanenti**, che si strutturano in controlli continuativi di:

- 1° grado, eseguiti all'avvio di una operazione e durante il processo di convalida della stessa, da parte degli stessi operatori, dei loro responsabili gerarchici oppure effettuati dai sistemi automatizzati di elaborazione delle operazioni;
- 2° grado/livello 1, eseguiti da personale con compiti operativi, ma diverso da quello direttamente coinvolto nelle decisioni relative alla transazione soggetta al controllo. Tali controlli, unitamente a quelli di 1° grado, sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- 2° grado/livello 2, eseguiti da parte di addetti delle funzioni specializzate di controlli permanenti della Capogruppo (Direzione Compliance e Direzione Rischi e Controlli Permanenti). Tali controlli hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;

2) **controlli periodici**, costituiti da controlli di 3° grado, che hanno l'obiettivo di individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Tali controlli sono affidati ad una struttura diversa e indipendente da quelle produttive, al fine di garantire una valutazione oggettiva e imparziale della funzionalità e regolarità dell'operatività aziendale. In particolare, i controlli periodici sono svolti dalla Direzione *Audit*, che controlla, anche con verifiche in loco, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi e valuta la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, al fine di portare all'attenzione degli Organi Sociali e dei Vertici aziendali i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure. La Direzione *Audit* della Società è stata affidata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Audit della Capogruppo. Il servizio erogato dalla Capogruppo ha per oggetto il complessivo svolgimento dell'attività di Internal Auditing, da intendersi come valutazione indipendente del sistema dei controlli interni attivo sui processi aziendali, supporto alla rimozione delle anomalie eventualmente riscontrate e accertamento della corretta attuazione delle raccomandazioni formulate. La Società consente, pertanto, alla Direzione *Audit* di Crédit Agricole Italia libero accesso alla documentazione, alle informazioni e a quant'altro necessario per il funzionale svolgimento dei controlli, regolati da specifici contratti di servizio.

Il Gruppo si è dotato, inoltre, di un sistema dei controlli integrato che, sulla base della mappatura e ottimizzazione dei processi (di cui al precedente par. 6.5.3), consente di creare una base informativa comune per l'esecuzione di verifiche "integrate" da parte delle funzioni di controllo di secondo livello (Direzioni *Compliance* e Rischi e Controlli Permanenti della Capogruppo) e che permette di dare una risposta concreta alla necessità di aggiornare in maniera strutturata i Vertici aziendali, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa i rischi insiti nell'operatività di ogni Società.

In particolare, il sistema di controlli interni replica gli strumenti e le modalità attualmente in uso presso la Capogruppo. In sostanza, il sistema di controlli interni adottato dalla Società prevede che i controlli di linea siano svolti dalle strutture di Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A., mentre i controlli di secondo e terzo livello siano accentrati e svolti dalla Capogruppo in tale veste. Sono ovviamente previste adeguate linee di reporting ai Vertici aziendali, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La Società ha inoltre individuato un "Referente delle Funzioni di controllo", avente il compito sia di agevolare il rapporto con le competenti funzioni aziendali di controllo di Capogruppo sia di monitorare il loro operato.

6.5.5 Il sistema di poteri (procure e deleghe)

Al fine di rispettare i principi di cui al Modello e ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231, la Società adotta, tra gli altri, i seguenti strumenti di *corporate governance* e organizzativi:

- definizione chiara di ruoli, compiti e responsabilità;
- adeguato sistema di deleghe e procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni.

Come già evidenziato nei paragrafi relativi alla descrizione degli assetti organizzativi di Gruppo e della Società, in linea con le disposizioni di Gruppo, Crédit Agricole Group Solutions ha proceduto alla chiara definizione:

- delle responsabilità attribuite,
- delle linee di dipendenza e riporto;
- degli ambiti di operatività delle funzioni della Società.

Tale sistema organizzativo consente di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito dei processi decisionali.

Il sistema di deleghe e procure di Crédit Agricole Group Solutions è caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità e rilevabilità delle operazioni poste in essere) e, nel contempo, consente comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di Crédit Agricole Group Solutions rapporti rilevanti con soggetti terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso e/o devono essere formalmente individuati dalla Società attraverso appositi documenti interni alla stessa;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma della Società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i) i poteri del delegato;
 - ii) le modalità di reporting periodico al fine di consentire un adeguato processo di monitoraggio e di controllo;
- eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite, i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca ecc.);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui, in tutto o in parte, sono conferiti, congiuntamente o disgiuntamente, i medesimi poteri.

Nessun soggetto deve poter gestire in autonomia un intero processo (c.d. principio di "*segregazione delle attività*").

In ottemperanza a tale principio e al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

A nessun operatore saranno attribuiti poteri illimitati. I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Laddove consentita ed espressamente prevista dal Consiglio di Amministrazione, la facoltà di subdelegare parte dei poteri ricevuti può essere esercitata alle seguenti condizioni:

- determinazione dei limiti e delle modalità d'esercizio, anche sulla base delle funzioni e del grado ricoperto dal delegato;
- fissazione di modalità di *reporting* periodico al fine di consentire (e mantenere) un adeguato processo di monitoraggio e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche nell'esercizio della sua funzione di controllo, è opportunamente informato, con cadenza periodica, in ordine al conferimento di eventuali subdeleghe, con specifica dei relativi contenuti, limiti e modalità.

6.5.6 Gestione dei flussi finanziari di Crédit Agricole Group Solutions

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate attraverso le regole e procedure definite dalla Società.

I processi che comportano gestione e movimentazione di flussi finanziari sono gestiti attenendosi ai seguenti principi:

- completezza, affidabilità e tempestività
le norme interne sono finalizzate ad assicurare la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive al fine di consentire l'assunzione delle decisioni e mantenere evidenza dell'origine del potere decisionale;
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
le regole operative interne definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle attività e sono volte a garantire la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- separazione dei compiti e delle funzioni
attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi si evitano sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino attività critiche su un unico soggetto;
- documentazione delle decisioni e dei controlli
i processi decisionali sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati, alle informazioni e agli asset aziendali;
- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti
la gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti attraverso la predisposizione e diffusione di apposite regole e procedure;
- adeguatezza dei supporti
i sistemi informatici consentono la tracciabilità delle rilevazioni contabili e gestionali e la definizione di controlli automatici.

6.5.7 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Atteso che il contrasto ai rischi di corruzione costituisce un fattore determinante che contribuisce allo sviluppo e alla solidità economica di ogni entità del Gruppo Crédit Agricole Italia, il Gruppo stesso afferma una politica di “tolleranza zero” nei confronti di ogni comportamento contrario all’etica, in generale, e di ogni rischio di corruzione in particolare.

L’impegno degli organi di governo aziendale per una politica di “tolleranza zero” si concretizza in un dispositivo di prevenzione e contrasto dei rischi di corruzione, c.d. Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (di seguito “Sistema Anticorruzione”), il quale è fra l’altro conforme allo Standard UNI ISO 37001:2016 e declinato nella “Policy in materia di contrasto al rischio di corruzione”, approvata dal Consiglio di Amministrazione delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, nonché alle stesse applicabile.

Detta Policy costituisce parte integrante del Modello e amplia e sviluppa, in chiave anticorruzione, i presidi di controllo definiti nel presente Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, in particolare coprendo anche le esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi rilevanti ai sensi di altri dispositivi legislativi (in primis la Legge 190/2012), sebbene non rilevanti ai fini del Decreto.

In tale contesto e tenuto conto delle linee guida e best practice di riferimento (e.g. ISO 37001:2016 e relative linee guida applicative, linee guida ANAC), in fase di costruzione e aggiornamento del presente Modello è stato assicurato il raccordo tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei più estesi rischi di corruzione rilevanti ai fini della Policy in argomento, al fine di garantirne una gestione coordinata nell’ambito della quotidiana operatività aziendale.

Inoltre, si specifica che nell’ambito della Direzione Compliance del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è istituita la Funzione di Presidio Anticorruzione, responsabile fra l’altro di presidiare l’implementazione e l’aggiornamento dell’intero impianto anticorruzione.

6.6 LE LINEE GUIDA DELLA CAPOGRUPPO

Il presente Modello di Crédit Agricole Group Solutions fa riferimento alle linee guida definite dalla Capogruppo relativamente alla definizione, adozione e aggiornamento del Modello e tiene conto delle proprie peculiarità organizzative (dimensione, tipologia di attività, ecc.) al fine di redigere un Modello personalizzato alla realtà di Crédit Agricole Group Solutions.

Nella predisposizione del proprio Modello, Crédit Agricole Group Solutions si attiene ai principi e ai contenuti del Modello della Capogruppo, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all’articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l’adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, in virtù di un principio di specificità e nella salvaguardia dei principi di fondo del medesimo.

L’Area Personale, nell’ambito delle proprie funzioni di segreteria societaria, è tenuta a:

- trasmettere all’Organismo di Vigilanza di CA Group Solutions, la bozza finale del Modello che intende adottare evidenziando, in caso di aggiornamento del Modello esistente, le eventuali modifiche che intende apportare e segnalando puntualmente le ragioni di eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello di Crédit Agricole Italia;
- successivamente, comunicare all’Organismo di Vigilanza di CA Group Solutions l’avvenuta adozione del proprio Modello e trasmettere relativa copia della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare, in coordinamento con l’Area Segreteria Generale e Affari Societari della Capogruppo (RIN), il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative ed organizzative intervenute.

In caso di gravi criticità riscontrate, per quanto di propria competenza l’Area Personale, previo coinvolgimento delle competenti funzioni interne, provvede a fornire all’Organismo di Vigilanza di CA Group Solutions un’informativa *ad hoc* al verificarsi dello specifico evento.

Fermo restando il supporto e la collaborazione che Crédit Agricole Italia fornisce a Crédit Agricole Group Solutions nella sua qualità di Capogruppo, la competenza e la responsabilità per l’approvazione e l’efficace attuazione del Modello e per la nomina/individuazione dell’Organismo di Vigilanza resta in capo a Crédit Agricole Group Solutions.

7 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO E CARTA ETICA

7.1 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO DI GRUPPO E CARTA ETICA DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e in particolare a sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, Crédit Agricole Group Solutions recepisce un Codice di Comportamento Interno e un Codice Etico di Gruppo. Crédit Agricole Italia ha adottato una nuova Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole al fine di dare maggiore visibilità agli impegni e ai valori di Gruppo. In particolare, la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole S.A. in data 13 dicembre 2016, è stata oggetto di diffusione presso tutte le entità del Gruppo Crédit Agricole.

Tali documenti costituiscono strumenti di cultura aziendale, tesi ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Società chiede al Personale (ma anche ai Collaboratori esterni) un comportamento improntato secondo principi di diligenza. L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo e in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare di Crédit Agricole Group Solutions.

La scelta di adottare un Codice di Comportamento Interno e di un Codice Etico, costituiti da un insieme volutamente snello di regole sia di carattere molto generale - volte a creare *standard* comportamentali uniformi e a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell'etica degli affari, gli obiettivi prioritari e i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una sorta di "dichiarazione di principi" che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui i codici si rivolgono.

In particolare:

- il Codice di Comportamento Interno è rivolto ai Dipendenti, Distaccati ed Esponenti aziendali delle Società del Gruppo;
- il Codice Etico e Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole sono rivolti agli stessi soggetti a cui si applica il Codice di Comportamento Interno nonché ai Collaboratori esterni.

Ai predetti Codici si è voluto conferire un valore che non fosse meramente esortativo: le direttive in essi contenute sono, pertanto, da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difforni, che costituirebbero una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza nei confronti sia dei Clienti sia della Società di appartenenza sia degli azionisti.

A tali documenti si affianca la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole.

8 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società è consapevole dell'importanza di un'adeguata diffusione e comprensione del Modello da parte del Personale e di tutti i destinatari in genere, ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello stesso. Crédit Agricole Group Solutions, pertanto, si impegna nel continuo nell'implementazione e nella divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative di formazione e comunicazione per promuoverne e diffonderne la conoscenza.

L'Area Personale del Consorzio, per gli aspetti di propria competenza, si attiva per le attività di formazione del Personale in coordinamento con le Funzioni della Capogruppo all'uopo preposte.

Gli interventi previsti sono volti a favorire non solo il costante aggiornamento delle risorse umane con riguardo alle procedure operative, ma anche la promozione e la realizzazione, attraverso adeguati e specifici sistemi che ne favoriscano la diffusione capillare, di una cultura aziendale sensibile alle tematiche in questione, mitigando così il rischio di commissione di illeciti.

Al Personale neo assunto vengono messi a disposizione tutti i corsi di formazione obbligatoria sul Portale aziendale dedicato, tra cui rientrano anche i corsi in ambito D.Lgs 231/01 e vengono loro consegnati, all'atto dell'assunzione, una serie di documenti aziendali, disponibili anche sulla intranet, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Codice Etico;
- Codice di Comportamento Interno;
- Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- Regolamentazione interna sull'utilizzo della rete Internet aziendale.

Inoltre, vengono loro indicati una serie di documenti, tra cui il Modello 231/01, di cui devono prendere obbligatoriamente visione, dandone evidenza al Servizio Amministrazione del Personale tramite la sottoscrizione di una specifica lettera.

La Società per sottolineare l'importanza del Decreto e dell'adozione di adeguati presidi interni, nella produzione della propria documentazione aziendale, evidenzia la normativa interna rilevante ai fini del Decreto 231.

I principi e le regole contenute nel Modello e gli eventuali miglioramenti e modifiche dello stesso sono portati a conoscenza di tutto il Personale della Società con apposite iniziative di formazione e comunicazione.

Le attività formative, che si possono svolgere sia in aula che attraverso l'utilizzo dell'e-learning, hanno l'obiettivo di far conoscere il Modello e, in particolare, di sensibilizzare adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività c.d. "sensibili".

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso flussi informativi provenienti dall'Area Personale della Società, lo stato di attuazione del piano di formazione e delle attività formative svolte.

L'adozione del Modello e del Codice Etico è altresì comunicata e diffusa ai Collaboratori esterni. L'avvenuta comunicazione e l'invito al rispetto a dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da specifiche clausole contrattuali.

Il Codice Etico, la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e il Modello sono messi a disposizione per la consultazione sul sito internet del Gruppo.

Il Modello è comunque richiedibile da qualsiasi Collaboratore esterno tramite email alla Direzione Generale (indirizzo di posta elettronica ordinaria: CU970@cagroupsolutions.it; indirizzo di posta elettronica certificata: direzionegenerale@pcert.cagroupsolutions.it).

9 ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231, all'art. 6, indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale Organismo, in particolare, deve:

- assicurare una costante e indipendente azione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del Decreto, valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, nonché la conformità dell'operatività sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali sia alle normative interne e esterne (ad esempio tramite verifiche a campione);
- proporre l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, attraverso la collaborazione dei competenti Organi o funzioni societarie.

Si evidenzia che l'art. 14, comma 12 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità 2012"), ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, il comma 4-bis, che recita "*nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b*".

Tenuto conto anche di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Group Solutions, nella seduta del 2 settembre 2015, ha attribuito le funzioni di Organismo di Vigilanza, nella forma di organo collegiale, ai componenti effettivi del Collegio Sindacale di Crédit Agricole Group Solutions stesso. Tale attribuzione è stata da ultimo oggetto di rinnovo, a cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in data 20 aprile 2021.

9.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'individuazione dell'OdV di Crédit Agricole Group Solutions nel Collegio Sindacale è improntata a soddisfare ai requisiti di:

1) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali oggetto della propria attività di controllo.

In particolare, l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Come anticipato, per autonomia dovrà, altresì, intendersi la disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi, neppure potenzialmente, in una posizione di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo del Consiglio di Amministrazione di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

2) Comprovata professionalità

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è

necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

3) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza delle prescrizioni contenute nel Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è un Organo della Società volto a garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; vigila sull'attuazione del Modello e sul costante aggiornamento dello stesso; non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono destinati all'OdV appositi locali.

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. I componenti dell'Organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e controllo.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è redatto verbale del quale viene tenuta copia presso l'Area Personale.

La durata della carica dell'Organismo di Vigilanza coincide con la durata del Collegio Sindacale. La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione, sia presso gli Uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza può accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

9.3 REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE

9.3.1 Requisiti di eleggibilità

Condizioni di eleggibilità per i membri dell'OdV sono:

- il possesso di comprovate conoscenze e di specifiche professionalità, tali da assicurare che ciascun componente sia in grado di svolgere le funzioni e i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare;
- il possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla legge per i Sindaci (art. 2399, che richiama anche l'art. 2382 c.c.).

Non possono essere eletti membri dell'OdV coloro:

- che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ossia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice della legge antimafia);
- che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il Decreto;
- che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto medesimo, per illeciti commessi durante la loro carica;
- nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF;

e coloro che siano stati soggetti:

- a condanna per uno o più reati o illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dai D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

9.3.2 Cause di decadenza

Le cause di decadenza sono le medesime delle cause di ineleggibilità sopra illustrate. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri del Collegio Sindacale.

La verifica dei requisiti sopra descritti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina. In ogni caso, la selezione dei componenti dell'OdV deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare adeguatezza ed effettività del Modello.

Qualora dovessero, successivamente, venir meno i requisiti di nomina e/o sopravvenire condizioni di decadenza, i componenti dell'OdV ne dovranno dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venisse direttamente o indirettamente a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di nomina e/o del verificarsi di una delle cause di decadenza, ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché, alla prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

9.3.3 Cause di revoca

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi:

- in cui si verifica una causa di ineleggibilità/decadenza di cui sopra;
- di un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti e alle procedure aziendali che abbia determinato un danno al Consorzio, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare ex art. 6 e 7 del Decreto appositamente adottato;
- di una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto".

Le norme del Codice Civile in tema di cessazione dall'ufficio (art. 2400 del Codice Civile) e di sostituzione del Sindaco (art. 2401 del Codice Civile) valgono anche per l'OdV in quanto coincidente con il Collegio Sindacale.

Inoltre, la decadenza o la rinuncia dal ruolo di sindaco, pone termine all'incarico e ai compiti rientranti nell'ufficio di sindaco, ivi compreso lo svolgimento della funzione di OdV. Qualora si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del componente dell'OdV e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

9.3.4 Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco, nonché le ulteriori di seguito riportate:

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'OdV hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'OdV siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'OdV.

I componenti dell'OdV debbono comunicare senza indugio al Presidente dell'OdV (e questi deve riferire altrettanto senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione) il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Se la causa di sospensione riguarda il Presidente dell'OdV, questi provvederà direttamente verso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente od indirettamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca il Consiglio di Amministrazione affinché provveda a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'OdV.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre un periodo di sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'OdV, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di età.

9.4 COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la potenziale capacità di prevenire i reati presupposto;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare, anche tramite gli accertamenti svolti dalla Direzione Audit della Capogruppo, la coerenza tra l'operatività e il Modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario effettuare correzioni e adeguamenti attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti, al Consiglio di Amministrazione,
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati compiti in materia di:

1) **verifiche e controlli**, e nello specifico:

- sorvegliare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite disposizione (normative e/o informative) interne e procedere ai propri controlli diretti;
- effettuare periodicamente, avvalendosi della Direzione Audit e della Direzione Compliance della Capogruppo ovvero delle altre funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare l'eventuale lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- attivare indagini interne, ove ritenuto necessario, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

2) **formazione e comunicazione**, e nello specifico:

- essere informato in merito alla predisposizione di programmi di formazione per il Personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

3) **sanzioni**, e nello specifico: coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali ed essere informato dell'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti irrogati per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto 231;

4) **aggiornamenti**, e nello specifico:

- condurre, avvalendosi della Direzione Audit e della Direzione Compliance della Capogruppo ovvero delle altre funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto 231;
- fornire indicazioni/orientamento circa l'interpretazione della normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello e formulare proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alle modifiche e alle integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Crédit Agricole Group Solutions e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità.

Come sopra specificato, all'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte delle strutture interessate della Società e sul relativo aggiornamento e sull'efficacia, sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello stesso;
- sull'efficacia e capacità dei processi, dei controlli e della rispettiva normativa cui il Modello si riferisce, in relazione alla struttura aziendale e al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, inoltre, l'OdV si avvale dell'ausilio delle diverse funzioni aziendali interne, prima fra tutte la struttura della Direzione Audit della Capogruppo, a cui può richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche volte, in particolare per le Aree a rischio, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Nell'esecuzione delle proprie funzioni, l'OdV potrà sempre liberamente richiedere informazioni a chiunque ritenga necessario od opportuno consultare e avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale, senza la necessità di alcun consenso preventivo, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Potrà in particolare richiedere indicazioni tecniche e pareri, anche in forma scritta, alle funzioni aziendali, sulle materie dalle stesse trattate e presidiate.

L'OdV potrà, altresì, effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle Aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

L'OdV predispose annualmente il piano degli interventi di controllo che viene presentato, per informativa, al Consiglio di Amministrazione. Tale piano tiene conto di eventuali indicazioni degli Organi Sociali, nonché del piano di Audit predisposto dalla funzione competente nonché delle attività svolte ex artt. 2403 e seguenti del codice civile in qualità di Collegio Sindacale, in modo da sfruttare al massimo le sinergie ed evitare duplicazioni. Eventuali punti di debolezza rilevati nel corso delle attività di controllo, vengono sistematicamente segnalati ai Responsabili delle funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le

procedure e la struttura organizzativa. Successivamente, viene svolta un'attività di verifica dell'attuazione dei suggerimenti proposti.

L'Organismo di Vigilanza porta periodicamente alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione le valutazioni sul funzionamento e l'osservanza del Modello che derivano dagli accertamenti svolti, nonché senza indugio eventuali violazioni del Modello di cui venisse a conoscenza.

Le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'OdV e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Al fine di dare evidenza dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, tale Organo predispone un apposito libro delle adunanze nonché un'apposita reportistica e documentazione attinente all'attività di vigilanza e monitoraggio svolta relativamente al Modello. Tale documentazione rimane distinta rispetto sia al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, sia alla documentazione di supporto che attiene allo svolgimento della funzione di vigilanza ex art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie e ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

All'OdV viene, infatti, attribuito un budget annuale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui si manifestassero situazioni connotate da carattere di urgenza e/o eccezionalità, l'OdV può impegnare autonomamente risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio di Amministrazione, dandone opportuna informativa al Consiglio stesso nel corso della riunione immediatamente successiva.

9.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.5.1 Flussi informativi da effettuarsi a fronte di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Personale e dei responsabili delle funzioni aziendali, degli Organi Sociali e dei Collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto, nonché di qualsiasi violazione del Modello di cui venissero a conoscenza.

Valgono al riguardo le seguenti precisazioni di carattere generale:

- il Personale, i responsabili delle funzioni aziendali e gli Organi Sociali e i Collaboratori esterni devono segnalare direttamente all'OdV le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati, nonché le notizie relative alle ipotesi di violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'OdV attraverso la casella di posta elettronica dell'Organismo medesimo (odv231@cagroupsolutions.it), circostanziando il più possibile la segnalazione stessa. Qualora vi siano particolari ragioni che impediscano al dipendente di indirizzare la propria segnalazione direttamente all'OdV, la stessa potrà essere effettuata in forma diretta e riservata al proprio superiore gerarchico che provvederà ad inoltrare la comunicazione all'OdV con le modalità anzidette;

Inoltre, con lo scopo di garantire la funzionalità dei mezzi di salvaguardia della riservatezza dei soggetti segnalanti, la Società sensibilizza i Destinatari del Modello ad un uso corretto delle modalità di comunicazione sopra. Per completezza, si specifica inoltre, che la Società, come disciplinato dalla policy di whistleblowing tempo per tempo vigente, dispone anche di una piattaforma per le segnalazioni interne di violazioni, illeciti e irregolarità raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques>.

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'eventuale decisione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di non procedere ad un'indagine interna deve essere documentata per iscritto;
- ogni segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza sia nei confronti del segnalante che di eventuali persone segnalate, fatti salvi gli obblighi di legge; a tal riguardo, la policy di whistleblowing prevede idonee forme di tutela per il segnalante al fine di garantire gli autori delle segnalazioni contro

condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione stessa o da qualsivoglia conseguenza derivante dagli stessi, essendo tali atti assolutamente vietati¹.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Responsabili delle funzioni aziendali interessate e il Personale devono trasmettere all'OdV senza indugio tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'OdV stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

- le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il Decreto 231, qualora tali indagini coinvolgano la Società o il suo Personale od Organi Sociali o comunque la responsabilità della Società stessa;
 - i procedimenti disciplinari promossi a carico del Personale per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto;
 - le iniziative sanzionatorie assunte nei confronti dei Collaboratori esterni a seguito di violazioni dei principi del Codice Etico della Banca e Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
 - l'avvio di ispezioni o accertamenti da parte degli enti competenti (Autorità di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, tributarie e amministrative, ecc.) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
 - eventuali comportamenti, da parte delle strutture aziendali a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, significativamente difforni da quelli formalmente previsti nel processo, avendo cura di specificare le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento;
 - le segnalazioni di infrazioni e/o di non completo rispetto delle procedure e regole in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Fermo restando quanto sopra, la Direzione Audit della Capogruppo, qualora – nell'ambito delle proprie attività ispettive – venga a conoscenza di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità di Crédit Agricole Group Solutions ai sensi del Decreto 231, ne dà tempestiva informazione direttamente al Presidente dell'OdV della Società.

Si evidenzia che la violazione delle misure di tutela dei segnalanti e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate sono vietate e, costituendo violazioni del presente Modello, i relativi autori saranno sanzionati secondo le previsioni di cui al successivo Capitolo "Il Sistema Sanzionatorio".

9.5.2 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie attività di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici, trasmessi da varie funzioni aziendali.

Tra l'altro, con cadenza almeno annuale, i Responsabili delle varie unità organizzative della Società compilano e sottoscrivono una Scheda Reporting, funzionale all'attestazione da parte del Responsabile di riferimento circa il rispetto delle Parti Speciali e l'attualità e avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

In particolare, tramite la Scheda Reporting, sono comunicate le seguenti informazioni:

- esito delle attività e dei controlli previsti nelle Parti Speciali;
- eccezioni comportamentali agite rispetto a presidi di controllo preventivi e principi di comportamento formalizzati nelle Parti Speciali per le determinate attività sensibili. Per ciascuna di tali eventuali casistiche, i Responsabili di riferimento ne forniscono adeguata descrizione e le connesse motivazioni;
- modifiche riguardanti le attività di competenza (es. variazione del perimetro delle attività che caratterizzano il processo, modifiche procedurali, emissione di nuova normativa interna), che rendono necessario valutare un aggiornamento delle Parti Speciali;
- ogni eventuale ulteriore informazione rilevante che possa comportare la necessità di valutare l'aggiornamento delle Parti Speciali;

¹ Cfr. D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- rilievi delle funzioni di controllo e di altre funzioni anche della Capogruppo che, in forza delle proprie attribuzioni, svolgono attività rilevanti ai fini del Decreto 231 (es. Direzione Audit, Direzione Compliance).

Inoltre, ad evento, l'OdV deve essere informato dalla Direzione Generale, in merito ad eventuali modifiche intervenute relative alla struttura organizzativa del Consorzio ovvero con riferimento al sistema dei poteri dello stesso.

Si precisa che le informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nell'esercizio della sua funzione di vigilanza sono utilizzate anche nello svolgimento della funzione di OdV, assicurando in tal modo un proficuo coordinamento fra le due funzioni.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza richiedere, tempo per tempo, ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

9.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- verso il Direttore Generale e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ritenga necessario;
- semestralmente verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'OdV predispone:
 - semestralmente, un rapporto scritto sull'attività svolta;
 - annualmente, la relazione generale e il piano degli interventi di controllo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità e spunti per il miglioramento che siano emersi sia con riferimento ai processi interni alla Società, sia, più in generale, all'efficacia del Modello (cfr. anche il precedente paragrafo 9.4).

Gli eventuali incontri con gli Organi cui esso riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

9.7 REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO

Crédit Agricole Group Solutions individua l'organo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in linea con gli orientamenti forniti al riguardo dalla Capogruppo.

L'informativa di avvenuta nomina del suddetto organo è comunicata alla Capogruppo mediante trasmissione di copia della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi delle società appartenenti al Gruppo, deputati alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, mantengono un dialogo costante con l'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, come definito al paragrafo "6.6 Le Linee Guida della Capogruppo". Gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo trasmettono all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo copia delle relazioni predisposte per il Consiglio di Amministrazione – corredate dalle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio stesso – nonché ogni altra informativa ritenuta rilevante o richiesta dall'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

10 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, a cui tutto il Personale è tenuto ad uniformarsi - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dalla Società mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il Personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale, nonché disponibili sull'Intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della giornata lavorativa.

Il Codice di Comportamento Interno, il Codice Etico e la Carta Etica adottati dalla Società sono portati a conoscenza di tutto il Personale e, inoltre, sono consultabili dal Personale sull'Intranet aziendale.

Crédit Agricole Group Solutions, al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo è sempre costantemente impegnata – con l'attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa del Personale di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti secondo i criteri di volta in volta stabiliti nel Sistema delle Deleghe, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai responsabili di struttura nonché dei rapporti predisposti dall'Organismo di Vigilanza ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.).

Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare, la Società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali (tra le quali il presente Modello e le normative aziendali collegate allo stesso), l'Area Personale, in coordinamento con la Direzione Risorse Umane, attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che - condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito - si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni alla Società, questa stessa, ove non le sia possibile di procedere alla compensazione, formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti e subendi.

10.1 LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello dal momento della sua entrata in vigore assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale e sostanziale di "Normativa interna" della Società. Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e saranno regolate come di seguito specificato.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'Autorità Giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare sia anche idoneo ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- adozione, nell'espletamento di attività nell'ambito delle Aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati, anche se poi non effettivamente commessi;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ad Aree a rischio, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto 231.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte della competente struttura preposta alla concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate.

10.1.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione medesimo, il quale intraprende le opportune iniziative.

10.1.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, il Collegio Sindacale – in forza delle proprie funzioni di Organismo di Vigilanza - informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

10.1.3 Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello, si provvederà ad applicare nei confronti degli stessi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni ai Dirigenti per violazione del Modello, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

10.1.4 Misure nei confronti del personale dipendente

Nei riguardi del personale dipendente soggetto al CCNL applicato dalla Società, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello - il cui tassativo rispetto è richiamato nel Codice di Comportamento Interno - saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato (CCNL dei dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie, e strumentali) e, precisamente:

- il provvedimento del **rimprovero verbale** che si applica in caso di:
lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.
- il provvedimento del **rimprovero scritto** che si applica in caso di:
inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.
- il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni** si applica in caso di:

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Aree a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

- il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso di:
adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree a rischio, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto.
- il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso di:
adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Aree a rischio, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del richiamato CCNL relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Nei confronti dei dipendenti di altre società del Gruppo che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (cosiddetti distaccati da altre società del Gruppo), il Consorzio adotterà le misure opportune affinché le competenti funzioni delle società di appartenenza applichino il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare delle società di appartenenza medesime e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei Distaccati da altre società del Gruppo sono di competenza della società di appartenenza. Dovrà comunque essere data idonea informativa all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

10.1.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione che assumerà le conseguenti determinazioni, ivi compresa la revoca dell'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

10.1.6 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con i principi contenuti nel Codice Etico e nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite, ad esempio, nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società.

11 ALLEGATI

È allegato del presente Modello:

- Allegato 1: Elenco dei servizi erogati/esternalizzati infragruppo.

Considerato il contenuto essenzialmente operativo e di dettaglio, l'aggiornamento dell'Allegato non necessita dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

***MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO***

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTI SPECIALI

1 Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione

1.1 Funzione della Parte Speciale A

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)¹.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricévute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto ad ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

¹ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

1.2 Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 contemplano una serie di reati, previsti dal codice penale, accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate (si precisa che la condotta rileva anche qualora venga distratta solo parzialmente la somma ottenuta).

- **art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

- **art. 317 c.p. - Concussione**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Tale ipotesi di reato, punita con la reclusione da sei a dodici anni, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

- **artt. 318, 319 e 320 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione / Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio / Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

- **art. 319-ter c.p. (primo comma) - Corruzione in atti giudiziari**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche ad esempio un cancelliere o un altro funzionario).

- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

- **art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio.

- **art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma e 323, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 – bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

L'articolo in oggetto prevede che le ipotesi di reato sopra elencate si applichino anche nei confronti dei seguenti soggetti, i quali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-quater secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo punto di cui sopra;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- **art. 640 c.p. (secondo comma, numero uno) - Truffa**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o al fine di esonerare qualcuno dal servizio militare).

- **art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **art.640-ter c.p. - Frode informatica**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto sui dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

- **art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque riceve la dazione o la promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale al fine di intercedere, grazie ad una preesistente relazione con un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio), per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio. La pena prevista si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

- **art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente², è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente³.”

² Ex art.355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, si intendono “obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”.

³ Ex art.355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, “la pena è aumentata se la fornitura concerne:

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

- **art. 2 L. 898/ 1986 - Frode in agricoltura**

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

- **art. 314 c.p. - Peculato**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui la condotta consiste nell'appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui il soggetto pubblico abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

- **art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

È punita la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio consistente nel ricevere o trattenere indebitamente, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, denaro o altra utilità, approfittando dell'errore altrui.

- **art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.”.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

1.3 Le sanzioni previste in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁴	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche (316-<i>bis</i> c.p.) - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> c.p.) - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.) - Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/ 1986) 	<p>Da 100 a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) - Peculato (art. 314 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>Da 100 a 200 quote</p> <p>(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna.

⁴ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁴	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4 Definizioni

Obiettivo del presente capitolo è quello di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste dal Decreto.

Nella presente Parte Speciale, si intendono per:

- **Pubblica Amministrazione:** l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

- **Pubblico Ufficiale:** "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.). A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di soggetti cui la prassi giudiziaria ha attribuito la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiali giudiziari; cancellieri; periti e consulenti tecnici di ufficio; custodi/ amministratori incaricati dall'Autorità Giudiziaria; curatori fallimentari e altri soggetti 'garanti' nelle procedure concorsuali; dipendenti dello Stato e degli enti territoriali; componenti dell'ufficio tecnico comunale e membri della commissione edilizia; soggetti responsabili di procedimento amministrativo; soggetti delegati all'esazione dei tributi; ufficiali e agenti di polizia, guardie pubbliche di sicurezza; notai; direttori sanitari di ospedali pubblici, medici ospedalieri, medici fiscali e medici specialisti convenzionati, nonché coloro che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali nell'ambito di Stati Esteri ovvero di Organismi sovranazionali.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" (art. 358 c.p.). A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di soggetti cui la prassi giudiziaria ha attribuito la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: interpreti e commessi giudiziari; guardie giurate; soggetti inseriti nel modello organizzativo della pubblica amministrazione (dipendenti dello Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), allorché privi di poteri tipici; dipendenti impiegati presso aziende municipalizzate e società concessionarie; persone addette ai servizi postali, di bancoposta e telecomunicazioni, nonché coloro che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali nell'ambito di Stati esteri ovvero di Organismi sovranazionali.

1.5 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

All'interno di ciascuna Area sono state individuate le attività sensibili, i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio e i controlli in essere, atti a mitigare il rischio di commissione dei reati.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, il Consorzio ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", suddivise come di seguito:

- **Aree a Rischio "reato diretto"**, ossia quelle nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, comportano il rischio di commissione di uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione.

La principale **area a rischio "reato diretto"** individuata è la **Gestione di rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche**, con particolare riferimento alle attività connesse agli adempimenti (i) in materia di sicurezza informatica (ii) fiscali e tributari (ad es. versamento di ritenute e gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta), (iii) in materia di salute e sicurezza, (iv) in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, ecc.), (v) relativi a controversie giudiziali e stragiudiziali (amministrative, civili, penali, fiscali, giuslavoristiche e previdenziali) e degli accordi transattivi.

- **Aree a Rischio cosiddette "strumentali"**, ossia aree che, pur non avendo contatti diretti con la Pubblica Amministrazione, in linea di principio, potrebbero offrire gli strumenti per commettere reati rilevanti ai fini

della presente Parte Speciale. Le **Aree a Rischio cosiddette “strumentali”** individuate sono:

1. Gestione del patrimonio immobiliare
2. Selezione e sviluppo del personale
3. Gestione amministrativa del personale
4. Gestione delle attività a supporto del credito
5. Gestione dei Sistemi Informativi
6. Pianificazione e Controllo
7. Gestione delle attività amministrative e contabili
8. Gestione dei rapporti infragruppo
9. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

1.6 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati al precedente paragrafo 2, i soggetti coinvolti nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Aree a Rischio Reato** sopra individuate, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché nelle specifiche normative aziendali e di Gruppo, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- nell'ambito dei rapporti intrattenuti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati è necessario assicurare l'assoluto rispetto delle leggi e normative vigenti e garantire nei confronti degli stessi rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi. A tal fine, è necessario fornire adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito delle relazioni negoziali o ispettive con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati è necessario che, nel caso di eventuale contatto diretto, lo stesso avvenga con la partecipazione di due colleghi, i quali dovranno formalizzare e dare informativa ai propri responsabili dell'eventuale contatto diretto con la Pubblica Amministrazione e/o incaricato di pubblico servizio, nonché del contenuto dei temi trattati;
- i soggetti che formalizzano o sottoscrivono accordi con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati devono essere debitamente autorizzati, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe in vigore o tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione predisposta e presentata alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati, devono essere chiari, accurati, completi, fedeli e veritieri, evitando di porre in essere condotte ingannevoli tali da indurre in errore i Funzionari Pubblici o gli incaricati di pubblico servizio;
- tutti gli accordi, le convenzioni ed i contratti che impegnano il Consorzio con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati devono essere formalizzati per iscritto secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe in essere e devono essere correttamente archiviati e conservati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di Collaboratori esterni nella relazione con la Pubblica Amministrazione, i contratti con i predetti soggetti che instaurano o intrattengono rapporti con il Consorzio devono contenere un'apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione dei principi comportamentali - sanciti nel Codice Etico e Carta Etica del Gruppo - attesi per prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- la corresponsione dei corrispettivi maturati per effetto delle prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati deve avvenire in rigorosa osservanza dei contratti sottoscritti ed in stretta aderenza al loro effettivo svolgimento;
- qualunque conflitto di interessi o mancata conformità alle disposizioni aziendali interne dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati devono essere formalmente segnalati, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e comunicati all'Organismo di Vigilanza, da parte degli stessi soggetti destinatari.

È, ad ogni modo, vietato formulare richieste finalizzate ad indurre un Pubblico Ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio a:

- concedere trattamenti di favore;
- in caso di partecipazione a gare, influenzare impropriamente la predisposizione di bandi di gare e/o capitolati tecnici e d'appalto, in modo che negli stessi siano previste referenze o requisiti in possesso solo del Consorzio, o non rilevare la mancata conformità della documentazione presentata rispetto ai requisiti previsti dalla procedura di gara e dai contratti sottoscritti;

- soprassedere sulle eventuali inadempienze, irregolarità e/o penalità eventualmente riscontrate nel corso dell'esecuzione dei servizi prestati;
- indurre in errore soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione in occasione della stipula di accordi / contratti con la stessa.

È altresì vietato:

- effettuare pagamenti in contanti in caso di rapporti commerciali intrattenuti dal Consorzio con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essi assimilati;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dal Consorzio o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri, al fine di favorire indebitamente gli interessi del Consorzio.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

1.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o di altre società, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

1.7.1 Aree a Rischio "Reato Diretto"

1.7.1.1 Gestione di rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato s'intendono ricomprese le attività connesse agli adempimenti (i) in materia di sicurezza informatica (ii) fiscali e tributari (ad es. versamento di ritenute e gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta), (iii) in materia di salute e sicurezza, (iv) in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, ecc.), (v) relativi a controversie giudiziali e stragiudiziali (amministrative, civili, penali, fiscali, giuslavoristiche e previdenziali) e degli accordi transattivi.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio e/o le competenti Funzioni della Capogruppo, in base agli SLA in essere, hanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità di:

- gestire i rapporti con gli enti terzi (INPS, INAIL, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Centri per l'impiego, ecc.) e gli adempimenti che ne derivano (es. adempimenti a carico del sostituto d'imposta, adempimenti amministrativi, tecnici, operativi e di gestione a supporto dell'RSPP, ecc.)
- fornire tempestivamente ogni documento relativo alla controparte (corrispondenza, contratti) che venga richiesto e si renda necessario per la gestione delle procedure di mediazione e delle controversie;
- trasmettere tempestivamente alla competente funzione aziendale di Capogruppo, ai fini di una corretta gestione, gli atti giudiziari che vengono notificati presso la propria sede Legale.

Tale Area a Rischio riguarda attività proprie del Consorzio e attività esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, c.p.);
- Truffa (art. 640 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- con specifico riferimento ai reati di corruzione/induzione indebita e traffico di influenze illecite:
 - dazione di denaro o di altre utilità al Pubblico Ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio al fine di ricevere dei vantaggi dal suo ufficio, ad esempio al fine di agevolare il rilascio di certificazioni/concessioni;
 - dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che vanta relazioni esistenti o asserite con funzionari pubblici, al fine di ottenere indebiti vantaggi da parte degli Enti Assistenziali e Previdenziali e altri Enti pubblici (es. influenzare un ispettore del lavoro al fine di ottenere la mancata rilevazione di eventuali inadempimenti degli obblighi di legge in materia di lavoro e previdenza);
 - dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che vanta relazioni esistenti o asserite con funzionari delle Autorità di Vigilanza, al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- con specifico riferimento ai reati di truffa e frode:

- comunicazioni errate o omesse (in termini di incompletezza, non correttezza, ecc.) alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione (es. Enti previdenziali, ecc.) al fine di ottenere un vantaggio a danno dello Stato o altro Ente pubblico;
- fraudolenta rappresentazione di dati falsi o non corretti, nell'ambito della gestione delle operazioni inerenti al versamento all'erario delle imposte, anche in qualità di sostituto di imposta.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'esistenza di uno specifico *iter* approvativo delle comunicazioni e dei documenti trasmessi alle Autorità pubbliche (i documenti e le comunicazioni da inviare alle Autorità sono debitamente firmati e trasmessi per il tramite della Struttura competente);
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione delle attività inerenti alla trasmissione di dati all'Autorità Pubblica preposta;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - il monitoraggio periodico delle scadenze per l'invio di dati/comunicazioni obbligatorie all'Autorità competente;
 - la formalizzazione di verbali/note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la comunicazione, da parte dei Dipendenti del Consorzio e/o degli Outsourcer, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con le Autorità Pubbliche con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;
 - verifica circa il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
 - le verifiche di completezza e correttezza dei dati elaborati nell'ambito dei versamenti F24 (es. quadrature fiscali e previdenziali);
 - l'identificazione dei soggetti incaricati di intrattenere rapporti con l'Autorità Pubblica;
 - sono previsti controlli – da parte di funzioni differenti – in merito alla correttezza, accuratezza, veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che hanno un impatto sulle dichiarazioni fiscali (preliminarmente alla loro presentazione alla firma dei soggetti responsabili), ivi compresi controlli di quadratura fra dati presenti nei sistemi informatici ed evidenze extra-contabili;
 - con specifico riferimento agli adempimenti relativi alle controversie è inoltre prevista:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale del Consorzio;
 - la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
 - il sistematico monitoraggio delle controversie in corso;

- l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) e al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2 Aree a Rischio c.d. "Strumentali" – Processi strumentali all'attività di rischio

Ferma restando l'applicabilità dei principi generali e delle regole specifiche di comportamento precedentemente trattati nella sezione relativa alle Aree a Rischio "reato diretto" - focalizzati al presidio dei rischi più direttamente connessi alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche - nella presente sezione sono considerate le seguenti Aree a Rischio c.d. "strumentali", nel cui ambito potrebbero crearsi occasioni per commettere reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale:

1. Gestione del patrimonio immobiliare
2. Selezione e sviluppo del personale
3. Gestione amministrativa del personale
4. Gestione delle attività a supporto del credito
5. Gestione dei Sistemi Informativi
6. Pianificazione e Controllo
7. Gestione delle attività amministrative e contabili
8. Gestione dei rapporti infragruppo
9. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

1.7.2.1 Gestione del patrimonio immobiliare

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) gestione delle attività amministrative sugli immobili (e.s. Acquisizioni, Locazioni, Comodato, Dismissioni, etc.), (ii) gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti e (iii) progettazione degli interventi immobiliari in linea con la strategia definita dal Gruppo.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di curare i progetti di natura immobiliare, in linea con la strategia definita dal Gruppo, garantendo la definizione, progettazione, pianificazione e realizzazione degli interventi sugli immobili. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio, ha la responsabilità di:

- assicurare, per quanto di competenza, la gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo;
- garantire la contrattualizzazione, la gestione e l'efficiente utilizzo degli immobili in locazione attiva e passiva ad uso strumentale e non;
- curare lo svolgimento delle attività connesse alla progettazione, alla gestione e alla manutenzione del parco immobiliare, assicurando il rispetto della normativa in essere.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- stipula di contratti di compravendita e/o locazione ad un prezzo più favorevole a soggetti vicini a pubblici ufficiali e/o a loro graditi, al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- dazione o promessa di denaro o altra utilità a un esponente della Pubblica Amministrazione, anche dietro sua induzione, al fine di ottenere un vantaggio in fase di richiesta di autorizzazioni per porre in essere attività di manutenzione ai competenti enti;
- stipula di contratti di vendita e/o locazione ad un prezzo di favore con soggetto che vanta relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, al fine di ottenere indebiti vantaggi a favore del Gruppo;
- con specifico riferimento ai reati di malversazione e truffa:
 - presentazione di dati falsi o volutamente incompleti/omissivi agli Enti competenti, tali da cagionare un esborso patrimoniale da parte degli Enti pubblici a favore della Società (es. l'erogazione di un contributo non dovuto nei confronti della Società in assenza dei requisiti richiesti);
 - impiego di contributi pubblici per finalità differenti rispetto a quelle dichiarate ai fini della percezione degli stessi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione del patrimonio immobiliare;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, nel rispetto dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - con specifico riferimento alla gestione delle attività amministrative sugli immobili:
 - la gestione, per quanto di competenza, delle attività di negoziazione con le controparti e di predisposizione del contratto secondo i poteri di firma;
 - l'approvazione formale e la sottoscrizione degli atti che impegnano contrattualmente il Consorzio in proprio o in nome e per conto delle società del Gruppo, da parte dei soggetti appositamente autorizzati;
 - la presenza, nell'ambito degli incontri negoziali con potenziali controparti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto tematiche di particolare rilevanza nell'ambito delle operazioni di natura immobiliare, di rappresentanti muniti dei necessari poteri;
 - la verifica, tramite appositi applicativi e attraverso una apposita due diligence della controparte coinvolta, dei rischi associati alla transazione immobiliare e di eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine alla stessa (ad es. verifiche della controparte in tema di Parti correlate a cura della Funzione competente, segnalazioni antiriciclaggio, ecc.);
 - la verifica dei poteri di firma (es. richiesta della Visura Camerale di controparte o di adeguata certificazione);
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati e documenti relativi alle operazioni di natura immobiliare (es. Fatture, contratti, ecc.);
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà;

- nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica mensile mediante un riepilogo complessivo che riporta le numeriche relative a fatture da emettere, fatture emesse e fatture sospese al fine di monitorare la completezza dell'attività di emissione delle stesse (es. locazioni attive, ecc.);
- nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica a campione della conformità delle fatture prodotte per ogni singola operazione rispetto a quanto contrattualizzato (es. locazioni attive, ecc);
- il presidio e monitoraggio sulla gestione amministrativa e contabile relativa al Budget del Servizio e alle relative attività riguardo al Ciclo Passivo delle spese inerenti alla Gestione degli immobili;
- con specifico riferimento alle attività di manutenzione sugli immobili:
 - la sottoscrizione di appositi contratti con soggetti esterni per l'affidamento di incarichi per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, svolta a cura dei soggetti appositamente autorizzati;
 - l'accettazione da parte dei Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo
 - la conduzione di specifici controlli in fase di affidamento di incarichi a soggetti esterni per le attività di manutenzione, al fine di monitorarne l'operato e di individuare eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine agli stessi;
 - verifica e archiviazione della documentazione relativa agli interventi di manutenzione (es. fatture, ecc.);
 - la presenza di un piano delle manutenzioni programmate, nonché controlli sulla corretta compilazione dello stesso;
- l'obbligo di fornire/richiedere alle Società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.2 Selezione e sviluppo del personale

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio definisce la copertura del fabbisogno quali/quantitativo di risorse, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Capogruppo e secondo le indicazioni della Direzione Generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità, per quanto di competenza, di:

- collaborare con la Funzione HR della Capogruppo alla definizione della copertura del fabbisogno di risorse, nel rispetto della pianificazione degli organici definita dalla Capogruppo e delle esigenze di copertura che si manifestano nel tempo;
- proporre la mobilità delle risorse nell'ambito dei limiti di competenza, in una logica di interscambio tra le diverse strutture aziendali ed in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti;
- fornire alla Capogruppo, nei modi e nei tempi definiti dalla medesima, tutte le informazioni finalizzate alla predisposizione della reportistica istituzionale;
- proporre, alle funzioni della Capogruppo, i percorsi di sviluppo delle risorse;
- fornire alle funzioni aziendali del Consorzio il necessario supporto in fase di valutazione delle prestazioni;
- garantire l'applicazione ed il presidio del sistema premiante aziendale secondo le linee guida fornite dalla Capogruppo;

- tenere i rapporti amministrativi con enti e associazioni istituzionali e pubblici uffici (ad es. Università, Registro Imprese), ove non presidiati dalla Capogruppo, ed effettuare le relative segnalazioni.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati (ad es. attività di ricerca, selezione).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- favoreggiamento, nell'ambito dell'iter di assunzione del personale, di soggetti legati ad un funzionario pubblico – anche a seguito di induzione da parte dello stesso – al fine di ottenere un vantaggio per il Consorzio.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di propria competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione della selezione e sviluppo del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione della selezione e sviluppo del personale, nel rispetto dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione della selezione e sviluppo del personale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale delle assunzioni;
 - l'individuazione del profilo della risorsa da ricercare, nonché il corretto screening dei candidati in possesso dei requisiti necessari, attraverso la tempestiva comunicazione delle principali caratteristiche di ruolo/individuali attese per l'efficace copertura della ricerca avviata;
 - la verifica, al momento dell'assunzione, della regolarità della documentazione fornita dai candidati da parte della competente funzione aziendale;
 - la selezione dei candidati sulla base di criteri di oggettività, competenza, professionalità e pari opportunità, nel rispetto della normativa in materia;
 - il coinvolgimento di referenti interni che garantiscono il corretto svolgimento delle attività previste dal processo di selezione;
 - la previsione di controlli relativi alla coerenza tra il profilo ricercato e quello esaminato, nonché controlli inerenti la completezza dei dati inseriti negli applicativi informatici utilizzati;
 - la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale con i Regolamenti e gli standard di condotta applicabili al Consorzio;
 - l'applicazione di regole, secondo le linee guida definite dalla Funzione HR di Capogruppo, finalizzate a disciplinare gli obiettivi annuali del personale destinatario di MBO in funzione di KPI quanti/qualitativi, nonché il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli stessi;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dalla Capogruppo (fornitore) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);

- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.3 Gestione amministrativa del personale

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione amministrativa del personale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie e di gestione anagrafica dei Dipendenti, il calcolo e il pagamento di salari, stipendi e corrispettivi, la gestione di trasferte, i rimborsi spese ecc.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha la responsabilità di:

- eseguire il payroll e gestire i data base anagrafici del Consorzio e delle società clienti relativamente a Dipendenti e amministratori;
- analizzare ed applicare le novità normative e contrattuali negli ambiti di competenza;
- effettuare, tramite un fornitore esterno, la gestione amministrativa dei Fondi Pensione a prestazione definita presenti nelle aziende delle società clienti.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio e attività che vengono fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo, alle società del Gruppo e ad altre società clienti sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- gestione fraudolenta delle note spese (quali ad es. rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte) allo scopo di distrarre fondi da destinare in modo occulto a un soggetto che ricopre la carica di Pubblico Ufficiale e ottenere un vantaggio per il/le Consorzio/Società clienti;
- alterazione dei dati di presenza / assenza / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni di Dipendenti, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- riconoscimento di un trattamento maggiormente favorevole, nell'ambito dell'assegnazione dei benefit aziendali, nei confronti di Dipendenti vicini ad esponenti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un vantaggio indebito;
- erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale / incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- con specifico riferimento al reato di traffico di influenze illecite:
 - dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto esterno che vanti relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società grazie alla vantata mediazione illecita.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni

aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa del personale;

- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione amministrativa del personale, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle richieste di ferie/straordinari/permessi;
 - le verifiche di completezza e correttezza dei dati elaborati nell'ambito dei versamenti F24 (es. quadrature fiscali e previdenziali);
 - la verifica mensile della corretta produzione dei cedolini di tutte le società in perimetro. Le verifiche riguardano:
 - dati globali dei cedolini di ogni Società (verifica dell'importo complessivo, rispondenza del numero dei Dipendenti, dati previdenziali e fiscali del mese di riferimento);
 - variazioni retributive di tipo massivo elaborate in automatico dagli applicativi (es. anticipi TFR, assegni familiari);
 - liquidazioni di voci retributive *una tantum* richieste dai Dipendenti;
 - quadrature contabili dei pagamenti eseguiti per conto terzi ovvero a favore delle Organizzazioni sindacali;
 - coerenza delle RAL oggetto di variazione rispetto al mese precedente e dei prospetti paga del top management;
 - indennità di rischio/reggenza;
 - quadrature contabili sulle trasferte;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare:
 - le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei Dipendenti;
 - le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile della funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
 - l'attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - l'attività di verifica, anche a campione, dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
 - il controllo analitico di correttezza delle contribuzioni e del TFR versato mensilmente ai Fondi Pensione;
 - il controllo analitico di correttezza degli archivi di paga, inerenti i Fondi Pensione, utili alle elaborazioni annuali obbligatorie;
 - l'attività di verifica di correttezza e completezza, nonché il monitoraggio dei dati inseriti negli appositi applicativi (controlli a campione e specifici, anche ex post);
 - obbligo di fornire/richiedere alle società clienti tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società clienti al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.4 Gestione delle attività a supporto del credito

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione delle attività di carattere operativo ed amministrativo a supporto del credito.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio garantisce il coordinamento su tutta l'attività operativa ed amministrativa a supporto del credito fungendo da presidio focalizzato sull'operatività e sui controlli dei processi operativi legati al credito di specifica competenza.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- garantire l'esecuzione delle attività inerenti il supporto alla rete commerciale per l'assistenza e la consulenza in ambito di pratiche di mutui ipotecari;
- assicurare la predisposizione ed esecuzione delle attività per la formalizzazione e perfezionamento delle operazioni ipotecarie;
- garantire l'operatività amministrativa sui finanziamenti a medio e lungo termine;
- assicurare la gestione operativa e la consulenza / assistenza di secondo livello relativamente agli ambiti dell'operatività anagrafe;
- assicurare il presidio e il controllo dei processi relativi alla predisposizione delle perizie immobiliari relative agli immobili acquisiti in garanzia;
- garantire il controllo sia delle perizie di nuova concessione che di sorveglianza immobiliare, verificando le competenze dei periti e delle società di valutazione in uso, monitorandone gli incarichi e i livelli di concentrazione e rotazione.

Tale Area a Rischio Reato interessa attività fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- omissione di attività di verifica di competenza del Consorzio, funzionale alla concessione del credito non in linea con le politiche creditizie, in favore di un soggetto legato ad un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio per le Società Consorziato;
- predisposizione o aggiornamento di una perizia favorevole per soggetti graditi/vicini a un funzionario pubblico/soggetto riconducibile alla Pubblica Amministrazione non in linea con le Politiche di Valutazione degli Immobili a Garanzia delle Esposizioni del Gruppo, al fine di ottenere, in altra occasione, un vantaggio per il/le Consorzio/Società consorziate (ad esempio, evitare il rilievo e la conseguente erogazione di sanzioni in occasione di visite ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività a supporto del credito verso clienti privati;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività a supporto del credito verso clienti privati, nel rispetto della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alle attività a supporto del credito verso clienti privati. Tali attività prevedono tra l'altro, per quanto di competenza del Consorzio:
 - l'applicazione delle vigenti politiche creditizie per la concessione del credito tempo per tempo vigenti;

- la verifica di coerenza, completezza e correttezza dei documenti relativi alle attività svolte (perizie immobiliari realizzate da soggetti terzi, ipoteche ecc.) propedeutiche all'erogazione del credito ovvero connesse al monitoraggio dello stesso ed eventuale richiesta di chiarimenti/supporto ai soggetti/funzioni coinvolte;
 - la verifica in merito alla valutazione dei requisiti, per quanto di competenza del Consorzio, del cliente al fine consentire la delibera sulla concessione del credito;
 - l'identificazione di eventuali conflitti di interessi in sede di affidamento incarichi ai periti e l'applicazione del principio di rotatività degli stessi;
 - i controlli relativi alle garanzie reali finanziarie e personali, atti di garanzia, autorizzazione perfezionamento, consulenza alla funzione aziendale relativa alla corretta compilazione della documentazione, rendicontazione dei controlli permanenti;
 - il controllo, per le parti di competenza, sulla corretta indicazione della destinazione economica dei finanziamenti ai fini delle segnalazioni Banca d'Italia;
 - il presidio sulla gestione delle cancellazioni ipotecarie mediante atto notarile, nonché gestione contabile e controllo fatture provenienti per le operazioni di rinnovo e cancellazione effettuate per tutto il Gruppo;
 - l'archiviazione su supporto informatico delle perizie aggiornate avvalendosi anche di Società Esterne di Valutazione;
 - la previsione di un prospetto riassuntivo dei mutui agevolati in essere agli Enti competenti per la relativa rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - il monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito della presente Area a rischio (es. periti, ecc);
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.5 Gestione dei Sistemi Informativi

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse allo sviluppo, gestione e utilizzo di sistemi informativi.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la responsabilità di assicurare il governo del sistema informativo del Gruppo e dello sviluppo informatico delle applicazioni "Core" e "Digital" del sistema informativo del Gruppo, in coerenza con le strategie, gli obiettivi e le regole organizzative condivise con il Gruppo stesso e le società clienti e nel rispetto dei criteri di integrazione, efficacia ed efficienza del sistema informativo.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio fornite in *outsourcing* dallo stesso alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è:

- frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato sopraccitato può essere così descritta:

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, ovvero intervento illecito su dati o informazioni ivi contenuti, al fine di procurare un vantaggio per il Gruppo (e.g. modificare i dati da trasmettere alla Pubblica Amministrazione al fine di non far emergere eventuali irregolarità).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei sistemi informativi;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei sistemi informativi, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche di sicurezza dei sistemi informativi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle politiche di sicurezza;
 - la verifica della corretta segregazione delle abilitazioni di accesso al sistema;
 - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
 - l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
 - la rilevazione circa l'efficacia delle misure di sicurezza tramite la conduzione di controlli permanenti dedicati;
 - la manutenzione dei sistemi e sottosistemi tecnologici di natura *hardware* e *software* a supporto dei servizi applicativi e dell'infrastruttura di comunicazione;
 - il salvataggio e la conservazione dei dati memorizzati negli archivi e nelle librerie dei programmi anche per conto del Cliente;
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA).
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.6 Pianificazione e Controllo

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla pianificazione e al monitoraggio del processo di budget e pianificazione.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di declinare gli obiettivi di costo e di investimenti ricevuti dalla Funzione Pianificazione e Controllo della Capogruppo sui Centri di Responsabilità di competenza, in accordo con gli indirizzi strategici del Consorzio, predisponendone il budget ed i cicli di pianificazione annuali.

Tale area a rischio reato interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- predisposizione del budget dei costi annuale e del piano strategico in modo da non identificare correttamente la previsione dell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione ed utilizzo di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- non corretta esecuzione delle attività di monitoraggio relativa agli scostamenti di budget finalizzata a nascondere situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere sintomatiche di utilizzo non lecito delle risorse finanziarie stanziata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività di pianificazione e controllo;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività di pianificazione e controllo, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla gestione del budget e del piano strategico. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di accuratezza e completezza, da parte delle funzioni aziendali deputate, dei documenti a supporto delle attività da destinare ai vertici aziendali per l'approvazione;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri sulla base dei quali strutturare il budget e il piano strategico annuale ed in funzione degli obiettivi da assegnare alle diverse *business units*;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di riconciliazione dei dati di consuntivo con i dati previsionali;
 - il monitoraggio dei dati di budget e la predisposizione delle analisi necessarie per il monitoraggio delle *performance*;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di integrazione del budget nel rispetto dei limiti di spesa definiti;
 - la rilevazione e monitoraggio di eventuali sforamenti di budget attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunti;
 - obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.7 Gestione delle attività amministrative e contabili

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intende ricompresa l'attività di registrazioni di contabilità generale.

Nel contesto della predetta attività sensibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità dell'effettuazione dei controlli amministrativi e contabili sull'operato dei Servizi da parte della competente Funzione aziendale;

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio parzialmente esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- gestione impropria delle attività amministrative alterando la riconciliazione e la registrazione delle operazioni, al fine di creare disponibilità extracontabili da utilizzare a scopo corruttivo;
- dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto esterno che vanti relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società grazie alla vantata mediazione illecita.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività amministrative e contabili;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività amministrative e contabili, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività amministrative e contabili. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - la verifica di corrispondenza tra gli importi presenti in fattura e la documentazione a supporto della registrazione contabile;
 - con specifico riferimento alle attività di registrazioni contabili:
 - o le verifiche sui bonifici in entrata da altri istituti (SCT) e (BIR) e in uscita verso altri istituti, nonché gestione di storni, riaccrediti, scarti e rettifiche di valuta;
 - o il monitoraggio e le quadrature addebiti SEPA (SDD, Sepa Direct Debit);
 - o la previsione di controlli contabili finalizzati alla quadratura dei conti delle procedure su cui transitano i flussi e i movimenti generati nell'ambito della gestione contabile della monetica (es. carte prepagate Cartasì, POS, transazioni carte Easycash, ecc);
 - il monitoraggio e la quadratura contabile dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
 - l'adozione degli opportuni provvedimenti volti alla regolarizzazione delle eventuali anomalie riscontrate;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.8 Gestione dei rapporti infragruppo

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione dei rapporti infragruppo (ivi inclusa la gestione del processo di *costing* e *pricing* dei servizi erogati).

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio, oltre che attività esternalizzate dalla Capogruppo e/o dalle Società del Gruppo al Consorzio e ad attività che il Consorzio ha esternalizzato alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione – nelle varie tipologie (artt. 318 – 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopracitati può essere così descritta:

- gestione impropria delle richieste, degli ordini, dei contratti e delle attività di ricezione dei servizi al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti infragruppo;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito dei rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di correttezza e completezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo, nonché di tutta la documentazione a supporto delle attività (es. monitoraggio SLA, ecc.)
 - la verifica che i dati ricevuti dalla funzione erogante siano completi e indicati nel formato/con le modalità concordate;
 - la definizione di un flusso informativo verso i vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo;
 - la verifica sistematica dei driver e dei diversi file di input richiesti a tutte le strutture organizzative fornitrici dei servizi oppure *owner* dei costi nell'ambito dei controlli di contabilità industriale;
 - la definizione, per ogni Service Agreement di:
 - o caratteristiche del/i Servizio/i fra di loro omogenei per caratteristiche tecniche (elenco dettagliato delle attività che saranno prestate al Cliente, eventuali vincoli normativi, etc.);
 - o modalità specifiche di erogazione di ciascun servizio (ambiti temporali, strumenti utilizzati, ecc.);
 - o eventuali indicatori di performance (Key Performance Indicators, anche "KPI") per la valutazione della qualità dei servizi, ove prevista;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio o dalle altre Società del Gruppo secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da/verso il Consorzio o altre Società del Gruppo al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.7.2.9 Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione delle riunioni degli Organi Collegiali e dei rapporti istituzionali con la Capogruppo, nonché delle attività di segreteria e di assistenza per la Presidenza, ove necessario, e la Direzione Generale.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio, su cui la Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento in base a quanto previsto dalla normativa civilistica, regolamentare e interna in materia (es. Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione - nelle varie tipologie (artt. 318 - 322 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- offerta di denaro, beni o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale (nella specie il notaio che in sede di Assemblea riveste tale qualifica), nel corso del supporto tecnico, operativo ed amministrativo fornito dalle strutture coinvolte nell'organizzazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società quale, ad esempio, la verbalizzazione infedele delle votazioni e delle conseguenti delibere assunte dall'Assemblea;
- indebita dazione o promessa di denaro / utilità ad un legale esterno della Società che vanti relazioni esistenti o asserite con il notaio in qualità di Pubblico Ufficiale, quale corrispettivo per la sua mediazione illecita verso tali soggetti, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. la verbalizzazione infedele delle votazioni e delle conseguenti delibere assunte dall'Assemblea).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti con gli Organi Sociali;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti con gli Organi Sociali. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'esistenza di un processo aziendale che disciplina le modalità di preparazione delle riunioni degli Organi Sociali e la gestione dei relativi adempimenti. Tale processo disciplina, altresì, le tempistiche entro cui rendere disponibile la documentazione ai Consiglieri e ai Sindaci, affinché possano arrivare preparati sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
 - l'applicazione di regole volte a individuare i soggetti che si occupano della verifica della documentazione e di quelli deputati al caricamento della stessa, nonché al primo controllo di conformità;
 - il presidio, qualora non vi provveda il Notaio eventualmente presente in Assemblea, sulla trasmissione tramite apposita procedura web, del verbale di Assemblea al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di pertinenza, nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - la verifica dell'avvenuto invio del verbale di Assemblea entro le tempistiche da parte di un soggetto diverso da quello che effettua l'adempimento;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

1.8 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

2 Parte Speciale “B” – Reati Societari

2.1 Funzione della Parte Speciale B

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁵.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all'*information technology*.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte del Gruppo di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio Modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza.

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell'ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

⁵ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

2.2 Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter D.Lgs. n. 231 del 2001

L'art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati propriamente economici di cui può essere chiamato a rispondere il Consorzio.

Di seguito, vengono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel Decreto. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto.

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del TUF)**

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

(art. 173-bis D.Lgs 58/1998: “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”).

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato sopra esposto è stato abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, n.34)**

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Consorzio e i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Il reato sopra esposto è stato abrogato dall'art. 37 co. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

- **Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391,

primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)⁶**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti

⁶ Il reato di aggioaggio in qualità di delitto commesso attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari è trattato nella Parte Speciale che identifica i controlli a presidio dei rischi di commissione dei reati di Abusi di Mercato.

per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

- **Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo sollecitato o ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità, o avendo accettato la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), anche per interposta persona, con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa; si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

- **Istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.)**

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. Si procede a querela della persona offesa”.

Integra il reato la condotta di un soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori,

nonché soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate presso società o enti privati al fine di compiere ovvero omettere un atto contrario agli obblighi connessi al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il comma 2 punisce anche la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate presso società o enti privati che sollecitano – anche per interposta persona – una promessa o dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere ovvero omettere un atto contrario agli obblighi connessi al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, senza che tale sollecitazione venga accettata.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

2.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dall'art. 25-ter del Decreto in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per il Consorzio elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)	-	-
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) (Abrogato)	-	-
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna

⁷ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁷	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma	Nessuna

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Decreto, il Consorzio ha provveduto ad individuare delle specifiche "**Aree a Rischio Reato**", nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto, all'interno delle quali sono state indicate le attività sensibili, i controlli atti a mitigare il rischio di commissione dei reati e i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano per il Consorzio (c.d. "Destinatari").

In particolare, nelle Aree a Rischio devono essere considerate le attività connesse al processo di elaborazione, formazione e approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché le attività connesse alle tematiche inerenti la gestione del governo societario.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, il Consorzio ha individuato le seguenti "**Aree a Rischio Reato**":

1. Gestione delle attività amministrative e contabili

2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali
3. Gestione di rapporti e comunicazione con le Autorità Pubbliche
4. Pianificazione e Controllo
5. Selezione e sviluppo del personale
6. Gestione amministrativa del personale
7. Gestione delle attività a supporto del credito
8. Gestione del patrimonio immobiliare
9. Gestione e monitoraggio attività esternalizzate
10. Gestione rapporti infragruppo

2.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale e al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle **"Aree a Rischio Reato"** sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalla Normativa Aziendale e di Gruppo vigente, quali:

- obbligo di astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto ovvero alla violazione dei principi e delle procedure operative descritte nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio o del Gruppo. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai Soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento del Consorzio e la corretta interazione tra gli Organi Sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
 - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del Collegio Sindacale;
 - determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei Soci e dei terzi in genere. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
 - restituire, anche simultaneamente, i conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- consentire ai membri del Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al Collegio Sindacale ed ai Sindaci individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
- effettuazione con tempestività, correttezza e buona fede di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, senza ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; in tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo al Consorzio in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

In linea con quanto previsto dal Codice di Comportamento Interno del Gruppo adottato dal Consorzio:

- è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsiasi altra natura che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e comunque, sempre nel rispetto dei limiti di valore e delle procedure autorizzative previste definite dal Consorzio;
- i suddetti rapporti dovranno essere, inoltre, improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità ed indipendenza. È vietato, altresì, chiedere o dare l'impressione di chiedere, trattamenti di favore o influenzare impropriamente le decisioni della controparte. In particolare, la scelta di fornitori e comunque l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati da apposite funzioni interne a ciò delegate, esclusivamente sulla base di valutazioni obiettive incentrate, in particolare, ad esempio, su: utilità, qualità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti del Consorzio devono astenersi dal ricevere da terzi utilità che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con i principi del Consorzio;
- gli omaggi o inviti possono essere offerti al solo fine di promozione dell'immagine e del marchio del Consorzio secondo le procedure interne in uso e non possono eccedere le normali pratiche di promozione commerciale né essere utilizzati al solo fine di ottenere agevolazioni o facilitazioni ovvero trattamenti di favore da parte di terzi.

Infine, tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

2.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, di seguito riportate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

2.6.1 Aree a Rischio Reato

2.6.1.1 Gestione delle attività amministrative e contabili

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) registrazioni di contabilità generale, (ii) attività di supporto operativo di rete; (iii) gestione delle attività di contabilizzazione e di controllo delle quadrature.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità dell'esecuzione delle attività amministrative, contabili e di supporto operativo riferite ai prodotti finanziari e assicurativi.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio parzialmente esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- inserimento in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti o comunque comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità, al fine di esporre fatti non rispondenti al vero nelle scritture contabili;
- esposizione di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali;
- non corretta attività di allocazione dei costi e il conseguente inserimento di dati falsi o non corretti al fine di delineare una migliore rappresentazione della situazione economica e patrimoniale;
- offerta di denaro o altra utilità, anche per interposta persona ovvero agevolazione nella costituzione di disponibilità di denaro da destinare a condotte corruttive nei confronti di esponenti apicali di enti di natura privatistica – anche a seguito di sollecitazione da parte degli stessi;
- omissione di informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività di controllo delle operazioni eseguite e di segnalazioni delle stesse alle Autorità di vigilanza (es. CONSOB) al fine, ad esempio, di evitare eventuali interventi correttivi richiesti dall'Autorità e/o fare emergere anomalie che potrebbero comportare l'irrogazione di sanzioni.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna

di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività amministrative e contabili;

- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività amministrative e contabili, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività amministrative e contabili. Tali attività riguardano tra l'altro:
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - la verifica di corrispondenza tra gli importi presenti in fattura e la documentazione a supporto della registrazione contabile;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
 - l'adozione degli opportuni provvedimenti volti alla regolarizzazione delle eventuali anomalie riscontrate;
 - la comunicazione tempestiva alla competente funzione aziendale di Capogruppo di ogni evento rilevante ai fini dell'attività svolta nell'interesse del Consorzio;
 - con specifico riferimento alle attività di contabilizzazione e di controllo delle quadrature:
 - la previsione di un sistema automatizzato di controlli (es. alert, ecc.) tramite apposito applicativo nell'ambito delle operazioni su titoli;
 - l'aggiornamento e la manutenzione dell'anagrafe di servizio relativamente a controparti e depositari;
 - la quadratura contabile e riconciliazione dei dati nell'ambito delle attività amministrative su prodotti finanziari interessati, nonché l'esecuzione dei controlli operativi e di secondo livello (es. operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari derivati, ecc);
 - il monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito della presente Area a Rischio;
 - il controllo dei dati presenti nelle lettere di conferma dei contratti derivati otc stipulati e ricevuti dalle controparti;
 - il controllo e la riconciliazione dei saldi in quote dei singoli sottoscrittori presenti in contabilità con i saldi trasmessi dalle SGR/Sicav;
 - il controllo e riconciliazione giornaliera delle posizioni in titoli tra i dati presenti in contabilità e quelli segnalati con l'estratto conto dalle depositarie corrispondenti;
 - il controllo e riconciliazione trimestrale della coincidenza dei saldi titoli presenti nella contabilità e gli estratti conto ricevuti dalle depositarie emittenti;
 - i controlli, nell'ambito del trasferimento titoli, volti all'accertamento effettivo del soggetto avente diritto al trasferimento;
 - l'elaborazione, controllo e contabilizzazione di ogni flusso economico maturato ad ogni evento previsto dai contratti dei derivati-otc in essere;
 - l'espletamento delle attività di post trading, amministrative e contabili, riguardanti l'operatività sui mercati finanziari, italiani e internazionali, dei titoli, dei cambi, dei derivati regolamentati e derivati otc;
 - l'obbligo di segnalazioni al Trade Repository;
 - la previsione di report elaborati dal Consorzio (fornitore) riguardanti elementi afferenti ad operazioni interbancarie, operazioni in cambi, gestione liquidità e regolamento e trasferimento titoli;
 - con specifico riferimento alle attività di supporto operativo di rete:

- le verifiche (es. verifica validità documenti d'identità, ricezione bonifico, requisiti, identificazione cliente) finalizzate all'apertura online di conti correnti e carte;
- il presidio sulle attività di gestione dei processi operativi e contabili accentrati riferiti ai servizi Online;
- con specifico riferimento alle attività di registrazioni contabili:
 - le verifiche sui bonifici in entrata da altri istituti (SCT) e (BIR) e in uscita verso altri istituti, nonché gestione di storni, riaccrediti, scarti e rettifiche di valuta;
 - il monitoraggio e le quadrature addebiti SEPA (SDD, Sepa Direct Debit);
 - la previsione di controlli contabili finalizzati alla quadratura dei conti delle procedure su cui transitano i flussi e i movimenti generati nell'ambito della gestione contabile della monetica (es. carte prepagate Cartasi, POS, transazioni carte Easycash, ecc);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.2 Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione della reportistica nei confronti degli Organi Sociali e dei rapporti istituzionali con la Capogruppo, nonché delle attività di segreteria e di assistenza per la Presidenza, ove necessario, e la Direzione Generale.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio, su cui la Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento in base a quanto previsto dalla normativa civilistica, regolamentare e interna in materia (es. Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- predisposizione, al fine di ottenere una delibera autorizzativa favorevole da parte dell'Assemblea dei Soci nell'ambito dell'adunanza assembleare, di documenti alterati;
- determinazione con atti simulati o fraudolenti della maggioranza in Assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante le seguenti condotte, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) maliziosa convocazione dell'Assemblea in modo tale da impedire lo svolgimento con integrale partecipazione del capitale sociale;
- delibera assembleare favorevole agli Amministratori del Consorzio, i quali hanno impedito o ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, attraverso l'occultamento e/o mancata archiviazione di documenti relativi alle vicende, ad esempio, contabili del Consorzio;
- impedimento o ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli Organi Sociali, da parte degli Amministratori, attraverso l'occultamento di documenti relativi alle vicende, ad esempio, contabili del Consorzio;
- occultamento di informazioni rilevanti ovvero ponendo in essere altri artifici, al fine di impedire o semplicemente ostacolare le attività di controllo attribuite al Collegio Sindacale;
- rappresentazione di dati falsi o non corretti al fine di delineare una migliore rappresentazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio;

- realizzazione di operazioni societarie in presenza di conflitto d'interessi degli Amministratori attraverso, ad esempio, l'omissione o la falsificazione della documentazione fornita agli Organi Sociali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di rispettiva competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti con gli organi sociali. (es. individuazione delle funzioni coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale con riferimento alla trasmissione dei flussi informativi, anche a seguito di specifiche richieste da parte dei Sindaci, nonché alla partecipazione agli incontri dello stesso);
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti con gli Organi Sociali. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci e agli Organi Sociali della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un controllo formale dei documenti, svolto dalla funzione aziendale deputata, preventivo alla loro validazione;
 - la verifica formale dei documenti e la coerenza degli stessi con le materie iscritte all'ordine del giorno;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le tempistiche, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai Consiglieri ed ai Sindaci, ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
 - l'applicazione di regole formali volte ad individuare i soggetti che si occupano della verifica della documentazione e quelli deputati al caricamento della stessa, nonché al primo controllo di conformità;
 - la verifica dell'avvenuto invio del verbale di Assemblea alle Autorità Competenti (es. Registro Imprese) entro le tempistiche previste da parte di un soggetto diverso da quello che effettua l'adempimento;
 - il monitoraggio sulla trasmissione della documentazione da parte delle funzioni interessate relativa alle tematiche di cui occorre fornire informativa al Consiglio di Amministrazione, sollecitando le funzioni interessate affinché provvedano alla predisposizione e all'inoltro della documentazione;
 - la previsione formale di un obbligo di comunicazione, da parte degli Amministratori della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse degli stessi e/o di terzi nell'esecuzione di operazioni poste in essere con parti correlate e/o soggetti collegati.
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.3 Gestione di rapporti e comunicazione con le Autorità Pubbliche

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato si intendono ricomprese le attività connesse alla (i) trasmissione di dati e comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e (ii) gestione delle attività di supporto relative alle controversie con il personale dipendente.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio è responsabile delle verifiche di accuratezza e coerenza dei dati da trasmettere alle Autorità Pubbliche, nonché della gestione e trasmissione alle funzioni aziendali competenti di Capogruppo degli atti giudiziari che vengono notificati presso la propria sede Legale.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- comunicazioni all'Autorità Pubbliche di informazioni o notizie su fatti non rispondenti al vero, ovvero occultamento di notizie, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- mancata segnalazione di operazioni soggette a comunicazione per obbligo di legge all'Autorità di Vigilanza preposta;
- mancata o errata esecuzione di controlli di accuratezza e coerenza su dati / informazioni oggetto di comunicazione alle Autorità di Vigilanza, funzionale alla trasmissione di informazioni non rispondenti al vero o l'omissione di informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- definizione di accordi transattivi favorevoli per la controparte laddove questa sia legata a esponenti apicali di società private. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di rispettiva competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione di rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione di rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe e del Consorzio, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'esistenza di uno specifico iter approvativo delle comunicazioni e dei documenti trasmessi alle Autorità pubbliche (i documenti e le comunicazioni da inviare alle Autorità sono debitamente firmati e trasmessi per il tramite della Struttura competente);
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione delle attività inerenti alla trasmissione di dati all'Autorità Pubblica preposta;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - il monitoraggio periodico sulle scadenze per l'invio di dati / comunicazioni obbligatorie all'Autorità competente;
 - la formalizzazione di verbali / note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la comunicazione, da parte dei Dipendenti del Consorzio e/o della Capogruppo, che svolge le attività in nome e per conto del Consorzio, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con le Autorità Pubbliche con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;
 - l'eventuale accesso ai sistemi informatici/telematici delle Autorità Pubbliche è effettuato esclusivamente da personale autorizzato e dotato di apposita *password* personale;
 - la conservazione delle *password* per evitarne la diffusione a soggetti non autorizzati;
 - con specifico riferimento alle attività di gestione delle attività di supporto alle controversie:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
 - l'applicazione, da parte delle Funzioni, di corrette istruzioni per dialogare e inviare richieste e/o documenti alla Capogruppo (fornitore), secondo le esigenze e modalità concordate con quest'ultimo;

- l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Capogruppo (fornitore) ogni variazione che si dovesse verificare nei dati in proprio possesso e necessari per l'erogazione del servizio, nonché ogni comunicazione che dovesse ricevere da Autorità Pubbliche che possano riguardare o influenzare la corretta esecuzione del Servizio;
- l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.4 Pianificazione e Controllo

La presente Area a Rischio Reato, è da considerarsi relativa alle attività connesse alla pianificazione e monitoraggio del processo di budget e pianificazione.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di declinare gli obiettivi di costo e di investimenti ricevuti dalla Pianificazione e Controllo della Capogruppo sui Centri di Responsabilità di competenza, in accordo con gli indirizzi strategici del Consorzio, predisponendone il budget e i cicli di pianificazione annuali.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate a Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- predisposizione del budget in modo da non identificare correttamente la previsione dell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione ed utilizzo di fondi extracontabili utilizzati per scopi corruttivi nei confronti di esponenti apicali di società di natura privata;
- non corretta esecuzione delle attività di monitoraggio relativa agli scostamenti di budget finalizzata a nascondere situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere sintomatiche di utilizzo non lecito delle risorse finanziarie stanziate e della creazione ed utilizzo di fondi extracontabili utilizzati per scopi corruttivi nei confronti di esponenti apicali di società di natura privata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di rispettiva competenza,, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività di pianificazione e controllo;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività di pianificazione e controllo, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe del Consorzio, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla pianificazione e monitoraggio del processo di budget e pianificazione. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di accuratezza e completezza, da parte delle funzioni aziendali deputate, dei documenti a supporto delle attività da destinare ai vertici aziendali per l'approvazione;

- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i criteri sulla base dei quali strutturare il budget e del piano strategico annuale ed in funzione degli obiettivi da assegnare alle diverse *business unit*;
 - il monitoraggio dei dati di budget e predisposizione delle analisi necessarie per il monitoraggio delle *performance*;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare il processo di integrazione del budget nel rispetto dei limiti di spesa definiti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di riconciliazione dei dati di consuntivo tra il sistema gestionale ed il sistema contabile;
 - la rilevazione e monitoraggio di eventuali sforamenti di budget attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunti;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dalla Capogruppo (fornitore) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.5 Selezione e sviluppo del personale

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato si intendono ricomprese le attività di supporto nella: (i) ricerca, selezione e assunzione del personale, (ii) formazione e addestramento del personale, (iii) applicazione del sistema di incentivazione e valutazione del personale ed erogazione di bonus ed incentivi.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di definire la copertura del fabbisogno quali/quantitativo di risorse, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Capogruppo e secondo le indicazioni della Direzione Generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio, per quanto di competenza, ha il compito di:

- collaborare con la Funzione HR della Capogruppo alla definizione della copertura del fabbisogno di risorse, nel rispetto della pianificazione degli organici definita dalla Capogruppo e delle esigenze di copertura che si manifestano nel tempo;
- proporre la mobilità delle risorse nell'ambito dei limiti di competenza, in una logica di interscambio tra le diverse strutture aziendali del Consorzio ed in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti;
- fornire alla Capogruppo, nei modi e nei tempi definiti dalla medesima, tutte le informazioni finalizzate alla predisposizione della reportistica istituzionale;
- proporre, alle funzioni della Capogruppo, i percorsi di sviluppo delle Risorse;
- contribuire alle attività di definizione e di analisi dei requisiti svolte dalle competenti Funzioni della Capogruppo relativamente alle attività di valutazione del personale e di erogazione di bonus e incentivi;
- contribuire alle attività di definizione, pianificazione e di analisi dei requisiti degli eventi formativi da realizzare, anche alla luce dei fabbisogni individuati;
- individuare, in accordo con la Capogruppo, le modalità di erogazione della formazione.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- assunzione di personale vicino a soggetti apicali di una società, ad esempio fornitrice, quale forma di indebita utilità, al fine di perseguire un indebito vantaggio. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata;
- offerta di denaro o altre utilità a favore di società o soggetti esterni incaricati di erogare la formazione al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. ottenere certificazioni che attestino l'erogazione nei confronti dei Dipendenti della formazione obbligatoria, non realmente impartita);
- riconoscimento ai Dipendenti di incrementi retributivi, bonus, e/o promozioni in deroga alle procedure, al fine di creare la disponibilità di fondi da destinare a scopi corruttivi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di rispettiva competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione della selezione e sviluppo del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione della selezione e sviluppo del personale, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione, alla selezione e alla valutazione del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale delle assunzioni;
 - la verifica, al momento dell'assunzione, della regolarità della documentazione fornita dai candidati da parte della competente funzione aziendale;
 - l'individuazione del profilo della risorsa da ricercare, nonché il corretto screening dei candidati in possesso dei requisiti necessari, attraverso la tempestiva comunicazione delle principali caratteristiche di ruolo/individuali attese per l'efficace copertura della ricerca avviata;
 - la selezione dei candidati sulla base di criteri di oggettività, competenza, professionalità e pari opportunità, nel rispetto della normativa in materia;
 - il coinvolgimento di referenti interni che garantiscano il corretto svolgimento delle attività previste dal processo di selezione;
 - la previsione di controlli relativi alla coerenza tra il profilo ricercato e quello esaminato, nonché controlli inerenti alla completezza dei dati inseriti negli applicativi informatici utilizzati;
 - la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale con lo Statuto, se applicabile, i Regolamenti e gli standard di condotta applicabili al Consorzio;
 - l'applicazione di regole, secondo le linee guida definite dalla Funzione HR di Capogruppo, finalizzate a disciplinare gli obiettivi annuali del personale destinatario di MBO in funzione di KPI quanti/qualitativi, nonché il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli stessi;
 - supporto nell'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di predisposizione di un piano formativo in termini di modalità di realizzazione e di leve motivazionali in coerenza con i valori espressi dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
 - il monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le politiche di remunerazione e l'iter autorizzativo del sistema incentivante definito;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.6 Gestione amministrativa del personale

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione amministrativa del personale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie e di gestione anagrafica Dipendenti, il calcolo e pagamento di salari, stipendi e corrispettivi, la gestione di trasferte, i rimborsi spese ecc..

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha la responsabilità di:

- eseguire il payroll e gestire i database anagrafici del Consorzio e delle società clienti relativamente a Dipendenti, amministratori;
- analizzare ed applicare le novità normative e contrattuali negli ambiti di competenza;
- effettuare, tramite un fornitore esterno, la gestione amministrativa dei Fondi Pensione a prestazione definita presenti nelle aziende delle società clienti.

Tale Area a Rischio Reato interessa attività proprie del Consorzio e attività che vengono fornite in *outsourcing* dallo stesso alla Capogruppo, alle società del Gruppo e ad altre società clienti sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- fraudolenta gestione delle note spese (quali ad es. rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte) allo scopo di distrarre fondi da destinare in modo occulto a soggetti legati ad un altro soggetto che ricopre, all'interno di un'altra società, un ruolo apicale, al fine di ottenere un vantaggio per il Consorzio e/o le Società clienti;
- riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto, al fine della creazione di fondi extracontabili utilizzati per scopi corruttivi;
- riconoscimento di benefit aziendali maggiorati rispetto al dovuto, al fine di creare fondi extracontabili utilizzati per scopi corruttivi.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione amministrativa del personale, nel rispetto dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Le attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - le verifiche di completezza e correttezza dei dati elaborati nell'ambito dei versamenti F24 (es. quadrature fiscali e previdenziali);
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'*iter* autorizzativo delle richieste di ferie / straordinari / permessi;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare:

- le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei Dipendenti;
- le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
- le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile di funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
- l'attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
- la verifica, anche a campione, dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
- l'applicazione di controlli di tipo quantitativo e normativo sui codici assenza inseriti a livello periferico;
- l'applicazione di controlli successivi alle attività di data entry volte alla correzione di errori;
- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
- la verifica mensile della corretta produzione dei cedolini di tutte le società in perimetro. Le verifiche riguardano:
 - dati globali dei cedolini di ogni Società (verifica dell'importo complessivo, rispondenza del numero dei Dipendenti, dati previdenziali e fiscali del mese di riferimento);
 - variazioni retributive di tipo massivo elaborate in automatico dagli applicativi (es. anticipi TFR, assegni familiari);
 - liquidazioni di voci retributive *una tantum* richieste dai Dipendenti;
 - quadrature contabili dei pagamenti eseguiti per conto terzi ovvero a favore delle Organizzazioni sindacali;
 - coerenza delle RAL oggetto di variazione rispetto al mese precedente e dei prospetti paga del top management;
 - indennità di rischio/reggenza;
 - quadrature contabili sulle trasferte;
- obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.7 Gestione delle attività a supporto del credito

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione delle attività di carattere operativo ed amministrativo a supporto del credito.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio garantisce il coordinamento su tutta l'attività operativa ed amministrativa a supporto del credito fungendo da presidio focalizzato sull'operatività e sui controlli dei processi operativi legati al credito di specifica competenza.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- garantire l'esecuzione delle attività inerenti al supporto alla rete commerciale per l'assistenza e la consulenza in ambito di pratiche di mutui ipotecari;
- assicurare la predisposizione ed esecuzione delle attività per la formalizzazione e perfezionamento delle operazioni ipotecarie;
- garantire l'operatività amministrativa sui finanziamenti a medio e lungo termine;
- assicurare la gestione operativa e la consulenza / assistenza di secondo livello relativamente agli ambiti dell'operatività anagrafe;

- assicurare il presidio e il controllo dei processi relativi alla predisposizione delle perizie immobiliari relative agli immobili acquisiti in garanzia;
- garantire il controllo sia delle perizie di nuova concessione che di sorveglianza immobiliare, verificando le competenze dei periti e delle società di valutazione in uso, monitorandone gli incarichi e i livelli di concentrazione e rotazione.

Tale Area a Rischio interessa attività fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- omissione di attività di verifica funzionale alla concessione del credito non in linea con le politiche creditizie, in favore di un soggetto legato ad un esponente apicale di una società di natura privatistica, al fine di ottenere un vantaggio per la Società. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la condotta corruttiva non venga accettata.
- inserimento di dati falsi o non corretti al fine di delineare una migliore rappresentazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio;
- nell'ambito del monitoraggio del credito, predisposizione / aggiornamento di perizie immobiliari non in linea con le Politiche di Valutazione degli Immobili a Garanzia delle Esposizioni del Gruppo in favore di soggetti graditi/vicini ad un soggetto apicale (sia questo un amministratore, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatore, soggetto che svolge funzioni direttive differenti da quelle suindicate) di una società privata, nonché ad un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di quest'ultimo – al fine di ottenere, in altra occasione, un indebito vantaggio. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata;

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo per gli ambiti di rispettiva competenza prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività a supporto del credito;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività a supporto del credito verso clienti privati, nel rispetto dell'applicabile Sistema delle deleghe , nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alle attività a supporto del credito ti. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione delle politiche creditizie per la concessione del credito tempo per tempo vigenti;
 - la verifica in merito alla valutazione dei requisiti, per quanto di competenza del Consorzio, del cliente al fine consentire la delibera sulla concessione del credito;
 - la verifica di coerenza, completezza e correttezza dei documenti relativi alle attività svolte (perizie immobiliari realizzate da soggetti terzi, ipoteche ecc.) propedeutiche all'erogazione del credito ovvero connesse al monitoraggio dello stesso ed eventuale richiesta di chiarimenti/supporto ai soggetti/funzioni coinvolte;
 - la verifica di coerenza, completezza e correttezza delle perizie immobiliari realizzate da soggetti terzi, propedeutiche all'erogazione del credito ovvero connesse al monitoraggio dello stesso;

- l'identificazione di eventuali conflitti di interessi in sede di affidamento incarichi ai periti e l'applicazione del principio di rotatività degli stessi (es. obbligo di autocertificazione in materia di conflitti di interesse da parte del perito esterno);
 - i controlli relativi alle garanzie reali finanziarie e personali, atti di garanzia, autorizzazione perfezionamento, consulenza alla funzione aziendale relativa alla corretta compilazione della documentazione, rendicontazione dei controlli permanenti;
 - l'archiviazione su supporto informatico delle perizie aggiornate avvalendosi anche di Società Esterne di Valutazione;
 - il monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito della presente Area a rischio (es. periti);
 - l'obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.8 Gestione del patrimonio immobiliare

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) gestione delle attività amministrative sugli immobili (es. Acquisizioni, Locazioni, Comodato, Dismissioni, ecc.), (ii) gestione della manutenzione tecnica degli immobili e degli impianti e (iii) progettazione degli interventi immobiliari in linea con la strategia definita dal Gruppo.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di curare i progetti di natura immobiliare, in linea con la strategia definita dal Gruppo, garantendo la definizione, progettazione, pianificazione e realizzazione degli interventi sugli immobili. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio:

- assicura, per quanto di competenza, la gestione proattiva del patrimonio immobiliare del Gruppo;
- garantisce la contrattualizzazione, la gestione e l'efficiente utilizzo degli immobili in locazione attiva e passiva ad uso strumentale e non;
- cura lo svolgimento delle attività connesse alla progettazione, alla gestione e alla manutenzione del parco immobiliare del Consorzio e delle società clienti, assicurando il rispetto della normativa in essere.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra i privati (2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati possono essere così descritte:

- costituzione di disponibilità di denaro da destinare a condotte corruttive nei confronti di soggetti legati ad esponenti apicali di società aventi natura privatistica, al fine di ottenere un vantaggio per il Consorzio. A titolo esemplificativo, tramite l'incasso di canoni di locazione di importo superiore rispetto a quanto contrattualizzato;
- stipula di contratti di compravendita e/o locazione ad un prezzo più favorevole a soggetti apicali di una società privata nonché soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi. Tale condotta potrebbe configurarsi anche per interposta persona e/o nel caso in cui la dazione o promessa non venga accettata.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza, e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione del patrimonio immobiliare;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, nel rispetto dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - con specifico riferimento alla gestione delle attività amministrative sugli immobili:
 - la gestione, per quanto di competenza, delle attività di negoziazione con le controparti e di predisposizione del contratto secondo i poteri di firma;
 - l'approvazione formale e la sottoscrizione degli atti che impegnano contrattualmente il Consorzio, in proprio o in nome e per conto delle società del Gruppo, da parte di soggetti debitamente facoltizzati;
 - la verifica, tramite appositi applicativi e attraverso una apposita due diligence della controparte coinvolta, dei rischi associati alla transazione immobiliare e di eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine alla stessa (ad es. verifiche della controparte in tema di Parti correlate a cura della Funzione competente, segnalazioni antiriciclaggio, ecc.);
 - la verifica dei poteri di firma (es. richiesta della Visura Camerale di controparte o di adeguata certificazione);
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di natura immobiliare (es. Fatture, contratti, ecc.);
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà;
 - nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica mensile mediante un riepilogo complessivo che riporta le numeriche relative a fatture da emettere, fatture emesse e fatture sospese al fine di monitorare la completezza dell'attività di emissione delle stesse (es. locazioni attive, ecc.);
 - nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica a campione della conformità delle fatture prodotte per ogni singola operazione rispetto a quanto contrattualizzato (es. locazioni attive, ecc.);
 - il presidio e monitoraggio sulla gestione amministrativa e contabile relativa al Budget del Servizio e alle relative attività riguardo al Ciclo Passivo delle spese inerenti alla Gestione degli immobili;
 - con specifico riferimento alle attività di manutenzione sugli immobili:
 - la sottoscrizione di appositi contratti con soggetti esterni per l'affidamento di incarichi per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, svolta a cura dei soggetti appositamente autorizzati;
 - l'accettazione da parte dei Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo;
 - la conduzione di specifici controlli in fase di affidamento di incarichi a soggetti esterni per le attività di manutenzione, al fine di monitorarne l'operato e di individuare eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine agli stessi;
 - verifica e archiviazione della documentazione relativa agli interventi di manutenzione (es. fatture, ecc.);
 - la presenza di un piano delle manutenzioni programmate, nonché controlli sulla corretta compilazione dello stesso;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
 - l'obbligo di fornire/richiedere alle Società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;

- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.9 Gestione e monitoraggio delle attività esternalizzate

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività di gestione e monitoraggio delle attività esternalizzate.

Nel contesto delle predette attività sensibili il Consorzio è responsabile del processo di esternalizzazione dei propri servizi sia a Società appartenenti al Gruppo che a Società esterne al Gruppo.

Tale Area a Rischio riguarda attività proprie del Consorzio, su cui la Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento in base a quanto previsto dalla normativa civilistica, regolamentare e interna in materia (es. Policy in materia di esternalizzazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- Offerta di denaro o altre utilità non dovuti, anche qualora non accettati, a favore di un esponente aziendale, al fine di ottenere il compimento di un atto vantaggioso per la Società. Tale condotta potrebbe essere indicativa, ad esempio, della creazione ed utilizzo di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti legati ad un altro esponente di una società terza, al fine di ottenere un indebito vantaggio a favore del Consorzio e/o delle Società Consorziate.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo per gli ambiti di rispettiva competenza prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione e monitoraggio delle attività esternalizzate;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione e monitoraggio delle attività esternalizzate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla gestione e monitoraggio delle attività esternalizzate. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la previsione per i processi esternalizzati di un monitoraggio degli SLA, ivi inclusi i controlli delle fatturazioni, i volumi, le statistiche operative ed eventuali incidenti;
 - la presenza di un reporting periodico da/verso l'outsourcer in forza dell'apposito contratto di servizio;
 - la definizione, per ogni Service Level Agreement di:
 - o caratteristiche del/i Servizio/i fra di loro omogenei per caratteristiche tecniche (elenco dettagliato delle attività che saranno prestate al Cliente, eventuali vincoli normativi, ecc.);
 - o modalità specifiche di erogazione di ciascun Servizio (ambiti temporali, strumenti utilizzati, ecc.);
 - o eventuali indicatori di performance (*Key Performance Indicators*, anche "KPI") per la valutazione della qualità dei Servizi, ove prevista;
 - la verifica che i dati ricevuti dalla funzione erogante siano completi e indicati nel formato/con le modalità concordate;
 - l'obbligo da parte della funzione erogante/cliente di informare tempestivamente le competenti strutture in caso di problematicità critiche;

- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.6.1.10 Gestione dei rapporti infragruppo

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione dei rapporti infragruppo (ivi inclusa la gestione del processo di *costing* e *pricing* dei servizi erogati).

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio, attività esternalizzate dalla Capogruppo e/o dalle Società del Gruppo al Consorzio e attività che il Consorzio ha esternalizzato alla Capogruppo, sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- offerta di denaro o altre utilità non dovuti, anche qualora non accettati, a favore di un esponente aziendale, al fine di ottenere il compimento di un atto vantaggioso per la Società.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo per gli ambiti di rispettiva competenza prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio del Consorzio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti infragruppo;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito dei rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni dello Statuto sociale, ove applicabili, dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di correttezza e completezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo, nonché di tutta la documentazione a supporto delle attività (es. monitoraggio SLA, ecc.);
 - la verifica che i dati ricevuti dalla funzione erogante siano completi e indicati nel formato/con le modalità concordate;
 - la definizione di un flusso informativo verso i Vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo;
 - la verifica sistematica dei driver e dei diversi file di input richiesti a tutte le strutture organizzative fornitrici dei servizi oppure *owner* dei costi nell'ambito dei controlli di contabilità industriale;
 - la definizione, per ogni Service Agreement di:
 - caratteristiche del/i Servizio/i fra di loro omogenei per caratteristiche tecniche (elenco dettagliato delle attività che saranno prestate al Cliente, eventuali vincoli normativi, etc.);
 - modalità specifiche di erogazione di ciascun Servizio (ambiti temporali, strumenti utilizzati, ecc.);
 - eventuali indicatori di performance (*Key Performance Indicators*, anche "KPI") per la valutazione della qualità dei Servizi, ove prevista;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte da parte del Consorzio o da parte delle altre Società del Gruppo secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da/verso il Consorzio o altre Società del Gruppo al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio

- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

2.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati societari, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

3 Parte Speciale “C” – Abusi di Mercato

3.1 Funzione della Parte Speciale C

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.) e 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁸.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all'*information technology*.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza.

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell'ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

⁸ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

3.2 Le Fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dagli artt. 25-ter, 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187-quinquies del TUF

La presente Parte Speciale è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo (d'ora innanzi, per brevità, gli "Abusi di Mercato")⁹ di cui alla Parte V, Titolo I-bis, TUF, ai sensi dell'art. 25-sexies del Decreto dell'articolo 187-quinquies, TUF i quali prevedono una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Inoltre, la presente Parte Speciale è riferita anche alle fattispecie relative all'art. 25-ter, con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio".

Più specificamente, l'articolo 25-sexies del Decreto prevede quanto segue:

- "Abusi di mercato" (art. 25-sexies, Decreto)

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Inoltre, l'articolo 187-quinquies, TUF, prevede in capo all'ente una responsabilità amministrativa anche a fronte di illeciti amministrativi qualificabili come Abusi di Mercato e precisamente:

- "Responsabilità dell'ente" (art. 187-quinquies, TUF)

"1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro fino a 15 milioni di euro, ovvero fino al 15% del fatturato, quando tale importo è superiore a 15 milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento UE n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

Di seguito sono riportate le fattispecie di illeciti, sia penali sia amministrativi, di Abuso di Mercato previste dalla normativa vigente e contemplate dagli articoli 25-sexies, Decreto e 187-quinquies, TUF.

A. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. L'illecito penale (art. 184, TUF)

⁹ Si precisa come tali illeciti penali e amministrativi siano stati inseriti nell'Ordinamento giuridico italiano al fine di recepire la Direttiva Europea in materia di Market Abuse (c.d. "MAD 1", Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003) relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Si rileva inoltre che il quadro normativo europeo in materia di Market Abuse è stato successivamente rivisto e sostituito dall'European Market Abuse Regulation (c.d. "MAR", Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, il quale ha abrogato la suindicata Direttiva) e dalla European Market Abuse Directive (c.d. "MAD 2" Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali per gli abusi di mercato).

All'interno del suindicato quadro, la MAR disciplina, fra gli altri, i c.d. "illeciti amministrativi" di abuso di mercato ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 596/2014¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso

¹⁰ Art. 11 MAR (sondaggi di mercato): “1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di: a) un emittente; b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori; c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che: a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione: a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate; b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni; c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda: a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate; b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.”

2. L'illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF) - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni¹¹ chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del Regolamento UE n. 596/2014.

2. (COMMA ABROGATO DAL D. Lgs. 10 AGOSTO 2018, n. 107)

3. (COMMA ABROGATO DAL D. Lgs. 10 AGOSTO 2018, n. 107)

4. (COMMA ABROGATO DAL D. Lgs. 10 AGOSTO 2018, n. 107)

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati dall'art. 194-bis¹² e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Gli illeciti sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell'attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

Il possesso dell'informazione privilegiata costituisce il presupposto degli illeciti in esame.

L'“informazione privilegiata” è definita dall'art. 7 della MAR¹³ principalmente come “un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più

¹¹ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

¹² Art. 194-bis TUF (Criteri per la determinazione delle sanzioni): “1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.”

¹³ Articolo 7 MAR (Informazioni privilegiate): “1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze

emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”.

Si evidenzia che, ai sensi della norma sopracitata, un’informazione ha un carattere preciso:

- a) se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.

Infine, si precisa che per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e simili, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

B. Manipolazione del mercato

3. L’illecito penale (art 185, TUF)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’art. 13¹⁴ del Regolamento UE n. 596/2014.

esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. 3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. 4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati. 5. L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.”

¹⁴ *Articolo 13 MAR (Prassi di mercato ammesse): “1. Il divieto di cui all’articolo 15 non si applica alle attività di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un’operazione, colloca un ordine di compravendita o s’impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.*

2. Un’autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri: a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato; b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda; c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato; d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi; e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l’integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l’Unione; f) l’esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un’autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell’Unione; e g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l’altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell’investitore al dettaglio. Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un’autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

3. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l’autorità competente notifica all’ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

4. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L’ESMA esamina altresì se l’istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell’Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA.

5. Qualora un’autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell’ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall’istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

1. L'illecito amministrativo (art 187-ter, TUF)

"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁵.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107."

La Manipolazione del Mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. "Manipolazione Informativa") ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. "Manipolazione Operativa"), con la finalità, in entrambi i casi, di produrre una distorsione del mercato.

Si precisa che il tentativo di effettuare una manipolazione del mercato ("tentata manipolazione del mercato") è esso stesso considerato manipolazione del mercato.

C. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'articolo 25-ter del Decreto, comma 1, lettera r), per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c., prevede la responsabilità amministrativa per il reato di aggio che, nel richiamato articolo del c.c., è definito come segue :

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

6. Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l'ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l'ESMA può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell'ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

9. L'ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

10. L'ESMA sorveglia l'applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

11. Le autorità competenti notificano all'ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7. Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l'autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell'ESMA a norma del paragrafo 4."

¹⁵ Art. 15 MAR (Divieto di manipolazione del mercato): "Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato."

3.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di Abuso di Mercato

Con riferimento alle tipologie di Abusi di Mercato sopra considerate, gli articoli 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.), 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinqüies* del TUF prevedono specifiche sanzioni a carico dell'Ente, ove tali illeciti siano stati commessi da parte dei Soggetti Apicali e/o Sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Di seguito, una tabella riepilogativa delle suddette sanzioni.

Illecito penale	Sanzione Pecuniaria¹⁶	Sanzione Interdittiva
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Illecito Amministrativo	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Responsabilità dell'ente (art. 187- <i>quinqüies</i> , TUF) per gli illeciti amministrativi di: Abuso di informazioni privilegiate (art. 187- <i>bis</i> , TUF); Manipolazione del mercato (art. 187- <i>ter</i> , TUF).	Si applicano le sanzioni previste per gli illeciti in esame e, pertanto: <ul style="list-style-type: none"> • ai fini dell'art. 187-<i>quinqüies</i>, TUF, da 20.000,00 Euro fino a 15 milioni di Euro, ovvero fino al 15 per cento del fatturato (quando tale importo è superiore a 15 milioni di Euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis¹⁷) • ai fini dell'art. 187-<i>bis</i>, da Euro 20.000,00 a Euro 5 milioni; • ai fini dell'art. 187-<i>ter</i>, da Euro 20.000,00 a Euro 5 milioni. Inoltre, qualora in seguito alla commissione degli illeciti in oggetto, il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto (art. 187- <i>quinqüies</i> , TUF).	Nessuna

¹⁶ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

¹⁷ Art. 195, comma 1-bis, TUF (Procedura sanzionatoria): "Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis."

La misura della sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge 262 del 28 dicembre 2005.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

3.4 Definizioni

Nella presente Parte Speciale, si intendono per:

- **strumenti finanziari:** si intendono gli strumenti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE¹⁸;
- **informazioni privilegiate:** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione agli strumenti derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

In particolare, l'informazione privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo (c.d. natura **price sensitive**) sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati collegati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'intero processo, può costituire un'informazione privilegiata.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è, quindi, considerata un'informazione privilegiata se risponde ai suddetti criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 596/2014.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso¹⁹.

¹⁸ Strumenti finanziari: 1) Valori mobiliari. 2) Strumenti del mercato monetario. 3) Quote di un organismo di investimento collettivo. 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione). 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. 9) Contratti finanziari; 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

¹⁹ In generale, ai sensi del considerando n. 16 del Regolamento (UE) n. 596/2014 «una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori

Un'informazione cessa di essere considerata privilegiata nel momento in cui viene diffusa al pubblico nel rispetto del principio della parità informativa.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati;

- **Informazione rilevante:** si intende un'informazione, di origine interna o esterna, relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente le Banche del Gruppo e che potrebbe in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata.

esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione». Ai sensi del successivo considerando n. 17 del citato Regolamento, «le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice».

3.5 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati di abuso di mercato previsti dagli articoli 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.), 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* del TUF.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse all'utilizzo di informazioni sensibili non accessibili al pubblico ovvero al meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite esecuzione di operazioni sul mercato, il Consorzio ha individuato alcune "**Aree a Rischio Reato**", che sono di seguito elencate:

1. Gestione delle operazioni su strumenti finanziari;
2. Gestione e divulgazione delle informazioni "price sensitive".

3.6 Principi Generali di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale e al fine di prevenire la commissione dei reati di agiotaggio e di abuso di mercato, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "**Aree a Rischio Reato**" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e dalle specifiche Normative Aziendali a livello di Gruppo:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività in cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano permettere loro di porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato;
- d) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- e) non agire di concerto con una o più persone per acquisire una posizione sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- f) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

3.7 Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o di altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria

competenza. Con riguardo a questi ultimi, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

3.7.1 Aree a rischio reato

3.7.1.1 Gestione delle operazioni su strumenti finanziari

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività di supporto e gestione, per conto di terzi (es. Banca), delle operazioni su strumenti finanziari, con particolare riferimento alle attività di carattere amministrativo.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- garantire l'esecuzione delle attività amministrative, contabili e di supporto operativo riferite agli strumenti finanziari;
- gestire le attività di *settlement* e amministrative del portafoglio.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati sopracitati potrebbero configurarsi, in concorso con altre Strutture delle Società del Gruppo, tramite la partecipazione alla diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari a vantaggio delle Società Consorziate ovvero al compimento di operazioni simulate in grado di cagionare l'alterazione del valore degli strumenti finanziari a vantaggio delle Società Consorziate.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione delle operazioni su strumenti finanziari;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle operazioni di carattere amministrativo su strumenti finanziari, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione delle operazioni di carattere amministrativo su strumenti finanziari. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la presenza di registri market abuse (operazioni personali) periodicamente aggiornati dalla Capogruppo;
 - con specifico riferimento alle attività amministrative sugli strumenti finanziari:
 - l'esecuzione delle disposizioni di regolamento delle operazioni in strumenti finanziari negoziate dalla Clientela Istituzionale direttamente sui mercati finanziari, nonché delle operazioni concluse dalla tesoreria di Gruppo sul mercato Money Market;
 - l'emissione di una dettagliata informativa alla clientela inerente alle operazioni societarie deliberate dalle società emittenti gli strumenti finanziari presenti nei loro portafogli, nonché regolare le operazioni con le casse incaricate, curarne la contabilizzazione nei conti della Clientela, garantendo la corretta applicazione della fiscalità e la produzione delle segnalazioni previste;
 - i controlli di correttezza e completezza, mediante apposito applicativo, dei dati/informazioni elaborate nell'operativa in strumenti finanziari;

- il monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito della presente Area a Rischio;
- i controlli, nell'ambito del trasferimento titoli, volti all'accertamento effettivo del soggetto avente diritto al trasferimento;
- obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

3.7.1.2 Gestione e divulgazione delle informazioni "price sensitive"

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi connessa alle attività di gestione e divulgazione delle informazioni price sensitive.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate dalla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- qualora si venga a conoscenza di informazioni di natura privilegiata, in ragione dell'esercizio delle proprie attività di competenza, e conseguentemente si ponga in essere acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni privilegiate.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione e divulgazione delle informazioni "price sensitive";
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione e divulgazione delle informazioni "price sensitive", nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante (es. previsione della formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi attori coinvolti nel processo di gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate);
- attività di verifica connesse alla gestione delle informazioni "price sensitive". Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la previsione di regole per la pubblicazione di notizie sul Portale aziendale, nonché avvisi alla clientela su operazioni societarie, previa autorizzazione della CONSOB;
 - la previsione di procedure idonee ad assicurare adeguati standard di sicurezza strumentali alla corretta gestione delle informazioni "price sensitive";
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);

- obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

3.8 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei degli abusi di mercato, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

4 Parte Speciale “D” – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

4.1 Funzione della Parte Speciale D

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions (di seguito “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinate dal D.Lgs. 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”), prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: internal audit, compliance, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in outsourcing per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, a titolo esemplificativo, ai servizi afferenti alle operations, all'information technology e alle attività di gestione del patrimonio immobiliare.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza.

4.2 Le Fattispecie dei Delitti previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I reati considerati nell'art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale

è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

• **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

4.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-septies del Decreto a carico di Crédit Agricole Group Solutions, qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ²⁰	Sanzione Interdittiva
Omicidio colposo (art. 589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Omicidio colposo (art. 589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

²⁰ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

		<ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale) con violazione delle norme sulla tenuta della salute e sicurezza sul lavoro	Fino a 250 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale).

4.4 Definizioni

Ad integrazione delle Definizioni già previste nella Parte Generale del Modello, si adottano, con riferimento alla presente Parte Speciale "D", le seguenti ulteriori definizioni:

- **Addetti alle Emergenza:** i soggetti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza che hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione, aggiornamento periodico; per la gestione dell'emergenza nei siti complessi oltre agli addetti all'emergenza è incaricato il Responsabile di Palazzo o sostituto Responsabile di Palazzo, con compiti di coordinamento delle emergenze in relazione all'immobile presso cui espletano la propria attività lavorativa.
- **ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Crédit Agricole Group Solutions.
- **Committente** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.
- **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori²¹:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori di verificare, tra l'altro, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte

²¹ Vedi nota 1

delle imprese esecutrici e dei Lavoratori, anche autonome, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

- **Coordinatore per la Progettazione:** il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.
- **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
- **Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.
- **Fascicolo dell'Opera²²:** il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
- **Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa per il Consorzio.
- **Medico Competente:** il medico preposto all'attività di Sorveglianza Sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Preposto:** il soggetto, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
- **RSGSL o Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro:** il soggetto individuato e delegato dal Datore di Lavoro, dotato di adeguata visione aziendale e autonomia, affinché il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sia realizzato, mantenuto ed efficacemente attuato in conformità alle Linee Guida Uni-Inail.
- **RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto responsabile del Servizio

²² Vedi nota 1

di Prevenzione e Protezione nominato dal Datore di Lavoro.

- **Responsabile dei Lavori**²³: il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.
- **Sorveglianza Sanitaria**: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni al Consorzio, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
- **SSL**: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
- **SGSL**: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

4.5 Le Aree a Rischio Reato e Attività Sensibili

Crédit Agricole Group Solutions ha provveduto ad individuare delle specifiche “**Aree a Rischio Reato**”, nell’ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto, all’interno delle quali sono state indicate le attività sensibili, i controlli atti a mitigare il rischio di commissione dei reati e i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano per il Crédit Agricole Group Solutions (c.d. “Destinatari”).

Nel corso dell’attività di analisi, condotta nell’ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. risk assessment), in considerazione della peculiarità dell’attività svolta, Crédit Agricole Group Solutions ha individuato come “Area a Rischio Reato” la **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. Nell’ambito della presente Area a Rischio Reato s’intendono ricomprese le seguenti attività sensibili:

1. Gestione delle attività connesse al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro nonché ad agenti chimici, fisici e biologici;
2. Gestione della valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione conseguenti, metodologia adottata e mappatura dei fattori di rischio individuati;
3. Gestione delle attività di natura organizzativa, comprese emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. Gestione degli appalti e delle forniture;
5. Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria;
6. Gestione di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7. Gestione delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
8. Gestione della documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
9. Gestione delle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate e sistema disciplinare.

4.6 Il sistema dei presidi del Consorzio in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Consorzio ha adottato un sistema di presidi efficace anche ai fini della mitigazione dei rischi potenziali di commissione dei reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale sistema è caratterizzato da:

- una chiara e definita modalità di **valutazione dei rischi**;
- la **segregazione dei ruoli e delle responsabilità**;
- **livelli autorizzativi definiti**;

²³ Vedi nota 1

- attività di **verifica e monitoraggio**;
- **tracciabilità** delle attività.

Al riguardo il Datore di Lavoro

- ha elaborato un apposito **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, che è mantenuto costantemente aggiornato;
- ha previsto la definizione di specifici compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia. In particolare:
 - il **Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (RSGSL)** provvede ad assicurare che il SGSL sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente;
 - il **RSPP**, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, supportando il Datore di Lavoro e le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, di sicurezza fisica ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale),
 - il **RLS**, persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, collabora attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni;
 - al **Medico Competente coordinatore** e ai **Medici Competenti coordinati** spettano, le attività definite dall'art. 25 D.Lgs. 81/2008, sia in merito alla collaborazione della valutazione dei rischi aziendali, sia all'effettuazione delle visite mediche con tenuta della cartella sanitaria e rilascio dell'idoneità alla mansione; i medici inoltre assicurano la visita degli ambienti di lavoro in cui sono presenti lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria con cadenza annuale;
- ha definito una struttura di **deleghe ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 81/2008**, che permette di coprire ogni ambito di rilevanza sulle tematiche riguardanti la Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, attribuendo congruo potere di spesa e specificando le responsabilità dei Delegati del Datore di Lavoro in materia di Sicurezza. Nello specifico, detti Datori di Lavoro Delegati sono individuabili nella Funzione Sicurezza, nella Funzione Acquisti (anche figura di Committente dei lavori ex art. 26 D.Lgs. 81/2008), nella Funzione Personale e nella Funzione Tecnica (anche figura di Responsabile dei Lavori ex art. 89 D.Lgs. 81/2008);
- ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL e alla luce di quanto previsto dal comma 5, articolo 30 del decreto legislativo 81/2008 ed ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Il Sistema si compone di Politica, Manuale e Procedure.

L'implementazione e l'applicazione di un SGSL è un atto volontario e voluto dal Consorzio per garantire una maggiore tutela a tutto il personale aziendale in materia di sicurezza sul lavoro. Tale Sistema definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza tempo per tempo vigenti.

Il Sistema è definito e applicato alla realtà aziendale, monitorato costantemente e riesaminato annualmente dal RSGSL, sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione (plan), attuazione (do), monitoraggio (check) e riesame del sistema (act), per mezzo di un processo dinamico nel tempo.

Il SGSL di Crédit Agricole Group Solutions, conforme alle Linee Guida UNI-INAIL, è in grado di assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro e, contestualmente, di soddisfare le prescrizioni imposte dal D.lgs.81/2008 e s.m.i.

Le componenti del sistema dei presidi adottato dal Consorzio, come sopra sintetizzate, sono declinate, nei paragrafi seguenti (v. §1.8.1 e segg.), in relazione alle specifiche Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Come anticipato, inoltre, nell'ambito del proprio sistema dei presidi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consorzio ha adottato un sistema di Gestione Salute sul Lavoro (di seguito anche "**SGSL**"),.

4.7 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato e Attività Sensibili

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti

con la normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori.

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a Preposti, Lavoratori, progettisti, costruttori, fornitori e installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19 e 20 TUS.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da Crédit Agricole Group Solutions, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai Dirigenti e dai soggetti Preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le mancanze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali mancanze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'orario di lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In particolare, con riferimento ai **Collaboratori esterni**:

- gli **appaltatori** che operano all'interno di siti di Crédit Agricole Group Solutions devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da Crédit Agricole Group Solutions in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; (iii) fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, cooperare con Crédit Agricole Group Solutions all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare – per quanto di loro competenza - gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando Crédit Agricole Group Solutions anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Consorzio deve pertanto, predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di **gestione e di coordinamento dei lavori in appalto** all'interno di siti di Crédit Agricole Group Solutions devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: (i) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, (ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro;
- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati, pena la nullità del contratto, i costi relativi alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza. Anche nel caso in cui non siano presenti interferenze deve essere esplicitato che i costi per la sicurezza sono pari a 0. A tali dati possono accedere, su richiesta, gli

RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nei contratti di appalto deve essere, inoltre, chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Infine, il Consorzio deve inserire, nei contratti con i Collaboratori esterni, apposite clausole contrattuali.

4.8 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato e Attività Sensibili

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nell' **Area a Rischio Reato "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"**, di seguito riportate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili.

4.8.1 Aree a Rischio Reato e Attività sensibili

Si declinano di seguito, per ciascuna Attività sensibile individuata in relazione all'Area a Rischio Reato **"Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"** di cui alla presente Parte Speciale le componenti del sistema di presidi adottato dal Consorzio, come sopra sintetizzate.

Si specifica che ciascuna Attività sensibile di seguito riportata è appositamente presidiata nell'ambito del SGSL, attraverso il quale è effettuato un continuo monitoraggio dell'applicazione delle procedure esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.8.1.1 Gestione delle attività connesse al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro nonché ad agenti chimici, fisici e biologici

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione delle attività connesse al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro nonché ad agenti chimici, fisici e biologici. In particolare sono previste competenze e responsabilità, così come previsto dal D.lgs 81/2008, del Datore di Lavoro, coadiuvato dal SPP, dalle Funzioni Tecnica e Sicurezza e dai Datori di Lavoro Delegati;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che il Datore di Lavoro, coadiuvato dal SPP, dalle Funzioni Tecnica e Sicurezza e dai Datori di Lavoro Delegati:
 - individua, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti (ad esclusivo titolo esemplificativo, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
 - effettua controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
 - pianifica ed effettua, o verifica che siano effettuate da società/professionisti esterni qualificati (anche quelle rilevanti a carico della proprietà degli uffici utilizzati), le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature di lavoro utilizzate, registrandone l'avvenuta effettuazione in idonea documentazione, garantendone la coerenza con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e delle informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature;

- definisce i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici, per lo sviluppo e realizzazione dei prodotti;
- garantisce un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa;
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

4.8.1.2 Gestione della valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione conseguenti, metodologia adottata e mappatura dei fattori di rischio individuati

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione della valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione conseguenti, metodologia adottata e mappatura dei fattori di rischio individuati. In particolare sono previste competenze e responsabilità, così come previsto dal D.lgs 81/2008, del Datore di Lavoro, coadiuvato dal SPP, dalla Funzione Sicurezza, dal Medico Competente e e consultati i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che il Datore di Lavoro, coadiuvato dal SPP, dalla Funzione Sicurezza, dal Medico Competente e consultati i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
 - effettua la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, riducendo a livelli accettabili i rischi connessi, in relazione alle conoscenze acquisite ed alla priorità definita. Tale analisi deve essere formalizzata in apposito "Documento di Valutazione dei Rischi" ("DVR"), così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore nonché quanto previsto in materia di DVR dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il "Documento di Valutazione dei Rischi" deve essere sottoscritto a cura del Datore di Lavoro;
 - valuta tutti i rischi associati alle attività ed alle mansioni dei lavoratori della Società, anche con riferimento ai rischi fisici, e ad elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi sia per gli uffici che per le attività in esterno, presso i clienti;
 - aggiorna il DVR per sopravvenuti mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dagli avvenuti mutamenti e modifiche;
 - formalizza una valutazione dei rischi specifica per ogni mansione e/o attività svolta dai propri lavoratori con identificazione e valutazione di ogni specifico pericolo e rischio connesso e delle misure per la loro mitigazione e riduzione;
 - garantisce, ove risultasse applicabile, il diritto di accesso e utilizzo per ogni lavoratore, senza costi, a idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - e/o collettivi - adeguati alla mansione svolta, assicurando anche la registrazione dei dispositivi di sicurezza assegnati;
 - assicura l'attuazione delle metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti e degli eventi pericolosi eventualmente registrati;
 - assicura la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive;

- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

Con particolare riferimento alla gestione delle attività e dei servizi erogati da terzi presso le sedi societarie o prima di avviare i lavori, il Consorzio è tenuto a predisporre - in coordinamento con il/i Datore/i di Lavoro delle società terze e/o delle società prestatrici di opera in appalto/subappalto - un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la sicurezza, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale documento, in funzione delle richieste normative, potrà configurarsi in:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel caso di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal soggetto Committente;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS), fornito dai terzi in regime di appalto che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del TUS. Il POS deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro e consegnato al Datore di Lavoro della del Consorzio per gli adempimenti di legge del caso;
- Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), per le restanti tipologie di appalti, redatto, ove previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal Datore di Lavoro Committente.

Tali documenti sono redatti a cura della Funzione Tecnica o Acquisti, a seconda delle aree di competenza e delega, con la collaborazione del SPP e di eventuali consulenti esterni a tale scopo incaricati.

4.8.1.3 Attività di natura organizzativa, comprese emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività di natura organizzativa, comprese emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare, il Consorzio si è dotato di un sistema di nomine e deleghe che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e salute sul lavoro;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - individuazione dei Datori di Lavoro Delegati, dei Preposti, del RSPP, degli ASPP, del RSGSL, dei Medici Competenti, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze in caso d'incendio, i Responsabili di Palazzo, ecc.);
 - predisposizione di appositi Piani di Emergenza a supporto della gestione delle emergenze. Le designazioni sono effettuate a cura del Datore di Lavoro oppure dei Datori di Lavoro Delegati;
 - diffusione dell'organigramma della salute e sicurezza a cura del Datore di Lavoro;
 - garanzia dell'adeguatezza, efficacia di ruolo, indipendenza e aggiornamento formativo delle squadre di emergenza, secondo l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 (Pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012), da parte del Datore di Lavoro, con il supporto del SPP e della Funzione Personale,.
 - esercizio di tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili da parte dei responsabili in materia di sicurezza sul lavoro e gestione delle emergenze sopra identificati esercitano, per l'area di loro competenza

- formazione di tutti i lavoratori (ivi incluso l'addestramento in occasione delle esercitazioni di emergenza) in merito ai riferimenti (sia interni che esterni) da contattare in caso di emergenza e alle azioni da compiere per una sicura evacuazione;
- definizione e divulgazione di adeguate istruzioni e/o procedure operative finalizzate a:
 - o garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - o gestire le attività in appalto e subappalto ed i relativi rischi di interferenza;
 - o regolamentare i flussi informativi;
 - o garantire l'effettuazione di attività operative e definire istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale;
 - o garantire la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza/evacuazione periodiche.
 - o effettuazione da parte del Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP almeno una volta all'anno - come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - di riunioni periodiche, alle quali partecipino tutte le figure chiave della sicurezza, nonché registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.

Nel corso della riunione annuale, il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti almeno i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione;
 - l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, ove risultati necessari;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

4.8.1.4 Gestione degli appalti e delle forniture

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione degli appalti e delle forniture. In particolare sono previste competenze e responsabilità, così come previsto dal D.lgs 81/2008, del Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, dalla Funzione Acquisti e dalla Funzione Tecnica;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, dalla Funzione Acquisti e dalla Funzione Tecnica, assicuri durante l'esecuzione dei lavori:
 - l'osservanza, in relazione all'attività di affidamento di lavori a terzi, della normativa di riferimento, per quanto attiene i criteri per la verifica dei requisiti, le modalità di assegnazione e i controlli previsti.
 - un adeguato processo di qualifica dei fornitori che impone la richiesta e la verifica, con il supporto del RSPP e della Funzione Acquisti, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi per lo svolgimento dell'attività nonché l'acquisizione di documentazione specifica quale ad es. l'iscrizione alla Camera di Commercio, così come indicato all'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" (nel caso di appalti di servizi e manutenzione) e art. 90 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (nel caso di appalti operanti in cantieri temporanei o mobili).

- la cooperazione tra i Datori di Lavoro per all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (reciprocamente scambio di informazioni anche al fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze - qualora si presentassero - tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva);
- che il personale del Consorzio non coinvolto con l'appalto sia informato di non interferire con il lavoro del personale esterno di manutenzione, di non prestare supporto e non fare utilizzare le attrezzature di lavoro della società;
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

In caso di appalti ricadenti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, il Committente dei lavori (Legale Rappresentante e Datore di Lavoro della Società), deve ottemperare ai disposti dell'art. 90 "Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori" - se individuato e nominato dal Committente - del D.lgs. 81/2008, nel periodo di attività del cantiere.

4.8.1.5 Attività di sorveglianza sanitaria

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività di sorveglianza sanitaria;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che:
 - il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e della Funzione Personale, assicura ai Medici Competenti le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze del Consorzio, dotandoli di adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.
 - i Medici Competenti, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutano l'adeguatezza del programma di sorveglianza, ed eventualmente procedono al relativo aggiornamento in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, i Medici Competenti devono, così come previsto dall'art. 25 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., tra l'altro:
 - collaborare con il Datore di Lavoro, con il RSPP, i Datori di Lavoro Delegati e con i RLS nella valutazione dei rischi;
 - programmare ed effettuare (i) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, (ii) accertamenti periodici volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
 - visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno in base ai dettami legislativi e produrre il verbale delle verifiche effettuate;
 - collaborare alle attività di formazione e informazione;
 - collaborare alla predisposizione del servizio di Primo Soccorso;
 - formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);

- partecipare alla riunione periodica di sicurezza ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rendicontando sulle visite effettuate, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, etc.;
- gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori del Consorzio;
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

4.8.1.6 Informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi all'informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare sono previste competenze e responsabilità, così come previsto dal D.lgs 81/2008, del Datore di Lavoro, coadiuvato dal SPP e dalla Funzione Personale, anche attraverso il supporto di professionisti specializzati in materia;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che il Datore di Lavoro, coadiuvato dal SPP e dalla Funzione Personale, anche attraverso il supporto di professionisti specializzati in materia, garantisce che siano attivate le azioni necessarie a:
 - predisporre il Piano Annuale di Addestramento e Formazione con individuazione delle necessità di formazione ai lavoratori;
 - organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori neoassunti/soggetti a cambio mansione;
 - organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici anche per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso);
 - registrare le attività di formazione e conservare le tabelle riassuntive della formazione svolta nel corso dell'anno con relativa documentazione (fogli presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento, materiale didattico distribuito);
 - effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con il RLS;
 - organizzare prove di simulazione di emergenza e di evacuazione con periodicità almeno annuale;
 - comunicare ai fornitori e agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nelle procedure aziendali;
 - provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza;
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

4.8.1.7 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che:
 - il Datore di Lavoro è informato dal RSPP, dai Datori di Lavoro Delegati e dal RSGSL sul corretto espletamento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - i Preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono sovrintendere e/o vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - la vigilanza può esplicitarsi anche mediante i sopralluoghi svolti dal RSPP nonché dal Medico Competente presso i luoghi di lavoro.
 - nel caso di audit (di I e II livello) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro, con il supporto del SPP e del RSGSL, assicura che:
 - sia effettuata l'attività di verifica periodica sul sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale, nel rispetto del piano di verifica definito, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello;
 - siano esaminati i verbali delle verifiche periodiche, con particolare riferimento ai rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e al relativo piano di azione, in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

4.8.1.8 Gestione della documentazione e certificazioni obbligatorie per legge

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi ai sistemi di registrazione implementati.
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica e tracciabilità** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che la documentazione rilevante in materia salute e sicurezza e le certificazioni obbligatorie sono gestite in forma cartacea ed informatica (database e programmi gestionali aziendali) dalle rispettive figure aziendali competenti. La gestione della documentazione è a cura delle singole funzioni competenti

4.8.1.9 Gestione delle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e sistema disciplinare

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati al § 1.2, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- **segregazione dei ruoli e delle responsabilità** nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla sorveglianza e sistema disciplinare;
- **livelli autorizzativi definiti** che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle attività sopra richiamate, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante in ambito di salute e sicurezza sui luoghi lavoro;
- **attività di verifica** connesse alla gestione delle attività sopra richiamate. Tali attività prevedono tra l'altro che
 - il Datore di Lavoro, anche attraverso i Delegati del Datore di Lavoro, i Preposti e il SPP, assicura l'applicazione, da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché, con l'ausilio anche del RSGSL, effettua periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure/protocolli adottate, e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
 - è presente un sistema disciplinare della Società, in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato e alle previsioni in materia di sistema disciplinare contenute nella Parte Generale del Modello del Consorzio;
 - è previsto un flusso informativo all'Organismo di Vigilanza concernente i provvedimenti disciplinari in materia antinfortunistica adottati, al fine di consentire, se del caso ed in collaborazione con i referenti gerarchici e il SPP, la definizione di adeguate misure di controllo del rischio;
- **tracciabilità delle attività**, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

4.9 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Attività Sensibili identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Sono previsti, altresì, appositi flussi informativi verso l'OdV all'interno del SGSL (e.g., la trasmissione annuale, a cura del RSGSL, del verbale del riesame del SGSL ecc.).

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

All'OdV, in particolare, in occasione delle riunioni tra lo stesso e il RSPP, è fornita una rappresentazione delle tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

4.10 Documentazione aziendale di riferimento

- Sistema delle deleghe in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
- Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL 2001.

5 Parte Speciale “E” – Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio – Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

5.1 Funzione della parte speciale E

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti agli artt. 25-*quater*, 25-*octies* e 25-*octies. 1* del D.Lgs. 231/2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito in breve “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 di seguito riportate al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)²⁴.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi-reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

²⁴ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

5.2 Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-octies, 25-octies.1 e 25-quater del D.Lgs. n.231/01

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 25-octies, 25-quater e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 (di seguito, anche, "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e "Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" e "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti") ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ("Soggetti Apicali" e "Soggetti Sottoposti o subordinati", come identificati nella Parte Generale del Modello) che operano nelle "Aree a Rischio Reato" individuate con riferimento a tali fattispecie delittuose.

Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 25-octies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007 da ultimo modificato in seguito all'attuazione della Direttiva EU 849/2015. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, l'ente è punibile per i reati di Ricettazione, Riciclaggio o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Si segnala, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 2014, la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di *autoriciclaggio*, di cui all'art. 648 *ter.1* c.p. Detta fattispecie incriminatrice è richiamata dalla (pure integrata) disposizione di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01. Così, anche il reato di autoriciclaggio è entrato a far parte degli illeciti idonei a far scattare la responsabilità degli enti.

Infine, mediante l'attuazione nell'ordinamento italiano, con D.lgs 184/2021, della Direttiva (UE) n. 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, il catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/01 è stato integrato con l'introduzione dei Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - richiamati dall'art. 25-octies.1: (i) *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 ter c.p.)*, (ii) *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 quater c.p.)*, (iii) *Frode informatica (art 640 ter c.p.)*, (iv) *Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001)*.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01:

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad

esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, che non ha concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p. La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)**

1) *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

2) La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3) La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1..

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

4) La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

5) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato punisce chiunque abbia commesso da solo o abbia concorso a commettere con altri un delitto provvedendo successivamente ad investire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita di detti beni.

E' esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. E' prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Si specifica inoltre che la configurabilità dei reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio è estesa in relazione ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per Ricettazione e Impiego; Cfr. D.Lgs. 195/2021 di attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale).

Si descrivono inoltre, qui di seguito le principali fattispecie richiamate implicitamente dall'art. 25-*quater*:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta dell'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto interna.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con

la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestrare una persona.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)**

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.

Si descrivono inoltre, qui di seguito le principali fattispecie richiamate implicitamente dall'art. 25-octies. 1:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

“Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sè o a altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

- **Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001)**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, primo comma, D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15)**

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato”.

Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisce o raccoglie fondi nell'intento di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati elencati nell'allegato; (b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione, o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

2. (a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

(b) Lo Stato Parte che cessa di far parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere uno dei reati di cui ai commi (a) o b) del medesimo paragrafo 1).

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere il reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque: (a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; (c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: (i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune della disciplina, imperniata non sulla tipologia del reato ma sulla finalità perseguita; ed è dunque diretto a coprire ogni fattispecie residua anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

5.3 Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-octies, 25-octies.1 e 25-quater del D.Lgs. 231/01

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 25-octies, 25-quater e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria ²⁵	Sanzione Interdittiva
Art. 25-octies del Decreto		
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25-quater del Decreto		

²⁵ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria²⁵	Sanzione Interdittiva
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/01.</p>
Art. 25-quater del Decreto		
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.</p>
Art. 25-octies.1 del Decreto		
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

5.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Decreto, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsti dagli artt. 25-*quater*, 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte (c.d. *risk assessment*), il Consorzio ha identificato, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

In particolare, il Consorzio ha individuato le seguenti "Aree a Rischio Reato":

1. Gestione delle attività amministrative e contabili;
2. Gestione del patrimonio immobiliare;
3. Gestione dei rapporti infragruppo;
4. Selezione e sviluppo del personale;
5. Gestione amministrativa del personale.
6. Gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, il Consorzio ha individuato altre aree di rischio. Segnatamente, trattasi di quelle aree in cui può venire ad esistenza uno dei reati-presupposto del delitto di autoriciclaggio.

Al riguardo, in particolare, si segnala che la maggioranza dei reati che possono generare proventi – e che, quindi, possono costituire reati-presupposto dell'autoriciclaggio – è già oggetto di norme interne e di presidi posti ad evitare il rischio di loro verifica, in quanto oggetto di interesse nel modello organizzativo anche ai fini del D.Lgs. 231/01 (si pensi, ad esempio, alla corruzione, alle false comunicazioni sociali o alla manipolazione del mercato e, da ultimo, ai reati tributari, ecc.). Per detti illeciti, dunque, si fa rinvio ai presidi indicati nelle rispettive parti speciali allegate al presente modello organizzativo.

Sempre con riferimento al reato di autoriciclaggio, si ritiene che presidi idonei a prevenire la commissione del suddetto reato siano la massima segregazione delle funzioni e dei poteri di spesa unitamente alla massima trasparenza e tracciabilità dei flussi monetari e finanziari. Sul punto, in particolare, si rinvia a quanto meglio già indicato nella Parte Generale del Modello alle sezioni 6.5.5 (Il sistema di poteri - procure e deleghe) e 6.5.6. (Gestione dei flussi finanziari di Crédit Agricole Group Solutions).

5.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili rientranti nelle **Aree a Rischio Reato** sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies*, 25-*quater* e 25-*octies.1* del Decreto);
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati sopra indicati.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, individuati al precedente paragrafo 2, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle **Aree a Rischio Reato** individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, di quelli previsti dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Policy Antiriciclaggio e dall'allegato Testo Unico Antiriciclaggio, dal presente Modello e dalle specifiche Normative aziendali nell'ambito dei suddetti comportamenti. In particolare, è fatto divieto di:

- nella consapevolezza o nel dubbio della provenienza illecita di beni, denaro o altre utilità, ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare questi ultimi;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, con particolare riferimento al trasferimento di denaro contante e in relazione all'emissione o accettazione di assegni bancari, postali e circolari;
- utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dal contante, nonché alterarli o falsificarli per ottenere trasferimenti di denaro non autorizzati;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o comunque procurate per sé o altri apparecchiature, programmi o dispositivi informatici atti alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- procurare o importare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici finalizzati, per via delle loro capacità tecniche e di progettazione, alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali altrui.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti l'operatività aziendale ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui Soci e sugli Amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Collaboratori esterni con i quali il Consorzio ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni *intercompany*, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, individuati al precedente paragrafo 2, i destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle **Aree a Rischio Reato** individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, di quelli previsti dal Codice Etico, Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, dal presente Modello e dalle specifiche Normative aziendali e in particolare è fatto obbligo di:

- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. A tal fine, vengono presi in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Black List²⁶.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

²⁶ Si intendono le liste pubbliche emanate in ambito nazionale ed internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, liste ONU, UE, OFAC, MEF, ABI-UIF), nelle quali vengono censite persone fisiche e giuridiche, per le quali deve essere posta una particolare attenzione nel caso di un eventuale coinvolgimento in operazioni o rapporti con detti soggetti.

5.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** di seguito esplicitate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o di altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

5.6.1 Aree a rischio

5.6.1.1 Gestione delle attività amministrative e contabili

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) registrazioni di contabilità generale (ivi compresa l'attività di movimentazione dei flussi finanziari), (ii) gestione delle attività di contabilizzazione e di controllo delle quadrature (iii) supporto operativo di rete.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità:

- dell'effettuazione dei controlli amministrativi e contabili di propria competenza sull'operato dei Servizi (es. supporto sistemi di pagamento, ecc.);
- dell'esecuzione, per conto di terzi, delle attività amministrative, contabili e di supporto operativo riferite agli strumenti finanziari.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate a Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001).

Per "strumenti di pagamento diversi dal contante" si intendono, a titolo esemplificativo: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento (e.g. carta di credito, carta di debito, carta prepagata), servizi di pagamento in internet (e-payments), pagamenti su dispositivi portatili (m-payments, inclusi pagamenti tramite applicazioni installabili su telefoni cellulari o altri dispositivi mobili che consentono l'inserimento virtuale e l'utilizzo di carte di pagamento; associazione di carte di pagamento alla sim card; addebito a valere sul credito telefonico).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- omessa o infedele registrazione di dati contabili finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza del costo/ricavo per la realizzazione di disponibilità extracontabili;
- costituzione illecita di provviste di denaro autorizzando l'emissione di fatture attive e incasso di corrispettivi a fronte di servizi non prestati, in tutto o in parte, e impiego, sostituzione o trasferimento di tali provviste in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa;

- utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. bonifico, addebito diretto, carte di pagamento) nell'interesse o a vantaggio del Consorzio. A titolo esemplificativo, al fine di ottenere utilità tramite condotte corruttive attuate mediante la movimentazione di flussi finanziari a valere su conti di titolarità del Consorzio e tramite l'utilizzo indebito di detti strumenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività amministrative e contabili;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività amministrative e contabili, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività amministrative e contabili. Tali attività riguardano tra l'altro:
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - la verifica di corrispondenza tra gli importi presenti in fattura e la documentazione a supporto della registrazione contabile;
 - il monitoraggio e le quadrature addebiti SEPA (Sepa Direct Debit);
 - la previsione di controlli contabili finalizzati alla quadratura dei conti delle procedure su cui transitano i flussi e i movimenti generati nell'ambito della gestione contabile della monetica (es. carte prepagate Cartasi, POS, transazioni carte EasyCash, ecc);
 - le verifiche sui bonifici in entrata da altri istituti (SCT) e (BIR) e in uscita verso altri istituti, nonché gestione di storni, riaccrediti, scarti e rettifiche di valuta;
 - l'obbligo di trasmissione alle competenti strutture di Capogruppo, nel rispetto di specifiche tempistiche, delle informazioni di natura contabile nell'ambito delle chiusure periodiche del conto economico;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di produzione dei dati per la contabilità analitica ed i report gestionali, anche tramite il supporto del sistema informativo adottato;
 - la verifica sistematica dei driver e dei diversi file di input richiesti a tutte le strutture organizzative fornitrici dei servizi oppure owner dei costi nell'ambito dei controlli di contabilità industriale;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
 - l'adozione degli opportuni provvedimenti volti alla regolarizzazione delle eventuali anomalie riscontrate;
 - la comunicazione tempestiva alla competente funzione aziendale di Capogruppo di ogni evento rilevante ai fini dell'attività nell'interesse del Consorzio;
 - con specifico riferimento alle attività di contabilizzazione e di controllo delle quadrature:
 - il monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito della presente Area a rischio;
 - la quadratura contabile e riconciliazione dei dati nell'ambito delle attività amministrative su strumenti finanziari interessati, nonché l'esecuzione dei controlli operativi e di secondo livello (es. operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari derivati, ecc);
 - il controllo e la riconciliazione dei saldi in quote dei singoli sottoscrittori presenti in contabilità con i saldi trasmessi dalle SGR/Sicav;
 - il controllo e riconciliazione giornaliera delle posizioni in titoli tra i dati presenti in contabilità e quelli segnalati con l'estratto conto dalle depositarie corrispondenti;
 - il controllo e riconciliazione trimestrale della coincidenza dei saldi titoli presenti nella contabilità e gli estratti conto ricevuti dalle depositarie emittenti;

- l'elaborazione, controllo e contabilizzazione di ogni flusso economico maturato ad ogni evento previsto dai contratti dei derivati-otc in essere;
 - l'espletamento delle attività di post trading, amministrative e contabili, riguardanti l'operatività sui mercati finanziari, italiani e internazionali, dei titoli, dei cambi, dei derivati regolamentati e derivati otc;
 - l'obbligo di segnalazioni al Trade Repository;
 - la previsione di report elaborati dal Consorzio (fornitore) riguardanti elementi afferenti ad operazioni interbancarie, operazioni in cambi, gestione liquidità e regolamento e trasferimento titoli;
- con specifico riferimento alle attività di supporto operativo di rete:
- le verifiche (es. verifica validità documenti d'identità, ricezione bonifico, requisiti, identificazione cliente) finalizzate all'apertura online di conti correnti e carte;
 - il presidio sulle attività di gestione dei processi operativi e contabili accentrati riferiti ai servizi Online;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.6.1.2 Gestione del patrimonio immobiliare

La presente Area a Rischio Reato, è da considerarsi relativa alla attività connesse alla gestione delle attività amministrative sugli immobili (es. locazioni).

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di curare i progetti di natura immobiliare, in linea con la strategia definita dal Gruppo, garantendo la pianificazione e realizzazione degli interventi sugli immobili. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- assicurare, per quanto di competenza, la gestione proattiva del patrimonio immobiliare del Gruppo;
- garantire la contrattualizzazione, la gestione e l'efficiente utilizzo degli immobili in locazione attiva e passiva ad uso strumentale e non.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2, D.Lgs 231/2001).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- l'attività criminosa potrebbe realizzarsi nel caso di acquisizione/vendita/affitto di un immobile, nella mancata esecuzione delle verifiche sul potenziale acquirente/venditore (potenzialmente legato ad associazioni terroristiche) al fine di ottenere un vantaggio sul prezzo di vendita/acquisto/affitto;
- l'attività criminosa potrebbe realizzarsi nel caso di vendita di un immobile, il cui acquirente consenta l'effettuazione del pagamento attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita;

- utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. bonifico) nell'interesse o a vantaggio del Consorzio. A titolo esemplificativo, al fine di ottenere utilità tramite condotte corruttive/alterazioni di valore delle operazioni attuate mediante la movimentazione illecita di flussi finanziari a valere su conti di titolarità del Consorzio e tramite l'utilizzo indebito di detti strumenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione del patrimonio immobiliare;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica, tramite appositi applicativi e attraverso una apposita *due diligence* della controparte coinvolta, dei rischi associati alla transazione immobiliare e di eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine alla stessa (ad es. segnalazioni antiriciclaggio, verifiche della controparte in tema di Parti correlate a cura della Funzione competente, ecc.);
 - il presidio e monitoraggio sulla gestione amministrativa e contabile relativa al Budget del Servizio ed alle relative attività riguardo al Ciclo Passivo delle spese inerenti alla Gestione degli immobili;
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di natura immobiliare (es. Fatture, contratti, ecc.);
 - nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica mensile mediante un riepilogo complessivo che riporta le numeriche relative a fatture da emettere, fatture emesse e fatture sospese al fine di monitorare la completezza dell'attività di emissione delle stesse (es. locazioni attive, ecc.);
 - nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica a campione della conformità delle fatture prodotte per ogni singola operazione rispetto a quanto contrattualizzato (es. locazioni attive, ecc.);
 - una profilazione degli accessi agli applicativi informatici, utilizzati per disporre i pagamenti relativi ad eventuali adempimenti amministrativi derivanti dalla gestione immobiliare, a disposizione del solo personale autorizzato (definito in coerenza con i ruoli e responsabilità definiti nell'ambito delle attività di gestione della spesa connessa al patrimonio immobiliare). L'accesso a tali applicativi è protetto da apposite chiavi di sicurezza (e.g. username, password);
 - la gestione, per quanto di competenza, delle attività di negoziazione con le controparti e di predisposizione del contratto secondo i poteri di firma;
 - la verifica dei poteri di firma (es. richiesta della Visura Camerale di controparte o di adeguata certificazione);
 - l'approvazione formale e la sottoscrizione degli atti che impegnano contrattualmente il Consorzio, in proprio o in nome e per conto delle società del Gruppo, da parte di soggetti debitamente facoltizzati;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
 - l'obbligo di fornire/richiedere alle Società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.6.1.3 Gestione dei rapporti infragruppo

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione dei rapporti infragruppo (ivi inclusa la gestione del processo di *costing* e *pricing* dei servizi erogati).

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio, oltre che attività esternalizzate dalla Capogruppo e/o dalle Società del Gruppo al Consorzio e ad attività che il Consorzio ha esternalizzato alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- pagamento di servizi ricevuti da altre società del Gruppo tramite l'impiego di denaro proveniente da attività illecite.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti infragruppo;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito dei rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Le attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica in ordine alla correttezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo, nonché di tutta la documentazione a supporto delle attività (es. monitoraggio SLA, ecc.)
 - la definizione di un flusso informativo verso i vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo;
 - la verifica sistematica dei driver e dei diversi file di input richiesti a tutte le strutture organizzative fornitrici dei servizi oppure *owner* dei costi nell'ambito dei controlli di contabilità industriale;
 - la verifica che i dati ricevuti dalla funzione erogante siano completi e indicati nel formato/con le modalità concordate;
 - la definizione, per ogni Service Agreement di:
 - caratteristiche del/i Servizio/i fra di loro omogenei per caratteristiche tecniche (elenco dettagliato delle attività che saranno prestate al Cliente, eventuali vincoli normativi, etc.);
 - modalità specifiche di erogazione di ciascun Servizio (ambiti temporali, strumenti utilizzati, ecc.);
 - eventuali indicatori di performance (*Key Performance Indicators*, anche "KPI") per la valutazione della qualità dei Servizi, ove prevista;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio o dalle altre Società del Gruppo secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico da/verso il Consorzio o altre Società del Gruppo al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA); tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.6.1.4 Selezione e sviluppo del personale

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione del personale.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di definire la copertura del fabbisogno quali/quantitativo di risorse, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Capogruppo e secondo le indicazioni della Direzione Generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità, per quanto di competenza, di:

- collaborare con la funzione HR della Capogruppo alla definizione della copertura del fabbisogno di risorse, nel rispetto della pianificazione degli organici definita dalla Capogruppo e delle esigenze di copertura che si manifestano nel tempo;
- proporre la mobilità delle risorse nell'ambito dei limiti di competenza, in una logica di interscambio tra le diverse strutture aziendali del Consorzio ed in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti;
- fornire alla Capogruppo, nei modi e nei tempi definiti dalla medesima, tutte le informazioni finalizzate alla predisposizione della reportistica istituzionale;
- proporre, alle funzioni della Capogruppo, i percorsi di sviluppo delle Risorse.

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati (ad es. attività di ricerca, selezione).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopra citati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- omessa verifica, in concorso con altre strutture, in fase di selezione del personale dei dati necessari a verificare se il potenziale candidato risulti incluso nelle "*Black List*" che individuano soggetti legati a associazioni terroristiche;
- assunzione di persone che si rivelino connesse ad attività con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nell'interesse o a vantaggio del Consorzio (ad es. successiva instaurazione/ mantenimento di relazioni d'affari con persone/ enti collegati direttamente o indirettamente al soggetto assunto).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di propria competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione della selezione e sviluppo del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione della selezione e sviluppo del personale, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione della selezione e valutazione del personale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale delle assunzioni;
 - la individuazione del profilo della risorsa da ricercare, nonché il corretto screening dei candidati in possesso dei requisiti necessari, attraverso la tempestiva comunicazione delle principali caratteristiche di ruolo/individuali attese per l'efficace copertura della ricerca avviata;
 - la selezione dei candidati sulla base di criteri di oggettività, competenza, professionalità e pari opportunità, nel rispetto della normativa in materia;
 - il coinvolgimento di referenti interni che garantiscano il corretto svolgimento delle attività previste dal processo di selezione;
 - obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;

- la presenza di un reporting periodico dalla Capogruppo (fornitore) verso il Consorzio (cliente) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.6.1.5 Gestione amministrativa del personale

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione amministrativa del personale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie e di gestione anagrafica dei Dipendenti, il calcolo e pagamento di salari, stipendi e corrispettivi, la gestione di trasferte, i rimborsi spese ecc.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha la responsabilità di:

- eseguire il payroll e gestire i database anagrafici del Consorzio e delle società clienti relativamente a Dipendenti, amministratori;
- analizzare ed applicare le novità normative e contrattuali negli ambiti di competenza;
- effettuare, tramite un fornitore esterno, la gestione amministrativa dei Fondi Pensione a prestazione definita presenti nelle aziende delle società clienti.

Tale Area a Rischio Reato interessa attività proprie del Consorzio e attività che vengono fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo, alle società del Gruppo e ad altre società clienti sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- impiego di denaro di provenienza illecita, per il pagamento di stipendi, salari o *benefits* aziendali;
- erogazione di stipendi a personale collegate ad associazioni terroristiche, precedentemente assunto;
- utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. bonifico) nell'interesse o a vantaggio del Consorzio. A titolo esemplificativo, al fine di ottenere utilità tramite condotte corruttive/alterazioni di valore delle operazioni attuate mediante la movimentazione illecita di flussi finanziari a valere su conti di titolarità del Consorzio e tramite l'utilizzo indebito di detti strumenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione amministrativa del personale, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;

- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - le verifiche di completezza e correttezza dei dati elaborati nell'ambito dei versamenti F24 (es. quadrature fiscali e previdenziali);
 - la verifica mensile della corretta produzione dei cedolini di tutte le società in perimetro. Le verifiche riguardano:
 - o dati globali dei cedolini di ogni Società (verifica dell'importo complessivo, rispondenza del numero dei dipendenti, dati previdenziali e fiscali del mese di riferimento);
 - o variazioni retributive di tipo massivo elaborate in automatico dagli applicativi (es. anticipi TFR, assegni familiari);
 - o liquidazioni di voci retributive *una tantum* richieste dai Dipendenti;
 - o quadrature contabili dei pagamenti eseguiti per conto terzi ovvero a favore delle Organizzazioni sindacali;
 - o coerenza delle RAL oggetto di variazione rispetto al mese precedente e dei prospetti paga del top management;
 - o indennità di rischio/reggenza;
 - o quadrature contabili sulle trasferte;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare:
 - o le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei Dipendenti;
 - o le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - o le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile di funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;
 - attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - attività di verifica, anche a campione, dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
 - il controllo analitico di correttezza delle contribuzioni e del TFR versato mensilmente ai Fondi Pensione;
 - il controllo analitico di correttezza degli archivi di paga, inerenti ai Fondi Pensione, utili alle elaborazioni annuali obbligatorie; attività di verifica di correttezza e completezza, nonché il monitoraggio dei dati inseriti negli appositi applicativi (controlli a campione e specifici, anche ex post);
 - una profilazione degli accessi agli applicativi informatici, utilizzati per disporre i pagamenti relativi ad eventuali adempimenti derivanti dalla gestione del personale, a disposizione del solo personale autorizzato (definito in coerenza con i ruoli e responsabilità definiti nell'ambito delle attività di gestione del personale). L'accesso a tali applicativi è protetto da apposite chiavi di sicurezza (e.g. username, password);
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.6.1.6 Gestione dei Sistemi Informativi

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse allo sviluppo, gestione e utilizzo di sistemi informativi.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la responsabilità di assicurare il governo del sistema informativo del Gruppo e dello sviluppo informatico delle applicazioni "Core" e "Digital" del sistema informativo del Gruppo, in coerenza con le strategie, gli obiettivi e le regole organizzative condivise con il Gruppo stesso e le società clienti e nel rispetto dei criteri di integrazione, efficacia ed efficienza del sistema informativo.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio fornite in *outsourcing* dallo stesso alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001).

Per "strumenti di pagamento diversi dal contante" si intendono, a titolo esemplificativo: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento (e.g. carta di credito, carta di debito, carta prepagata), servizi di pagamento in internet (e-payments), pagamenti su dispositivi portatili (m-payments, inclusi pagamenti tramite applicazioni installabili su telefoni cellulari o altri dispositivi mobili che consentono l'inserimento virtuale e l'utilizzo di carte di pagamento; associazione di carte di pagamento alla sim card; addebito a valere sul credito telefonico).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione dei reati sopraccitati può essere così descritta:

- utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. bonifico, addebito diretto, carte di pagamento) nell'interesse o a vantaggio del Consorzio. A titolo esemplificativo, al fine di ottenere utilità tramite condotte corruttive attuate mediante la movimentazione di flussi finanziari a valere su conti di titolarità del Consorzio e tramite l'utilizzo indebito di detti strumenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei sistemi informativi;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei sistemi informativi, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche di sicurezza dei sistemi informativi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle politiche di sicurezza;
 - la verifica della corretta segregazione delle abilitazioni di accesso al sistema;
 - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
 - l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;

- la rilevazione circa l'efficacia delle misure di sicurezza tramite la conduzione di controlli permanenti dedicati;
 - la manutenzione dei sistemi e sottosistemi tecnologici di natura *hardware* e *software* a supporto dei servizi applicativi e dell'infrastruttura di comunicazione;
 - il salvataggio e la conservazione dei dati memorizzati negli archivi e nelle librerie dei programmi anche per conto del Cliente;
 - la previsione blocchi automatici e manuali seguiti da opportune analisi, qualora si dovesse verificare un sinistro (es. per frode) in ambito gestione carte;
 - la verifica di correttezza e completezza della documentazione creata a supporto del sinistro, richiedendo eventuali integrazioni alle funzioni coinvolte;
 - i controlli, mediante appositi applicativi, finalizzati a rilevare il profilo comportamentale del titolare della carta e le modalità con cui sono avvenute le operazioni di frode contestate mediante i relativi tracciati;
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA).
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.6.1.7 Gestione delle operazioni su strumenti finanziari

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività di supporto e gestione, per conto di terzi (es. Banca), delle operazioni su strumenti finanziari, con particolare riferimento alle attività di carattere amministrativo.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- garantire l'esecuzione delle attività amministrative, contabili e di supporto operativo riferite agli strumenti finanziari;
- gestire le attività di *settlement* e amministrative del portafoglio.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionate sono:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati sopracitati potrebbero configurarsi, in concorso con altre Strutture delle Società del Gruppo tramite l'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. bonifico) nell'interesse o a vantaggio del Consorzio. A titolo esemplificativo, al fine di ottenere utilità tramite condotte corruttive/alterazioni di valore delle operazioni attuate mediante la movimentazione illecita di flussi finanziari a valere su conti di titolarità del Consorzio e tramite l'utilizzo indebito di detti strumenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, definiti dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni

aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione delle operazioni su strumenti finanziari;

- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione delle operazioni di carattere amministrativo su strumenti finanziari, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione delle operazioni di carattere amministrativo su strumenti finanziari. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'esecuzione delle disposizioni di regolamento delle operazioni in strumenti finanziari negoziate dalla Clientela Istituzionale direttamente sui mercati finanziari, nonché delle operazioni concluse dalla tesoreria di Gruppo sul mercato Money Market;
 - i controlli di correttezza e completezza, mediante apposito applicativo, dei dati/informazioni elaborate nell'operativa in strumenti finanziari;
 - il monitoraggio in merito all'operato degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito della presente Area a Rischio;
 - i controlli, nell'ambito del trasferimento titoli, volti all'accertamento effettivo del soggetto avente diritto al trasferimento;
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

5.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

6 Parte Speciale “F” – Reati di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento

6.1 Funzione della Parte Speciale F

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*bis* del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)²⁷.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all'*information technology*.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell'ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi-reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

²⁷ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

6.2 Le Fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, l'art. 25-bis del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” (art. 453 c.p.)**

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolo successivo essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)**

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se gli stessi valori sono stati ricevuti in buona fede.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

6.3 Le Sanzioni previste in relazione all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'articolo 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ²⁸	Sanzione Interdittiva
Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Alterazione di monete (art.454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.)	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo.	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

²⁸ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)	Da 100 a 300 quote	Nessuna
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non superiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà per i casi previsti ex art. 453 c.p. Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà, per i casi previsti ex art. 454 c.p..	Per un periodo non superiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

6.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse alla:

- gestione dei valori e ogni attività inerente la trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero;
- alle attività di creazione da parte del Consorzio di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o servizi.

Il Consorzio ha individuato come "**Aree a Rischio Reato**", la (i) Gestione delle attività operative connesse al contante e ai valori e la (ii) gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

6.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento previsti dall'articolo 25-*bis* del Decreto, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "**Aree a Rischio Reato**" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalla Normativa Aziendale e di Gruppo in materia vigente, quali:

- effettuazione di un primo esame di controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo, al momento della ricezione delle stesse;
- esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e, in particolare, compilazione e trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" delle monete e delle banconote in euro, di cui al D.M. 1 marzo 2002, al Provvedimento della Banca d'Italia 2002, come parzialmente modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 15 marzo 2006;
- la conservazione di un adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

- porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come reato di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- introdurre nello Stato ed utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati;
- detenere, ricevere e mettere in circolazione monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ai seguenti obblighi:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- rispettare puntualmente le procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- ritirare immediatamente dalla circolazione monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia anche il solo sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsurcer*.

6.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

6.6.1 Aree a rischio reato

6.6.1.1 Gestione delle attività operative connesse al contante e ai valori

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse all'approvvigionamento e/o il riversamento e la contazione di contante (banconote e moneta) e di valuta estera nei confronti delle Filiali del Cliente.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio assicura inoltre l'evasione delle richieste di ritiro/trasporto/consegna di valori diversi tramite la gestione dei rapporti con i fornitori terzi.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce a Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- ricezione di monete falsificate al fine della messa in circolazione;
- messa in circolazione di taluni valori, pur dubitando della loro autenticità al momento della ricezione e senza avere conoscenza certa della loro falsità, nell'intento di evitare pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità degli stessi alle Autorità competenti;
- omissione di attività di verifica e di controllo, in concorso con altre funzioni, e conseguente messa in circolazione di valori in relazione ai quali ci sia un sospetto circa la loro autenticità, anche senza avere conoscenza certa circa la loro falsità.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione delle attività operative connesse al contante e ai valori;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività operative connesse al contante e ai valori, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante
- attività di verifica connesse alle attività operative connesse al contante e ai valori. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'autorizzazione di soggetti a ciò facoltizzati, alla stipula di rapporti contrattuali con intermediari addetti alla lavorazione dei valori;

- l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle attività di controllo per il riconoscimento di monete eventualmente contraffatte o alterate, provvedendo eventualmente alla segnalazione;
- la dotazione di appositi strumenti per il controllo dell'autenticità delle banconote;
- lo svolgimento di attività di formazione periodica, anche attraverso canali e-learning dedicati, del personale concernente le principali problematiche inerenti al riconoscimento e la gestione di eventuali monete e banconote false;
- la previsione di un *iter* procedurale e specifici controlli in merito all'approvvigionamento ai clienti (es. GDO, ecc.), mediante apposito applicativo;
- la verifica di correttezza e accuratezza dei dati relativi alle operazioni (es. approvvigionamento/ritiro banconote) effettuate mediante apposito applicativo, nonché verifica della corrispondenza tra la rendicontazione ricevuta dalle filiali, riguardo sovvenzioni e ritiri e l'evasione delle stesse;
- la previsione di un blocco automatico a sistema per le richieste di sovvenzione non autorizzate dalla Direzione Regionale di competenza entro i termini prestabiliti;
- la previsione, in caso di sospetta falsità, di una documentazione relativa alla rilevazione del sospetto di falsità composta da: (i) il verbale redatto dalla funzione che ha riscontrato la potenziale falsità, (ii) fotocopia delle banconote sospette, (iii) fotocopia fascetta della mazzetta in cui la banconota sospetta era contenuta, (iv) fotocopia distinta di versamento della Filiale;
- la previsione di un sistema automatico di riconoscimento di errori/anomalie nello svolgimento, mediante applicativo, delle attività connesse al contante e ai valori, nonché nello svolgimento dell'*iter* di gestione dei falsi;
- l'obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

6.6.1.2 Gestione dei Sistemi Informativi

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di gestione e utilizzo dei sistemi informativi, con particolare riferimento ad hardware e software per l'utilizzo di dispositivi per il ricircolo del contante.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha la responsabilità di assicurare il governo del sistema informativo del Gruppo e dello sviluppo informatico delle applicazioni "Core" e "Digital" del sistema informativo del Gruppo, in coerenza con le strategie, gli obiettivi e le regole organizzative condivise con il Gruppo stesso e le società clienti e nel rispetto dei criteri di integrazione, efficacia ed efficienza del sistema informativo.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio e attività che vengono fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo, alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati possono essere così descritte:

- omissione di attività di verifica e di controllo del sistema informatico deputato (e.g. software) al funzionamento dei dispositivi impiegati per il ricircolo del contante, in concorso con altre funzioni, e conseguente messa in circolazione di valori in relazione ai quali ci sia un sospetto circa la loro autenticità, anche senza avere conoscenza certa circa la loro falsità, al fine di ottenere un interesse o vantaggio (e.g. risparmio di costi).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei sistemi informativi;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei sistemi informativi, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi, Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la previsione di un monitoraggio trimestrale – mediante apposita scheda di controllo - della conformità delle configurazioni Hardware e Software delle apparecchiature per il ricircolo del contante. In particolare vengono attenzionati i seguenti elementi di controllo: (i) numero totale del parco macchine con funzionalità di ricircolo del contante attive presso le filiali, (ii) numero di macchine con software conforme e (iii) numero di macchine con hardware conforme;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere informazioni, dati, e programmi informatici trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
 - la manutenzione dei sistemi e sottosistemi tecnologici di natura hardware e software a supporto dei servizi applicativi e dell'infrastruttura di comunicazione;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la classificazione dei beni dei sistemi informativi adottati dal Gruppo;
 - l'effettuazione di periodiche attività di *backup* e ripristino dei dati;
 - la verifica della corretta segregazione degli accessi a sistema;
 - il salvataggio e la conservazione dei dati memorizzati negli archivi e nelle librerie dei programmi anche per conto del Cliente;
 - l'attivazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
 - l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
 - la rilevazione, da parte della competente funzione, circa l'efficacia delle misure di sicurezza tramite la conduzione di controlli permanenti dedicati;
 - la verifica delle configurazioni di sicurezza delle risorse informatiche. In particolare sono previste le seguenti attività eseguite periodicamente sulla base delle politiche di sicurezza del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia: (i) vulnerability test, (ii) penetration test, (iii) web application test;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione degli *user id* e delle *password*;
 - l'adozione di sistemi di protezione antivirus e antispam;
 - l'obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);

- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

6.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

7 Parte Speciale “G” – Reati contro la personalità individuale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Razzismo e Xenofobia – Frode in competizioni sportive – Contrabbando

7.1 Funzione della Parte Speciale G

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-*quater.1*, 25-*quinquies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)²⁹.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza.

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto ad ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

7.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dagli artt. 25-*quater.1*, 25-*quinquies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001

²⁹ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, **agli artt. 25-quater.1, 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-sexiesdecies**³⁰ del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque pratici operazioni di mutilazione degli organi genitali femminili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p., primo e secondo comma)**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

³⁰ Nell'ambito dei reati di contrabbando, è stato modificato l'art. 301, comma 1, del DpR 43/1973 in materia di **contrabbando**, al fine di consentire (in caso di impossibilità di ricorso alla confisca diretta) la confisca per equivalente di somme di denaro, beni ed altre utilità, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle

condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, per la prestazione di attività lavorative, sessuali ovvero di accattonaggio o comunque illecite che ne comportano lo sfruttamento.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p., primo comma)**

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Il suindicato reato punisce con la reclusione fino a 6 anni e con la multa fino a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, colui che:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

• **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) *se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*".

Il suindicato reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di commettere i reati richiamati, adesci (i.e. qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'impiego di internet o altre reti o mezzi di comunicazione) un minore di anni 16.

• **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012)**

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, non rinnovato, revocato o annullato se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al 3 comma dell'art. 603-bis c.p. (ovvero esposizione dei lavoratori intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

• **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, comma 12-bis, comma 12-ter, comma 12-quater e comma 12-quinquies D. Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)**

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

[12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui il Datore di Lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

- **Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”

[3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

[3-ter] La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.”

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto – in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione – promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Tale reato è punito con la reclusione fino a 15 anni e con la multa 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

- **Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)**

“[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto favorisca la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al Testo Unico sull'Immigrazione, al fine di trarre un ingiusto profitto dalle condizioni di illegalità dello stesso straniero.

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto propagandi idee fondate sulla superiorità ovvero sull'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È punito inoltre colui che – in qualsiasi modo – istiga la commissione ovvero commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

- **Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)**

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.”

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 - DPR 43/1973)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.”

- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

- **Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.”

- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

- **Altri casi di contrabbando (Art. 292 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

7.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti dagli artt. 25-quater.1, 25-quinquies 25- duodecies e 25-terdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli artt. 25-*quater.1*, 25-*quinquies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies*, del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ³¹	Sanzione Interdittiva
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.);</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 - bis c.p.)</p> <p>Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.);</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater.1</i> e 600-<i>quinquies</i>, c.p.;</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.);</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.),</p> <p>Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater.1</i></p>	Da 200 a 700 quote	Nessuna

³¹ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ³¹	Sanzione Interdittiva
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)		
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	da 300 a 700 quote	Per un periodo non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, e commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12 quinquies D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)	da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna
Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)	Da 100 a 200 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

Reato	Sanzione Pecuniaria ³¹	Sanzione Interdittiva
		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)</p>	<p>Da 260 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973) • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973) • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973) • Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973) • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973) • Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973) • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973) • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973) • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973) • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973) • Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973) 	<p>Da 100 a 400 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

7.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e razzismo e xenofobia previsti dagli artt. 25-*quater*.1, 25-*quinquies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) il Consorzio ha individuato come "**Area a Rischio Reato**" la Selezione e lo sviluppo del personale.

Il Consorzio, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. Gli unici reati in astratto configurabili sembrano essere quelli – potenzialmente comuni a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali – di: (i) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286); (ii) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

7.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "**Aree a Rischio Reato**" individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e dalla Normativa Aziendale e di Gruppo in materia vigente, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne);
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'assunzione di incarichi o all'acquisto di beni e servizi, etc.) con soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro, al lavoro minorile, a quanto disposto in tema di salute e sicurezza (in particolare, con soggetti che si procaccino forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi) ed infine a quanto previsto dalle legge in vigore circa l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno risulta irregolare;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

In aggiunta a quanto sopra previsto, è necessario precisare che:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del soggetto beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti e i Collaboratori esterni devono essere completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti funzioni del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

7.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del MOG, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le funzioni del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

7.6.1 Aree a rischio reato

7.6.1.1 Selezione e sviluppo del personale

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio definisce la copertura del fabbisogno quali/quantitativo di risorse, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Capogruppo e secondo le indicazioni della Direzione Generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità, per quanto di competenza, di:

- collaborare con la Funzione HR della Capogruppo alla definizione della copertura del fabbisogno di risorse, nel rispetto della pianificazione degli organici definita dalla Capogruppo e delle esigenze di copertura che si manifestano nel tempo;
- proporre la mobilità delle risorse nell'ambito dei limiti di competenza, in una logica di interscambio tra le diverse funzioni aziendali ed in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti;
- fornire alla Capogruppo, nei modi e nei tempi definiti dalla medesima, tutte le informazioni finalizzate alla predisposizione della reportistica istituzionale;

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati (ad es. attività di ricerca, selezione).

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- selezione e impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, non rinnovato, revocato o annullato allo scopo di ottenere indebitamente un'utilità;
- utilizzando, assumendo ovvero impiegando manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di propria competenza, e, in generale dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione della selezione e sviluppo del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione della selezione e sviluppo del personale, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;

- attività di verifica connesse alla gestione della selezione e sviluppo del personale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica, al momento dell'assunzione, della regolarità della documentazione fornita dai candidati da parte della competente funzione aziendale;
 - la definizione di regole volte a disciplinare le modalità di predisposizione di un piano formativo per i Dipendenti in linea con i valori espressi dal Codice Etico e di comportamento del Gruppo;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e l'iter di approvazione del piano annuale delle assunzioni;
 - l'individuazione del profilo della risorsa da ricercare, nonché il corretto screening dei candidati in possesso dei requisiti necessari, attraverso la tempestiva comunicazione delle principali caratteristiche di ruolo/individuali attese per l'efficace copertura della ricerca avviata;
 - la selezione dei candidati sulla base di criteri di oggettività, competenza, professionalità e pari opportunità, nel rispetto della normativa in materia;
 - il coinvolgimento di referenti interni che garantiscono il corretto svolgimento delle attività previste dal processo di selezione;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

7.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

8 Parte Speciale “H” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

8.1 Funzione della Parte Speciale H

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)³².

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all'*information technology*.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell'ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi-reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

³² A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

8.2 Le Fattispecie dei Delitti informatici e Trattamento illecito di dati previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis del Decreto, prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)**

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti pubblici, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”.*

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente del Consorzio accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna codici, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*. Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente del Consorzio autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno del Consorzio stesso oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329.

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto “*fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe*” tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente od integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi. La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione. Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche. Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva. Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto *"distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui"*. Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale reato si realizza quando un soggetto *"commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità"*.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica. Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questo reato si realizza quando un soggetto *"mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento"*. Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questo reato si configura quando *"il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o*

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), ciò che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso. Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli files o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

Questo reato si configura quando *"il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato"*.

Tale reato potrebbe configurarsi in ipotesi di commissione in concorso con il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

- **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)³³**

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni."

Più nel dettaglio il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b) (procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici) e di cui al comma 6, lett. a) (procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi) o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lett. c):

- forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza;
- omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

³³ Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.

8.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti informatici e Trattamento illecito di dati

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ³⁴	Sanzione Interdittiva
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqües</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³⁴ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ³⁴	Sanzione Interdittiva
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- <i>quinquies</i> c.p.)		
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Da 100 a 300 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019) ³⁵	Da 100 a 400 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³⁵ *Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.*

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

8.4 Definizioni

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Parte Speciale H:

- **"Delitti Informatici"**: sono i delitti richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto e disciplinati dal codice penale agli artt. 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinqües*, 640-*quinqües*, nonché i *Delitti di cui all'art.1, c. 11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"* ³⁶ ;
- **"Documento informatico"**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni);
- **"Firma elettronica"**: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, co. 1, lett. q, D.Lgs. 82/2005).

³⁶ *Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.*

8.5 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito previsti dall'articolo 24-bis del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse all'utilizzo di sistemi informativi e trattamento dei dati sensibili, il Consorzio ha individuato un'"Area a Rischio Reato":

1. Gestione dei Sistemi Informativi

8.6 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito dell'"Area a Rischio Reato" individuata, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nella politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni, nella politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (username e password) nonché nelle specifiche Normative Aziendali, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal non corretto utilizzo delle risorse informatiche, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività lavorative, nonché custodire e conservare in modo inappropriate le stesse che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso ovvero a banche dati o a parti di esse non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;

- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le funzioni/unità organizzative del Consorzio e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- Riservatezza - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Infine, premesso che i documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere utilizzati dal Personale solo per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati e poi riposti negli archivi dedicati alla loro conservazione, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto delle regole previste per il trattamento di tali dati, di seguito riportate:

- i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari non devono essere lasciati incustoditi. In caso di assenza del personale autorizzato, anche momentaneamente, dalla stanza e/o posto di lavoro è necessario, qualora non vi sia personale addetto alla custodia, chiudere a chiave i locali che ospitano i dati ovvero riporli dentro un armadio/cassetto chiuso a chiave;
- è vietato lasciare dati sensibili o giudiziari su supporti (lavagne o simili) che possano essere visionati da persone non autorizzate;
- la fotocopione di documentazione cartacea contenente dati sensibili o giudiziari deve avvenire solo se strettamente necessaria facendo attenzione a non lasciare gli originali e/o le copie nelle fotocopiatrici;
- i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari non più necessari devono essere resi illeggibili prima di essere cestinati (ad es. macerando i documenti).

8.7 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nell' **Area a Rischio Reato** di seguito trattata. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le funzioni del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza, in relazione ai quali, il Consorzio, verifica nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

8.7.1 Aree a rischio reato

8.7.1.1 Gestione dei Sistemi Informativi

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) gestione e utilizzo dei sistemi informativi (ivi inclusa la gestione delle applicazioni e degli incidenti); (ii) attività connesse allo sviluppo e all'analisi di sistemi informativi; e (iii) gestione della sicurezza informatica.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la responsabilità di assicurare il governo del sistema informativo del Gruppo e dello sviluppo informatico delle applicazioni "Core" e "Digital" del sistema informativo del Gruppo, in coerenza con le strategie, gli obiettivi e le regole organizzative condivise con il Gruppo stesso e le società clienti e nel rispetto dei criteri di integrazione, efficacia ed efficienza del sistema informativo.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio e attività che vengono fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo, alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione- abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-*quinquies* c.p.);
- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati possono essere così descritte:

- alterazione e/o danneggiamento dei sistemi informativi utilizzati dal Gruppo al fine di creare un indebito vantaggio (ad es. inserimento di funzionalità nascoste, c.d. *backdoor*);
- alterazione e/o danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dal Gruppo al fine di creare un indebito vantaggio (ad es. alterazione dei file di log, invio di programmi illeciti e/o virus);
- con specifico riferimento al reato "documenti informatici":

- falsificazione dei dati inseriti nei sistemi informatici utilizzati dal Consorzio per lo svolgimento delle sue attività (ad es. falsificazione o cancellazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, al fine di eliminare le prove di altro reato ovvero falsificazione degli importi dovuti da o verso il Consorzio nei confronti di un terzo).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei sistemi informativi;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei sistemi informativi, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi, Tali attività prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
 - l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere informazioni, dati, e programmi informatici trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare le modalità di utilizzo della posta elettronica, di internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico e diffusione capillare dello stesso a ciascun dipendente e alle terze parti che utilizzano la rete;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la classificazione dei beni dei sistemi informativi adottati dal Gruppo;
 - l'effettuazione di periodiche attività di *backup* e ripristino dei dati;
 - la verifica della corretta segregazione degli accessi a sistema;
 - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
 - il salvataggio e la conservazione dei dati memorizzati negli archivi e nelle librerie dei programmi anche per conto del Cliente;
 - l'attivazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
 - la verifica, da parte della competente funzione, dei dati inseriti in sede di compilazione di richieste di abilitazioni;
 - l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
 - la manutenzione dei sistemi e sottosistemi tecnologici di natura hardware e software a supporto dei servizi applicativi e dell'infrastruttura di comunicazione;
 - con specifico riferimento alle attività di gestione della sicurezza informatica:
 - la rilevazione, da parte della competente funzione, circa l'efficacia delle misure di sicurezza tramite la conduzione di controlli permanenti dedicati;
 - la verifica delle configurazioni di sicurezza delle risorse informatiche. In particolare sono previste le seguenti attività eseguite periodicamente sulla base delle politiche di sicurezza del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia: (i) vulnerability test, (ii) penetration test, (iii) web application test;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione degli *user id* e delle *password*;
 - la presenza di strumenti di monitoraggio del traffico dalla rete esterna alla rete interna (*firewall*);
 - l'adozione di sistemi di protezione antivirus e antispam;

- l'obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

8.8 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

9 Parte Speciale “I” – Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale – Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

9.1 Funzione della Parte Speciale I

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e dell’art. 10 della L.146/2006 e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D.lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività, sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)³⁷.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi-reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

³⁷ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

9.2 Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/01 e dall'Articolo 10 della L. 146/2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3). È tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale ed (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella Legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Reati transnazionali").

La legge definisce il reato transnazionale come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il Consorzio è responsabile per i seguenti reati c.d. "associativi", compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino anche il carattere di transnazionalità, come definito sopra.

Reati di associazione

• **Associazione per delinquere (art. 416, 1°- 5° comma, c.p.)**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

• **Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) anche straniere**

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si

applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)**

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di procurare voti, prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

- **Delitto di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs 286/1998 (Art. 416- sesto e settimo comma c.p.)**

"(...) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Tale reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, nonché i reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs 286/1998.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di

cui al quinto comma del presente articolo”.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, comma 1 e 4, DPR 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. (...)

4) Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (...).”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06**

“1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (...). 4) Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (...). 6) Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale (...). 8) Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e secondo comma dell'articolo 416 c.p.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del c.p.p.)**

“(…) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (...).”

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. n. 286/1998)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del c.p., non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona, nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000€ per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) *sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commetta atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un soggetto nel territorio dello Stato, in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione. Oppure un soggetto commetta atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, commetta tali atti al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorendone la permanenza di questi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 c.p. non costituiscono reato le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della presente Parte Speciale rilevano solo i commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del summenzionato articolo.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a effettuare davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte³⁸ o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, compresa la Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato.

³⁸ La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 1944, n. 224.

9.3 Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dagli artt. 24-*ter* e 25-*decies* del Decreto e dall'art. 10 della L.146/2006 in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria ³⁹	Sanzione Interdittiva
<p>Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-<i>bis</i>, c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)</p> <p>Termini di durata massima delle indagini preliminari (art.</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

³⁹ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria ³⁹	Sanzione Interdittiva
407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 200 a 1000 quote	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.);</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	Da 100 a 500 quote	Nessuna

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

9.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati previsti dagli artt. 24-*ter* e 25-*decies* del Decreto e dell'art. 10 della L.146/2006.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), sono stati valutati gli ambiti e le attività aziendali per le quali potrebbero sussistere i presupposti per la commissione di reati attraverso la modalità di associazione per delinquere o associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzati alla realizzazione di un interesse o un vantaggio per il Consorzio.

I delitti associativi qui considerati possono essere commessi da qualsiasi tipo di ente, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi dell'esistenza del vincolo associativo. Lo stesso per i reati transnazionali che possono essere commessi, in astratto, da qualsiasi ente che svolga attività all'estero. Sulla base di tale analisi, si è valutato che non sussistono ulteriori ambiti aziendali da considerare, oltre a quelli già identificati in relazione alle altre fattispecie di reato contemplate nella Parte Speciale "E" - *Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio - Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* alla quale si rinvia per l'esplicazione dei principi generali e regole specifiche di comportamento (es. verifiche, mediante appositi applicativi, di pregiudizievoli o informazioni sulla controparte contrattuale (es. richiesta di un certificato antimafia da parte del potenziale fornitore esterno). Oltre a quanto sopra esposto, si precisa che, per l'individuazione delle aree di rischio specifiche, delle attività sensibili e dei relativi controlli relativamente ai reati transnazionali ed ai reati di criminalità organizzata, si rimanda, oltre ai principi richiamati all'interno del successivo paragrafo 5, anche a quelli previsti nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, è stata individuata l'"**Area a rischio Reato**" relativa alla Gestione dei rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche, con specifico riferimento alle attività connesse agli adempimenti relativi a controversie giudiziali e stragiudiziali (amministrative, civili, penali, fiscali, giuslavoristiche e previdenziali) e degli accordi transattivi.

9.5 Principi generali di comportamento

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dagli articoli 24-*ter* e 25-*decies* del Decreto e dall'art. 10 della L.146/2006, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, nonché dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e dalla Normativa Aziendale e di Gruppo in materia vigente.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni. Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi indebiti.

Inoltre, come previsto dal Codice Etico e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nei rapporti con i terzi, fornitori e professionisti, il Consorzio ed i Destinatari del Modello sono tenuti ad operare secondo criteri di imparzialità e correttezza, evitando situazioni di conflitti di interesse anche solo potenziale.

Anche nel rapporto con appaltatori, fornitori caratteristici e professionisti, il Consorzio esplicita nei contratti il divieto assoluto di porre in essere qualsiasi comportamento o atto che possa essere collegato a reati di associazione per delinquere.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- adottare particolari cautele con riferimento a rapporti ed operazioni riconducibili a specifici paesi identificati come non cooperativi secondo le indicazioni delle Autorità Pubbliche competenti;
- mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei delitti di Criminalità Organizzata nazionale ovvero anche con carattere di transnazionalità;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale, il Consorzio, e in generale, il Gruppo hanno adottato norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, formale o sostanziale, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, nonché nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- nella Normative e procedure Aziendali e del Gruppo volte a tutelare il Consorzio dalla commissione dei reati transnazionali.

In ogni caso, per ciascuna delle aree aziendali del Consorzio, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno del Consorzio e del Gruppo;
- la scelta di Dipendenti ed eventuali Collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i Dipendenti che realizzano o hanno il sospetto che l'erogazione dei flussi finanziari da essa provenienti possa direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente

Parte Speciale, ne diano immediata comunicazione alla funzione aziendale competente, che a sua volta lo riferirà senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti funzioni del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsurcer*.

9.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nell'**Area a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le funzioni del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

9.6.1 Area a rischio reato

Gestione dei rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche

La presente Area a Rischio è da considerarsi relativa alle attività connesse agli adempimenti relativi a controversie giudiziali e stragiudiziali (amministrative, civili, penali, fiscali, giuslavoristiche e previdenziali) e degli accordi transattivi.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio è responsabile della gestione e trasmissione alle funzioni aziendali competenti di Capogruppo degli atti giudiziari che vengono notificati presso la propria sede Legale, nonché di fornire tempestivamente ogni documento relativo alla controparte (corrispondenza, contratti) che venga richiesto e si renda necessario per la gestione delle procedure di mediazione e delle controversie.

Tale Area a Rischio interessa attività esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento dell'attività sopra menzionata è:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato sopraccitato può essere così descritta, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- induzione, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio e dalla Capogruppo, per gli ambiti di propria competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione dei rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche. Tali attività, per quanto di competenza del Consorzio, prevedono tra l'altro:
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'*iter* autorizzativo degli accordi transattivi;
 - la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale del Consorzio;

- la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
- il sistematico monitoraggio delle controversie in corso;
- l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dalla Capogruppo (fornitore) al Consorzio (cliente) e al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

9.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere/rendere mendaci dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

10 Parte Speciale “L” – Delitti contro l’industria e il commercio

10.1 Funzione della Parte Speciale L

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall’art. 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività, sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁴⁰.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricévute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi-reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

⁴⁰ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

10.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all'art. 25-bis.1 del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, produttiva o finanziaria compia illecitamente atti di concorrenza con minaccia o violenza.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

10.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁴¹	Sanzione Interdittiva
<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)</p>	Da 100 a 500 quote	Nessuna
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	Da 100 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁴¹ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

10.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione dell'attività sensibili connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi (ricerca e selezione fornitori, formalizzazione dei rapporti, emissione e gestione di Ordine di Acquisto), il Consorzio ha individuato un "**Area a Rischio Reato**", di seguito elencata:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi.

10.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "**Aree a Rischio Reato**" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali e di Gruppo in materia vigenti, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di esclusiva di terzi;
- ottenere dai rispettivi titolari e/o da coloro che concedono la licenza dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
 - essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violino alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - impegnarsi a manlevare e tenere indenne il Consorzio da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale che gli potesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
 - includere, nel caso di marchi concessi in licenza, apposite clausole contrattuali nel contratto di licenza, tramite cui il terzo garantisce la piena disponibilità del segno distintivo e si obbliga a manlevare il Consorzio da qualsiasi eventuale pretesa di terzi al riguardo;

- verificare, prima della stipula di un contratto di concessione in licenza di un marchio, la veridicità delle dichiarazioni di proprietà o di disponibilità dei segni distintivi effettuati dal concedente la licenza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti funzioni del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsurcer*.

10.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato** e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le funzioni del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

10.6.1 Aree a rischio reato

10.6.1.1 Gestione degli acquisti di beni e servizi

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ricerca e selezione di fornitori, la formalizzazione dei relativi rapporti, l'emissione e gestione di ordini di acquisto ecc.

Nel contesto delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- garantire l'adozione delle "*best practice*" professionali con riferimento alle tutele contrattuali e al contenimento dei costi degli approvvigionamenti;
- garantire la gestione della logistica del Gruppo;

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- messa in circolazione di beni con marchio noto o altri segni distintivi contraffatti, cagionando in tal modo un nocumento all'industria nazionale / inducendo in errore il terzo, nell'interesse o a vantaggio del Consorzio (ad esempio valorizzare l'immagine commerciale del Consorzio a costi contenuti);
- utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia quei mezzi quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a impedire o turbare le normali pratiche commerciali, al fine di procurare un vantaggio per il Consorzio (es. ottenere condizioni contrattuali più favorevoli per l'acquisto di beni e servizi).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio, per gli ambiti di propria competenza, e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione degli acquisti di beni e servizi;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - le verifiche preliminari sui fornitori vengono svolte tramite infoprovider esterni, l'utilizzo di tool aziendali e tramite l'acquisizione di autocertificazioni/documenti/informazioni da parte degli stessi fornitori;
 - la verifica al momento del censimento del nuovo fornitore, tramite procedura informatica, che lo stesso non sia presente nelle "Black List";
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione dei contratti di outsourcing relativi ai servizi e/o attività "essenziali";

- la verifica di completezza e correttezza dei documenti funzionali alla stipula finale del contratto di fornitura, anche di concerto con le Funzioni aziendali interessate;
 - l'accettazione da parte dei Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo
 - l'obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

10.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

11 Parte Speciale “M” – Delitti in violazione del diritto d’autore

11.1 Funzione della Parte Speciale M

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall’art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Conorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività, sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁴².

Con particolare riferimento al Conorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Conorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Conorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Conorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricévute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi-reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

⁴² A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

11.2 Le Fattispecie dei delitti previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all'art. 25-novies del Decreto, è prevista una responsabilità degli Enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Articolo 171, (1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto e di altri diritti connessi al suo esercizio"**

"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (...):

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

(omissis)

3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

- **Articolo 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

- **Articolo 171-ter, 1° comma, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

• **Articolo 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

• **Articolo 171-octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati

dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

11.3 Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dall'art. 25-novies del Decreto con riferimento ai reati indicati nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria ⁴³	Sanzione Interdittiva
<p>Tutti i reati previsti dall'art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/01:</p> <p>art. 171, comma 1, lett. a) e 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>art. 171-octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Resta ferma l'applicabilità dell'art. 174-quinquies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633⁴⁴.</p>

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

⁴³ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 174-quinquies, LdA, "1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

11.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti in materia di diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), il Consorzio ha individuato alcune "Aree a Rischio Reato", di seguito elencate:

1. Gestione dei Sistemi Informativi.

11.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di diritto d'autore, previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- b) detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- c) mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- d) violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare sui sistemi informativi utilizzati, programmi non assistiti da valida licenza d'utilizzo;
- b) installare sui sistemi informatici utilizzati, *software* (c.d. P2P, di *files sharing* o *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie;
- c) scaricare sui *personal computer* utilizzati, programmi prelevati da internet o da sistemi *peer to peer*, anche qualora trattasi di *software* gratuiti (*freeware* o *shareware*) salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI);
- d) installare sui *personal computers* utilizzati, apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);
- e) ascoltare sui *personal computer* utilizzati, *file* audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto siano essi memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi.

Pertanto, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- a) utilizzare esclusivamente i *software*, le applicazioni, i *file* e le apparecchiature informatiche fornite e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici utilizzati ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni;
- c) rispettare le *policy* interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- d) custodire le *password* di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- e) non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche utilizzate o dell'archivio informatico, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI);

- f) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI) di dati e di *software* di proprietà;
- g) evitare di trasferire all'esterno e/o trasmettere *file*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- h) qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- i) utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

11.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, e di seguito elencate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

11.6.1 Aree a Rischio Reato

11.6.1.1 Gestione dei sistemi informativi

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) gestione e utilizzo dei sistemi informativi, (ii) gestione della sicurezza informatica, (iii) attività connesse allo sviluppo e utilizzo di sistemi informativi.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la responsabilità di assicurare il governo del sistema informativo del Gruppo e dello sviluppo informatico delle applicazioni "Core" e "Digital" del sistema informativo del Gruppo, in coerenza con le strategie, gli obiettivi e le regole organizzative condivise con il Gruppo stesso e le società clienti e nel rispetto dei criteri di integrazione, efficacia ed efficienza del sistema informativo.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio fornite in *outsourcing* dallo stesso a Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- messa a disposizione del pubblico, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L.633/1941);
- abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) (art. 171-bis L.633/1941);
- abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa, anche esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ovvero promuovendone o organizzando le relative attività illecite (art. 171-ter, primo e secondo comma, L.633/1941).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione del reato possono essere così descritte:

- utilizzo di programmi non originali oppure modifica di programmi originali, al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo del *software* originale.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio del Consorzio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei sistemi informativi;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei sistemi informativi, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe del Consorzio, nonché della normativa interna rilevante (es. iter autorizzativo per le abilitazioni);
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la applicazione di regole volte a disciplinare le politiche generali di sicurezza dei sistemi informativi del Gruppo;
 - la applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
 - la applicazione di regole volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere i dati personali trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
 - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
 - la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
 - la verifica, da parte della competente funzione, dei dati inseriti in sede di compilazione di richieste di abilitazioni;
 - la verifica che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (*personal computers, floppy disc, CD o DVD*) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti;
 - la verifica, in caso di accesso a banche dati esterne e di utilizzo delle informazioni/documenti ivi contenuti, del rispetto di quanto stabilito nel contratto/accordo stipulato con l'autore/costitutore della banca dati medesima (es. utilizzo di codici utente, ecc.);
 - l'installazione di applicativi differenti da quelli rientranti nella dotazione *standard* dei *personal computer* aziendali venga formalmente autorizzata dal responsabile del soggetto richiedente;
 - l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
 - con particolare riferimento alla gestione delle licenze:
 - contestualmente all'acquisto/aggiornamento delle licenze relative al software in uso, è archiviata la documentazione comprovante tali licenze;
 - è previsto il monitoraggio del numero e della scadenza delle licenze software possedute, verificando periodicamente la consistenza tra il numero di licenze disponibili e le copie di software effettivamente installate;
 - è previsto l'inserimento, nelle nuove lettere di assegnazione dei dispositivi di fonia mobile, di una clausola specifica a tutela del software installato e/o che trasferisca verso il dipendente la responsabilità dell'utilizzo del dispositivo stesso in modo non conforme alle disposizioni aziendali;

- è previsto un report "Riepilogo Stato Licenze" che riassume l'elenco dei prodotti software che necessitano di licenza con il relativo numero di utilizzi/installazioni e il totale delle licenze acquistate e lo correda delle necessarie note esplicative;
- è previsto un controllo semestrale a campione volto a verificare l'eventuale presenza di applicazioni installate sulle postazioni di lavoro senza corretta licenza e/o autorizzazione;
- è previsto un controllo mensile al fine di verificare che per ogni software ci sia l'informazione relativa alla necessità di licenza o meno (commerciale o freeware);
- è previsto il corretto aggiornamento delle applicazioni e della cartografia sulla base delle richieste di aggiornamento, rimozione o disattivazione;
- è eseguita la verifica di correttezza e completezza dei documenti di analisi, sviluppo e test degli applicativi secondo le opportune metodologie;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

11.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti in violazione del diritto d'autore, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse aree a rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione. Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

12 Parte Speciale “N” – Reati Ambientali

12.1 Funzione della Parte Speciale N

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D. lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁴⁵.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all'*information technology*.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta, collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto a ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell'ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

12.2 Le Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “*sulla tutela penale dell'ambiente*”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “*all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*” ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e di seguito elencati:

⁴⁵ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

- reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:
 - 727-bis;
 - 733-bis;
- reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche "**Codice dell'Ambiente**"), agli articoli:
 - 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
 - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
 - 257, commi 1 e 2;
 - 258, comma 4 (secondo periodo);
 - 259, comma 1;
 - 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
 - 279, comma 5;
- reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
 - 1, commi 1 e 2;
 - 2, commi 1 e 2;
 - 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1⁴⁶, della stessa Legge n. 150/1992;
- reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
 - 9, commi 1 e 2;
 - 8, commi 1 e 2.

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, "**T.U.A.**") e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-*undecies*:

Reati previsti dal Codice Penale

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, 1° comma, c.p.)**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro".

Reati previsti dal T.U.A.

- **Sanzioni Penali (art. 137, comma 1, 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A)**

⁴⁶ Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p.

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6, TUA)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

(omissis)

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis)”.

- **Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, TUA)**

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)**

“4. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, TUA)**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art. 260-bis, commi 6,7 seconda parte e 8, TUA)**

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

- **Sanzioni (art. 279, comma 2 e 5, TUA)**

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 [si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

- **Articolo 1, Legge n. 150/1992**

L'articolo 1, comma 1 e 2 della Legge n. 150/1992 dispone che:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b. *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c. *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d. *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e. *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f. *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.*

• **Articolo 2, comma 1 e 2, Legge n. 150/1992**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.*

• **Articolo 6, comma 1, 4 e 6, Legge n. 150/1992**

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

(omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

Reati previsti dalla Legge n. 549/1993, come modificata dalla Legge n.179 del 16 giugno 1997

• Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge n. 549/1993)⁴⁷

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4 possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202

• Inquinamento doloso (articolo 8, comma 1 e 2, Decreto Legislativo n. 202/2007)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia

⁴⁷ Il D.Lgs. n. 231/2001 richiama esplicitamente, in relazione all'art. 3, Legge n.549/1993, il solo comma 6. Per completezza, si riporta l'intero articolo.

avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(omissis)".

• **Inquinamento colposo, comma 1 e 2, (articolo 9, Decreto Legislativo n. 202/2007)**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

Il catalogo degli illeciti ambientali è stato successivamente ampliato dalla Legge n. 68 del 2015, la quale ha introdotto all'interno dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 i cc.dd. eco-reati.

In particolare, i reati che sono idonei a far scattare la responsabilità degli enti sono i seguenti:

- "Inquinamento ambientale" ex art. 452 bis c.p.;
- "Disastro ambientale" ex art. 452 quater c.p.;
- "Delitti colposi contro l'ambiente" ex art. 452 quinquies c.p.;
- "Circostanza aggravante" ex art. art. 452 octies c.p. dei delitti associativi (artt. 416 e 416 bis) se finalizzati a commettere uno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI bis;
- "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" ex art. 452 sexies c.p.;
- "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" ex art. 452-quaterdecies c.p.⁴⁸.

Nello specifico,

• **Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale**

La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

• **Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale**

La norma sanziona con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, intendendosi per tale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

• **Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

La norma punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

• **Art. 452 quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. È inoltre previsto che – ove si tratti di materiale ad alta radioattività – si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

⁴⁸ Introdotto nel codice penale sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 21/2018. Originariamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 452-
quaterdecies c.p., erano contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

12.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'Ente, qualora, per effetto della commissione di uno dei reati sopra indicati, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria ⁴⁹	Sanzione Interdittiva
Art. 733- <i>bis</i> c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 137, comma 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , comma 1, c.p.	Da 300 a 500 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , comma 2, c.p.	Da 400 a 800 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna

⁴⁹ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria⁴⁹	Sanzione Interdittiva
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità	Nessuna
Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si (*)
Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 200 a 300 quote	Si (*)
Art. 452 bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Si
Art. 452 quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Si
Art.452 sexies c.p.	Da 250 a 600 quote	Si

(*) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto. Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

12.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Aree aziendali del Consorzio nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati ambientali previsti dall'articolo 25-*undecies* del Decreto.

All'interno di ciascuna Area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse, tra le altre, anche alla gestione del patrimonio immobiliare, il Consorzio ha individuato la seguente "**Aree a Rischio Reato**":

1. Gestione degli adempimenti in materia ambientale.

12.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Tutte le attività sensibili ricomprese nelle Aree a Rischio reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo definito deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed in generale delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i Dipendenti e i procuratori devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno di Gruppo, nonché la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- le procedure, nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo definito.

È da considerarsi proibito qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01.

Di conseguenza, è tassativamente vietata qualsiasi attività o operazione che possa integrare un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Tutti coloro che operano per conto del Consorzio sono tenuti:

- al rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- al rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alle procure e deleghe in materia ambientale.

In particolare, è tassativamente vietato qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o al mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- alla realizzazione o gestione diretta o indiretta di una discarica abusiva di rifiuti in assenza di autorizzazione;
- alla introduzione di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente o sostanze radio-attive;

- alla miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla richiesta di predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- alla diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- alla produzione diretta o indiretta di emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- all'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;
- a ledere o mettere in pericolo direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi o habitat protetti.

12.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**, di seguito riportate. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza. Con riguardo a questi ultimi, le competenti strutture del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

12.6.1 Aree a rischio

12.6.1.1 Gestione degli adempimenti in materia ambientale

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività di Gestione degli adempimenti in materia ambientale. Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha la responsabilità di:

- verificare il processo relativo all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, con delega ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- definire e aggiornare costantemente il quadro normativo di riferimento, con attuazione dei conseguenti adempimenti;
- definire e verificare le clausole contrattuali da inserire, in accordo con le funzioni aziendali competenti, nei contratti negoziali che prevedano l'espletamento di attività potenzialmente interessate dalla produzione di rifiuti;
- verificare l'attuazione degli adempimenti in materia ambientale;
- definire dei requisiti necessari per la qualifica dei fornitori ai quali affidare eventuali attività.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4 (secondo periodo) del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente (D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies c.p.);

- violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 del D.Lgs. 152/2006 - T.U. sull'ambiente del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- mancato o inadeguato assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
- mancato/ insufficiente monitoraggio degli immobili in gestione alla Struttura e/o dei servizi esternalizzati a terzi nell'ambito della gestione degli stessi in caso di deposito temporaneo di rifiuti oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio, per gli ambiti di propria competenza, e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, responsabili della gestione degli adempimenti connessi alla in materia ambientale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione degli adempimenti connessi alla materia ambientale, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione degli adempimenti in materia ambientale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - identificazione delle funzioni responsabili ad interfacciarsi con le società incaricate per il ritiro dei rifiuti;
 - con specifico riferimento alla qualifica dei fornitori, la verifica e il tracciamento dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa ambientale per i fornitori che svolgono determinati servizi (es. trasporto rifiuti, manutenzione impianti, ecc.);
 - la verifica in sede contrattuale del possesso dei requisiti autorizzativi, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali, alle ditte preposte allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti;
 - la gestione delle attività di negoziazione con le controparti e di predisposizione del contratto secondo i poteri di firma;
 - l'obbligo di produrre la documentazione attestante le avvenute verifiche agli adempimenti normativi;
 - la verifica, per i fornitori esterni, della disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - l'inserimento di specifiche clausole contrattuali - che prevedono l'osservanza dei principi del Codice Etico della Banca e Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole - all'interno dei contratti stipulati con i Collaboratori esterni ed in particolare che tutti gli obblighi riferiti al "produttore" dei rifiuti speciali sono trasferiti a carico dell'appaltatore, che si impegna a smaltire con costi compresi nei prezzi di contratto, ogni rifiuto prodotto presso una discarica o un impianto di reimpiego autorizzato;
 - la valutazione sulla significatività dei singoli aspetti ambientali analizzati - diretti e indiretti - in base alle evidenze emerse in fase di elaborazione delle informazioni e dei dati, e la conseguente rielaborazione gli ambiti di miglioramento e definizione dei possibili interventi;
 - la previsione di un piano di *remediation* (con il supporto di consulenza esterna) in un'ottica di miglioramento del processo di gestione ambientale;
 - l'implementazione di un percorso formativo sui rischi ambientali per le risorse interne;
 - la corretta archiviazione della documentazione obbligatoria relativa ad attività con impatti sull'ambito ambientale (es. bolle di lavorazione, libretto unico, ecc.);
 - il censimento degli asset contenenti sostanze lesive e chiara identificazione dei siti/immobili (indirizzo e/o insediamento) contenenti sostanze lesive e della tipologia di sostanza rilevata;
 - la corretta archiviazione della documentazione attestante le eventuali attività di manutenzione eseguite sugli asset contenenti sostanze lesive;
 - con specifico riferimento alle manutenzioni:

- l'applicazione di regole volte a garantire, nelle attività di manutenzione, la conformità ai requisiti di legge;
- la presenza di un piano delle manutenzioni programmate;
- i controlli sulla corretta compilazione del piano delle manutenzioni;
- i controlli sull'efficienza dell'impianto mantenuto;
- l'applicazione di regole volte a garantire il rispetto delle norme ambientali, e dove presenti, regolamenti comunali, nell'espletamento delle attività di pulizia;
- la previsione di controlli sulle attività ad impatto ambientale, nonché sulle figure responsabili di tali attività. In particolare:
 - verifica degli adempimenti dei fornitori e amministrativi;
 - valutazione dei rischi e azioni di intervento a mitigazione;
- obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

12.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati ambientali, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

13 Parte Speciale “O” – Reati Tributari

13.1 Funzione della Parte Speciale O

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l'esternalizzazione infragruppo di alcune attività, sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁵⁰.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all'*information technology*.

Nell'ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all'attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto ad ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell'ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

⁵⁰ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all'Allegato al Modello.

13.2 Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto⁵¹. In particolare, sono contemplate le fattispecie di seguito elencate e descritte:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove venga indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione artificiosa delle voci di costo e di ricavo, anche avvalendosi di documenti/contratti e/o altri elementi giustificativi artefatti rispetto ai reali accadimenti aziendali.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

⁵¹ Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La L. 157/2019 ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”, ai sensi del quale è disposta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti dal Decreto, sanzioni interdittive per specifici delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”): (i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1 e c. 2-bis); (ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 e c. 2 -bis); (iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); (v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Le fattispecie di reato di Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e Indebita compensazione (art. 10-quarter del D.Lgs. 74/2000), sono state introdotte nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 a seguito della emanazione del D.Lgs. N. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020. Tali fattispecie risultano punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Tale ipotesi di reato si configura laddove venga indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione non veritiera delle voci di costo (i.e. in eccesso) e di ricavo (i.e. in difetto).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, a titolo esemplificativo, si ometta – essendovi il Consorzio obbligato in qualità di sostituto d'imposta – di presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta o dichiarazione sui redditi e Iva.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Tale ipotesi di reato si configura laddove siano emessi documenti relativi ad operazioni inesistenti (e.g. documenti attestanti interessi deducibili a fronte di finanziamenti inesistenti, in tutto o in parte).

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove vengano occultati o distrutti, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari determinati – a titolo esemplificativo - ai fini della preparazione del bilancio.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, non vengano versate le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a euro 50.000,00.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura laddove, a titolo esemplificativo al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, vengano alienati asset aziendali (i.e. rami d'azienda o quote partecipative in altre società) al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate e, in tal modo, sottrarsi al pagamento delle imposte.

13.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributarî

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'art. 25-*quingiesdecies* del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁵²	Sanzioni Interdittive
Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2-bis) – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote per il comma 1; - fino a 400 quote per il comma 2-bis; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2-bis) – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote per il comma 1; - fino a 400 quote per il comma 2-bis; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 300 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo. 	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

⁵² Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁵²	Sanzioni Interdittive
		- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione	- fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione	- fino a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si specifica infine che l'art 6 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede che i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis, il quale sancisce che *“Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”*.

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

13.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati tributari previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio e i controlli in essere, atti a mitigare il rischio di commissione dei reati.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta di concerto con le funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dei reati tributari, il Consorzio ha individuato alcune **“Aree a Rischio Reato”**, suddivise come di seguito:

- **aree a rischio “reato diretto”**, ossia quei processi che includono attività di natura fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria. Le **aree a rischio “reato diretto”** individuate sono:
 1. Gestione di rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche;
 2. Gestione delle attività amministrative e contabili;
 3. Gestione dei rapporti infragruppo.

- **aree a rischio cosiddette “strumentali”**, quali i processi che non includono attività di natura fiscale, ma con riflessi sullo stesso e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari. Le **aree a rischio cosiddette “strumentali”** individuate sono:

4. Gestione amministrativa del personale;
5. Gestione del patrimonio immobiliare.

Si rappresenta che in alcune delle suddette Aree a Rischio è previsto il coinvolgimento della Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. Si fa in particolare riferimento alle Aree a Rischio:

- Gestione dei rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche;
- Gestione delle attività amministrative e contabili;
- Gestione dei rapporti infragruppo.

dove le attività operative e i relativi controlli previsti dalla normativa interna di riferimento sono svolti *in primis* dalle competenti funzioni della Capogruppo, con la collaborazione ove necessario delle funzioni interessate del Consorzio, sulla base di quanto disciplinato all'interno dei relativi Service Level Agreement definiti tra Crédit Agricole Italia e il Consorzio.

Si evidenzia, altresì, che – come previsto da detti SLA – il Consorzio ha l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente alle competenti funzioni di Capogruppo ogni evento rilevante ai fini dell'attività nel proprio interesse;
- evadere le richieste della Capogruppo secondo le modalità concordate;
- informare preventivamente le competenti funzioni di Capogruppo per qualsiasi operazione posta in essere fuori dagli standard operativi concordati;
- garantire la regolarizzazione delle anomalie riscontrate dalla Capogruppo, nonché l'adozione dei più opportuni provvedimenti, se necessario in collaborazione con la Capogruppo, per evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati.

Il Consorzio ha altresì il compito di monitorare il livello di servizio fornito dalla Capogruppo, sulla base dell'analisi sia dei KPI definiti negli SLA sia della reportistica periodica prodotta dalle competenti funzioni di Crédit Agricole Italia.

Sono inoltre previsti degli incontri, di norma annuali, tra i referenti del Consorzio e della Capogruppo, per verificare l'andamento dei servizi erogati da Crédit Agricole Italia nei confronti del Consorzio.

13.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Aree a Rischio Reato** sopra individuate, ivi incluse le funzioni di Crédit Agricole Italia che svolgono le stesse sulla base di specifici Service Level Agreement nei confronti del Consorzio, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche Normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, per quanto di competenza:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari del Consorzio nelle dichiarazioni fiscali;
- garantire la veridicità e la correttezza degli elementi attivi e passivi rappresentati nelle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei redditi o del volume di affari del Consorzio;
- determinare correttamente gli elementi attivi e passivi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa e/o dall'Amministrazione Finanziaria;
- collaborare con le Autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;

- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con l'Amministrazione Finanziaria, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- archiviare accuratamente le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

È altresì fatto divieto di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiose al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare nelle dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi in misura inferiore a quella reale e/o elementi passivi fittizi mediante una determinazione artificiosa degli stessi;
- indicare nelle dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi in misura inferiore a quella reale o elementi passivi inesistenti;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale in merito alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi e passivi determinati nell'ambito delle attività;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- non presentare, essendovi obbligato, le dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto nonché la dichiarazione di sostituto d'imposta;
- versare le somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti non spettanti ovvero inesistenti.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti funzioni del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

13.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le funzioni del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi incluse le funzioni di Crédit Agricole Italia che svolgono le stesse sulla base di specifici Service Level Agreement, per quanto di propria competenza.

13.6.1 Aree a rischio "Reato Diretto"

13.6.1.1 Gestione dei rapporti e comunicazioni con le Autorità Pubbliche

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alle attività connesse agli adempimenti fiscali e tributari (ad es. versamento di ritenute e gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta, ecc.).

Nel contesto delle predette attività il Consorzio e/o le competenti Funzioni della Capogruppo, in base agli SLA in essere, hanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità di gestire i rapporti con gli enti terzi (INPS, INAIL, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Comuni, ecc.) e gli adempimenti che ne derivano (es. adempimenti a carico del sostituto d'imposta, adempimenti amministrativi, tecnici, operativi e di gestione a supporto dell'RSPP, ecc.).

Tale Area a Rischio riguarda attività proprie del Consorzio e attività esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) e omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)⁵³.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- con specifico riferimento ai reati di Dichiarazione fraudolenta, laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali). Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione artificiosa di processi aziendali strumentali;
- con specifico riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari indicati nelle dichiarazioni;
- con specifico riferimento al reato di dichiarazione infedele, laddove, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, al fine di evadere le imposte sul reddito, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione non veritiera di processi aziendali strumentali;
- con specifico riferimento al reato di omessa dichiarazione, laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, non venga presentata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

⁵³ Si noti che, tali fattispecie, introdotte nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, sono punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, si rappresenta che Crédit Agricole Italia sulla base di apposito Service Level Agreement, in qualità di fornitore erogante il servizio fiscale nei confronti del Consorzio di cui al presente paragrafo, ha implementato un sistema di controlli di seguito rappresentato:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche (es. definizione dei ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché della documentazione da presentare all'Amministrazione Finanziaria, a cura delle competenti funzioni coinvolte nel processo);
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari. Tali attività prevedono:
 - la partecipazione di funzioni differenti alle attività di controllo e monitoraggio sul processo di gestione degli adempimenti fiscali e tributari – secondo meccanismi “maker-checker-approver” – tali per cui il soggetto che svolge l'attività è differente da chi esegue il controllo, a sua volta diverso da colui che valida/approva;
 - la scelta dei fornitori di servizi e professionisti esterni (consulenti / fiscalisti) avviene tra nominativi selezionati in base ai criteri individuati nell'ambito della normativa interna. L'incarico è successivamente conferito tramite specifico contratto, in cui risulta chiaramente il perimetro di attività affidato, sulla base delle necessità espresse da chi ne richiede la fornitura (Responsabile della funzione di riferimento);
 - l'accesso alle procedure informatiche, utilizzate nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali e tributari, è regolato attraverso definiti profili di utenza ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite a ciascun utente;
 - la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, sono presidiati da funzioni distinte, appositamente competenti;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente;
 - il monitoraggio periodico delle scadenze per l'invio di dati/comunicazioni obbligatorie all'Autorità competente;
 - la formalizzazione di verbali/note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte delle Autorità competenti
 - l'identificazione dei soggetti incaricati di intrattenere rapporti con l'Autorità Pubblica;
 - sono previsti controlli – da parte di funzioni differenti – in merito alla correttezza, accuratezza, veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che hanno un impatto sulle dichiarazioni fiscali (preliminarmente alla loro presentazione alla firma dei soggetti responsabili), ivi compresi controlli di quadratura fra dati presenti nei sistemi informatici ed evidenze extra-contabili;
 - un costante monitoraggio sull'evoluzione normativa tributaria e sugli adempimenti da questa richiesti;
 - verifica circa il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
 - sulla base del Bilancio di Verifica inviato alla competente funzione di Capogruppo, questa svolge specifiche attività di controllo: (i) riclassificazione dei dati ricevuti dalle funzioni competenti, individuando i costi / ricavi deducibili, indeducibili, afferenti e non afferenti in relazione alle informazioni richieste e ricevute dagli uffici competenti; (ii) totalizzazione delle riprese in aumento ed in diminuzione del reddito, determinando infine il reddito fiscale ai fini IRES/IRAP ed i relativi acconti;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte di Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico da Capogruppo (fornitore) al Consorzio (cliente) e al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio;

- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito. In particolare:
 - sono previste attività di verifica circa la registrazione, elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili che hanno impatto sulle dichiarazioni fiscali;
 - ciascuna funzione coinvolta in attività riconducibili ad adempimenti fiscali e tributari, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, recuperata o ricevuta da terzi, anche in via telematica o elettronica;
 - ciascuna fase rilevante del processo di gestione degli adempimenti tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - le comunicazioni che intercorrono con gli studi di consulenza fiscale sono tracciate via e-mail.

13.6.1.2 Gestione delle attività amministrative e contabili

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intende ricompresa l'attività di registrazioni di contabilità generale.

Nel contesto delle predette attività sensibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità dell'effettuazione dei controlli amministrativi e contabili sull'operato dei Servizi da parte della competente Funzione aziendale (es. supporto sistemi di pagamento).

Tale Area a Rischio interessa attività del Consorzio esternalizzate alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)⁵⁴;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 74/2000).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte, per quanto di competenza del Consorzio e/o delle competenti Funzioni della Capogruppo in base agli SLA in essere:

- con specifico riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta:
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell'ambito del bilancio, siano indicati, in una delle poste contabili relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali). Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione artificiosa di processi aziendali strumentali;
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Per esempio, nell'ambito delle attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione artificiosa delle voci di costo e di ricavo, anche avvalendosi di documenti e/o altri elementi giustificativi artefatti rispetto ai reali accadimenti aziendali;
- con specifico riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da

⁵⁴ Si noti che, tale fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, è punibile laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari determinati ai fini della preparazione del bilancio;

- con specifico riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, laddove, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, vengano omesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, si rappresenta che Crédit Agricole Italia sulla base di apposito Service Level Agreement, in qualità di fornitore erogante il servizio di amministrazione e bilancio nei confronti del Consorzio di cui al presente paragrafo, ha implementato un sistema di controlli di seguito rappresentato:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con la Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alle attività amministrative e contabili;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito delle attività amministrative e contabili, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività amministrative e contabili. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
 - le verifiche sui bonifici in entrata da altri istituti (SCT) e (BIR) e in uscita verso altri istituti, nonché gestione di storni, riaccrediti, scarti e rettifiche di valuta;
 - il monitoraggio e le quadrature addebiti SEPA (SDD, Sepa Direct Debit);
 - la previsione di controlli contabili finalizzati alla quadratura dei conti delle procedure su cui transitano i flussi e i movimenti generati nell'ambito della gestione contabile della monetica (es. carte prepagate Cartasì, POS, transazioni carte Easycash, ecc.);
 - la verifica di corrispondenza tra gli importi presenti in fattura e la documentazione a supporto della registrazione contabile;
 - l'obbligo di trasmissione alle competenti strutture di Capogruppo, nel rispetto di specifiche tempistiche, delle informazioni di natura contabile nell'ambito delle chiusure periodiche del conto economico;
 - l'adozione degli opportuni provvedimenti volti alla regolarizzazione delle eventuali anomalie riscontrate;
 - la comunicazione tempestiva alla competente funzione aziendale di Capogruppo di ogni evento rilevante ai fini dell'attività nell'interesse del Consorzio;
 - l'obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte della Capogruppo (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dalla Capogruppo (fornitore) al Consorzio (cliente) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito

13.6.1.3 Gestione dei rapporti infragruppo

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione dei rapporti infragruppo (ivi inclusa la gestione del processo di *costing* e *pricing* dei servizi erogati)..

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio, oltre che attività esternalizzate dalla Capogruppo e/o dalle Società del Gruppo al Consorzio e ad attività che il Consorzio ha esternalizzato alla Capogruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)⁵⁵.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopracitati possono essere così descritte:

- con specifico riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta:
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Per esempio, nell'ambito della gestione del prezzo di trasferimento interno (transfer pricing), attraverso una determinazione artificiosa del prezzo stesso, avvalendosi di fatture passive infragruppo, relative e prestazioni fittizie, in tutto o in parte;
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Per esempio, nell'ambito della gestione del prezzo di trasferimento interno (transfer pricing), attraverso una allocazione artificiosa – fra Legal Entities del Gruppo – delle voci di ricavo connesse ai servizi prestati, compiendo operazioni simulate e/o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (e.g. producendo dati/documenti falsi per supportare l'allocazione dei servizi erogati presso una Legal Entity differente da quella ove gli stessi sono stati effettivamente prestati);
- con specifico riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali – si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi derivanti dalla gestione delle attività connesse al prezzo di trasferimento interno.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio, degli SLA in essere con Capogruppo e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti infragruppo;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito dei rapporti infragruppo, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connessa alla gestione dei rapporti infragruppo. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica in ordine alla correttezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo, nonché di tutta la documentazione a supporto delle attività (es. monitoraggio SLA, ecc.)
 - la definizione di un flusso informativo verso i vertici aziendali in merito alle operazioni infragruppo;
 - la verifica che i dati ricevuti dalla funzione erogante siano completi e indicati nel formato/con le modalità concordate;
 - la verifica sistematica dei driver e dei diversi file di input richiesti a tutte le funzioni organizzative fornitrici dei servizi oppure *owner* dei costi nell'ambito dei controlli di contabilità industriale;
 - il monitoraggio operativo trimestrale del livello di servizio erogato, nonché predisposizione di una reportistica consolidata, completa di eventuale documentazione di approfondimento per tematiche/aree critiche;
 - la definizione, per ogni Service Agreement di:

⁵⁵ Si noti che, tali fattispecie, introdotte nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, sono punibili laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- caratteristiche del/i Servizio/i fra di loro omogenei per caratteristiche tecniche (elenco dettagliato delle attività che saranno prestate al Cliente, eventuali vincoli normativi, etc.);
- modalità specifiche di erogazione di ciascun Servizio (ambiti temporali, strumenti utilizzati, ecc.);
- eventuali indicatori di performance (*Key Performance Indicators*, anche “KPI”) per la valutazione della qualità dei Servizi, ove prevista;
- definizione di un modello di cost allocation trasparente, completo, omogeneo, flessibile, integrato e conforme alle relative normative fiscali in vigore;
- la presenza di un reporting periodico da/verso il Consorzio o altre Società del Gruppo al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall’apposito contratto di servizio (SLA);
- l’obbligo di fornire/richiedere tutte le specifiche necessarie per permettere l’erogazione del servizio da parte del Consorzio o dalle altre Società del Gruppo secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all’archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

Si evidenzia che, con riferimento al modello di *cost allocation*, è stato definito e formalizzato uno specifico Regolamento interno, al quale si rimanda per l’illustrazione delle logiche, delle attività e dei controlli definiti e implementati, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale.

13.6.2 Aree a rischio c.d. “Strumentali” – Processi strumentali all’attività di rischio

13.6.2.1 Gestione amministrativa del personale

La presente Area a Rischio reato è da considerarsi relativa alle attività connesse alla gestione amministrativa del personale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività di rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie e di gestione anagrafica dei Dipendenti, il calcolo e pagamento di salari, stipendi e corrispettivi, la gestione di trasferte, i rimborsi spese ecc.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha la responsabilità di:

- eseguire il payroll e gestire i database anagrafici del Consorzio e delle società clienti relativamente a Dipendenti, amministratori;
- analizzare ed applicare le novità normative e contrattuali negli ambiti di competenza;
- effettuare, tramite un fornitore esterno, la gestione amministrativa dei Fondi Pensione a prestazione definita presenti nelle aziende delle società clienti.

Tale Area a Rischio interessa attività proprie del Consorzio e attività che vengono fornite in *outsourcing* dal Consorzio alla Capogruppo, alle società del Gruppo e ad altre società clienti sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- con specifico riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta:
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito, nell’ambito della gestione amministrativa del personale, siano indicati, in una delle poste contabili relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. spese riconducibili a trasferte

fittizie). Ciò anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali che a vario titolo possano adoperarsi per realizzare una gestione artificiosa di processi aziendali strumentali;

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Per esempio, nell'ambito della gestione delle retribuzioni e dei benefit, attraverso una determinazione artificiosa dei costi per il personale (e.g. determinazione di voci di costo connesse ai benefit aziendali in misura superiore rispetto a quanto effettivamente allocato);
- con specifico riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi e a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione dei benefit aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa del personale;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione amministrativa del personale, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alle attività di gestione amministrativa del personale. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - le verifiche di completezza e correttezza dei dati elaborati nell'ambito dei versamenti F24 (es. quadrature fiscali e previdenziali);
 - la verifica mensile della corretta produzione dei cedolini di tutte le società in perimetro. Le verifiche riguardano:
 - dati globali dei cedolini di ogni Società (verifica dell'importo complessivo, rispondenza del numero dei Dipendenti, dati previdenziali e fiscali del mese di riferimento);
 - variazioni retributive di tipo massivo elaborate in automatico dagli applicativi (es. anticipi TFR, assegni familiari);
 - liquidazioni di voci retributive *una tantum* richieste dai Dipendenti;
 - quadrature contabili dei pagamenti eseguiti per conto terzi ovvero a favore delle Organizzazioni sindacali;
 - coerenza delle RAL oggetto di variazione rispetto al mese precedente e dei prospetti paga del top management;
 - indennità di rischio/reggenza;
 - quadrature contabili sulle trasferte;
 - il sistematico monitoraggio della rilevazione presenze al fine di individuare eventuali anomalie;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie alle funzioni competenti per la corretta elaborazione del cedolino;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle richieste di ferie / straordinari / permessi;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare:
 - le richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione dei Dipendenti;
 - le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi alle note spese;
 - le modalità di autorizzazione a sistema da parte del responsabile della funzione competente delle note spese, a seguito della verifica dei relativi giustificativi;

- attività di verifica a campione dei cedolini da processare confrontandoli con la lista rilevazione presenze/assenze;
 - attività di verifica dei valori fuori media della lista degli stipendi erogati;
 - il controllo analitico di correttezza delle contribuzioni e del TFR versato mensilmente ai Fondi Pensione;
 - il controllo analitico di correttezza degli archivi di paga, inerenti ai Fondi Pensione, utili alle elaborazioni annuali obbligatorie; attività di verifica di correttezza e completezza, nonché il monitoraggio dei dati inseriti negli appositi applicativi (controlli a campione e specifici, anche ex post);
 - obbligo di fornire/richiedere alle società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

13.6.2.2 Gestione del patrimonio immobiliare

Nell'ambito della presente Area a Rischio Reato, si intendono ricomprese le attività di: (i) gestione delle attività amministrative sugli immobili (e.s. acquisizioni, locazioni, comodato, dismissioni, etc.), (ii) gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti e (iii) progettazione degli interventi immobiliari in linea con la strategia definita dal Gruppo.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di curare i progetti di natura immobiliare, in linea con la strategia definita dal Gruppo, garantendo la definizione, progettazione, pianificazione e realizzazione degli interventi sugli immobili. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio, ha la responsabilità di:

- assicurare, per quanto di competenza, la gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo;
- garantire la contrattualizzazione, la gestione e l'efficiente utilizzo degli immobili in locazione attiva e passiva ad uso strumentale e non;
- curare lo svolgimento delle attività connesse alla progettazione, alla gestione e alla manutenzione del parco immobiliare, assicurando il rispetto della normativa in essere.

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) e omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)⁵⁶.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione dei reati sopraccitati possono essere così descritte:

- con specifico riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta:
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi

⁵⁶ Si noti che, tali fattispecie, introdotta nel D.Lgs. 231/2001 a cura del D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020, sono punibili laddove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Per esempio, nell'ambito della gestione delle transazioni e del portafoglio immobiliare (acquisto e vendita di immobili, locazioni attive e passive), attraverso una determinazione artificiosa degli elementi passivi o attivi, mediante ad esempio l'indicazione di canoni passivi di locazione/ costi di acquisto di immobili o di canoni attivi di locazione / vendita di immobili a fronte di stipula inesistente di contratti di locazione o di compravendita immobiliare;

- laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo, nell'ambito della gestione tecnica degli immobili, attraverso una determinazione artificiosa degli elementi passivi o attivi, mediante ad esempio l'indicazione di costi di acquisto per servizi di manutenzione a fronte di stipula inesistente di contratti.
- con specifico riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - laddove si occultino o distruggano, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi e passivi determinati nell'ambito dell'attività di gestione dei rapporti contrattuali con le controparti clienti;
- con specifico riferimento al reato di dichiarazione infedele:
 - laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, a titolo di concorso con altre funzioni aziendali, si contribuisca ad indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Per esempio, nell'ambito della gestione delle transazioni e del portafoglio immobiliare (acquisto e vendita di immobili, locazioni attive e passive), attraverso una determinazione non veritiera degli elementi passivi o attivi, mediante ad esempio l'indicazione di canoni passivi di locazione/ costi di acquisto di immobili o di canoni attivi di locazione / vendita di immobili in eccesso o in minor misura a fronte dei contratti di compravendita e/o locazione stipulati.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza e, in generale, dal Gruppo, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione del patrimonio immobiliare;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, nel rispetto delle eventuali previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - con specifico riferimento alla gestione delle attività amministrative sugli immobili:
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati e documenti relativi alle operazioni di natura immobiliare (es. fatture, contratti, ecc.);
 - la verifica dei poteri di firma (es. richiesta della Visura Camerale di controparte o di adeguata certificazione);
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà;
 - nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica mensile mediante un riepilogo complessivo che riporta le numeriche relative a fatture da emettere, fatture emesse e fatture sospese al fine di monitorare la completezza dell'attività di emissione delle stesse (es. locazioni attive, ecc);
 - nell'ambito della gestione delle locazioni immobiliari, la verifica a campione della conformità delle fatture prodotte per ogni singola operazione rispetto a quanto contrattualizzato (es. locazioni attive, ecc);
 - il presidio e monitoraggio sulla gestione amministrativa e contabile relativa al Budget del Servizio e alle relative attività riguardo al Ciclo Passivo delle spese inerenti alla Gestione degli immobili;

- la gestione, per quanto di competenza, delle attività di negoziazione con le controparti e di predisposizione del contratto secondo i poteri di firma;
- l'approvazione formale e la sottoscrizione degli atti che impegnano contrattualmente il Consorzio in proprio o in nome e per conto delle società del Gruppo, da parte dei soggetti debitamente facoltizzati;
- la verifica, tramite appositi applicativi e attraverso una apposita due diligence della controparte coinvolta, dei rischi associati alla transazione immobiliare e di eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine alla stessa (ad es. verifiche della controparte in tema di Parti correlate a cura della Funzione competente, segnalazioni antiriciclaggio, ecc.);
- la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
- l'obbligo di fornire/richiedere alle Società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- con specifico riferimento alle attività di manutenzione sugli immobili:
 - la presenza di un piano delle manutazioni programmate, nonché controlli sulla corretta compilazione dello stesso;
 - verifica e archiviazione della documentazione relativa agli interventi di manutenzione (es. fatture, ecc.);
 - la sottoscrizione di appositi contratti con soggetti esterni per l'affidamento di incarichi per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, svolta a cura dei soggetti appositamente autorizzati;
 - l'accettazione da parte dei Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo;
 - la conduzione di specifici controlli in fase di affidamento di incarichi a soggetti esterni per le attività di manutenzione, al fine di monitorarne l'operato e di individuare eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine agli stessi;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

13.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati tributari, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

14 Parte Speciale “P” – Reati contro il patrimonio culturale

14.1 Funzione della Parte Speciale P

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs 231/01 e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Il modello organizzativo adottato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito in breve anche “Gruppo”) prevede, tra le altre, l’esternalizzazione infragruppo di alcune attività, sulla base di appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”)⁵⁷.

Con particolare riferimento al Consorzio, sono previste attività esternalizzate alla Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito in breve “Capogruppo”), riguardanti in particolare lo svolgimento di servizi in termini di attività di governo e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *internal audit*, *compliance*, rischi e controlli permanenti, gestione finanziaria e partecipazioni, amministrazione e fiscale, pianificazione e controllo di gestione, consulenza legale e gestione contenzioso, sviluppo e pianificazione del personale ecc.), oltre ad attività che il Consorzio svolge in *outsourcing* per la Capogruppo e/o altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o del Gruppo Crédit Agricole in Italia relative, in particolare, ai servizi afferenti alle *operations* e all’*information technology*.

Nell’ambito dello schema di prestazione dei servizi infragruppo sopra sintetizzato, il Consorzio e la controparte di volta in volta coinvolta (in qualità di Cliente ovvero Fornitore), adottano un proprio modello organizzativo, volto a garantire il presidio con specifico riferimento al perimetro delle attività a rischio reato di competenza.

In tale contesto, le competenti funzioni del Consorzio e della controparte, di volta in volta coinvolta collaborano al fine di garantire raccordo e coordinamento tra le attività di competenza (prestate/ricevute), anche in riferimento all’attuazione dei presidi rilevanti ai fini dei rispettivi Modelli e del relativo monitoraggio da parte degli Organismi di Vigilanza.

Infine, si precisa che determinate Aree a Rischio/attività sensibili oggetto della presente Parte Speciale sono sensibili anche rispetto ad ulteriori reati rilevanti per il Decreto e, pertanto, sono disciplinate anche nell’ambito di altre Parti Speciali alle quali si rimanda per la trattazione degli specifici rischi reato e connessi principi generali e regole specifiche di comportamento a mitigazione degli stessi.

⁵⁷ A tal riguardo, per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

14.2 Le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto. In particolare, sono contemplate le fattispecie di seguito elencate e descritte:

- **Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)**

“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

- **Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)**

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

- **Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)**

“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.

- **Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*

- **Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)**

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)**

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore

della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”

- **Contraffazione di opere d'arte (Art. 518- quaterdecies c.p.)**

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

14.3 Le sanzioni previste in relazione ai Reati contro il patrimonio culturale

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁵⁸	Sanzioni Interdittive
Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	- da 100 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali	- da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali	- da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali	- da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

⁵⁸ Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁵⁸	Sanzioni Interdittive
		per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	- da 300 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518- quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte	- da 300 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali	- da 400 a 900 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali	- da 400 a 900 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	- da 400 a 900 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Reato	Sanzioni Pecuniarie ⁵⁸	Sanzioni Interdittive
		- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.
Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali	- da 500 a 1000 quote	se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	- da 500 a 1000 quote	se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

14.4 Le Aree a Rischio Reato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati contro il patrimonio culturale previsti dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

All'interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio e i controlli in essere, atti a mitigare il rischio di commissione dei reati.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione dell'attività sensibili connesse alla gestione degli immobili (manutenzione e gestione amministrativa), il Consorzio ha individuato una "**Area a Rischio Reato**", di seguito elencata:

1. Gestione del patrimonio immobiliare.

14.5 Principi generali di comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio culturale individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito dell' **Area a Rischio Reato** sopra individuata, ivi incluse le funzioni di Crédit Agricole Italia che svolgono le stesse sulla base di specifici Service Level Agreement nei confronti del Consorzio, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche Normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, per quanto di competenza e con riferimento a beni immobili di interesse artistico/culturale:

- nell'ambito delle attività di gestione dei immobili dichiarati di interesse culturale, i soggetti della Società eventualmente coinvolti in attività relative a tali beni devono agire nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente (incluso il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. n. 42/2004);
- curare i progetti di natura immobiliare, in linea con la strategia definita dal Gruppo, garantendo la definizione, progettazione, pianificazione e realizzazione degli interventi sugli immobili;

- assicurare la gestione proattiva del patrimonio immobiliare dichiarato di interesse culturale di proprietà al fine di migliorarne la redditività;
- garantire la contrattualizzazione, la gestione e l'efficiente utilizzo degli immobili in locazione attiva e passiva ad uso strumentale e non;
- curare lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione e alla manutenzione del parco immobiliare affidato al Consorzio e delle società clienti, assicurando il rispetto della normativa in essere;

In particolare, è tassativamente vietato qualsiasi comportamento finalizzato a:

- destinare beni culturali immobili ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
- impiegare in attività economico e finanziarie beni culturali immobili al fine di trarne profitto senza aver ottenuto le adeguate autorizzazioni.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto della Capogruppo, nei termini indicati negli SLA stipulati, le competenti funzioni del Consorzio sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

14.6 Regole specifiche di comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle **Aree a Rischio Reato**. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le funzioni del Consorzio, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi incluse le funzioni di Crédit Agricole Italia che svolgono le stesse sulla base di specifici Service Level Agreement, per quanto di propria competenza.

14.6.1 Aree a rischio

14.6.1.1 Gestione del patrimonio immobiliare

La presente Area a Rischio Reato è da considerarsi relativa alla attività connesse alla gestione delle attività amministrative e alla gestione della manutenzione tecnica e degli immobili e degli impianti, strumentali e non strumentali (es. Locazioni, manutenzioni ecc.) di proprietà di Capogruppo.

Nel contesto delle predette attività il Consorzio ha la responsabilità di curare i progetti di natura immobiliare, in linea con la strategia definita dal Gruppo, garantendo la pianificazione e realizzazione degli interventi sugli immobili. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio ha la responsabilità di:

- assicurare, per quanto di competenza, la gestione proattiva del patrimonio immobiliare del Gruppo;
- garantire l'integrità dell'immobile ritenuto di interesse culturale anche a seguito di opere di manutenzione e ristrutturazione;
- curare gli interventi di manutenzione sui beni immobili gestiti dal Consorzio (di proprietà delle altre Società del Gruppo)
- garantire il rispetto di condizioni termodinamiche che non deteriorino il patrimonio artistico culturale contenuto all'interno di un bene immobile;

Tale Area a Rischio interessa attività che il Consorzio fornisce in *outsourcing* alla Capogruppo e alle società del Gruppo sulla base e limitatamente a quanto previsto dagli SLA stipulati.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati in esame potrebbero astrattamente configurarsi qualora nell'ambito dell'attività di manutenzione di eventuali immobili nella disponibilità del Consorzio dichiarati "di interesse culturale", venissero effettuati interventi manutentivi sugli stessi in assenza degli specifici adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (e.g. comunicazioni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) ovvero venissero distrutti, dispersi, deteriorati al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società (e.g., risparmio di spesa, rafforzamento della relazione commerciale con il fornitore di servizi di manutenzione).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, il sistema dei controlli preventivi implementato dal Consorzio per gli ambiti di propria competenza, prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti mediante l'individuazione, nell'ambito del Regolamento di Servizio e della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti connessi alla gestione del patrimonio immobiliare;
- livelli autorizzativi definiti che garantiscono l'esercizio di facoltà deliberative e di rappresentanza nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, nel rispetto delle previsioni dell'applicabile Sistema delle deleghe, nonché della normativa interna rilevante;

- la definizione di soggetti in capo alle competenti strutture di Capogruppo o Collaboratori esterni opportunamente incaricati alle comunicazioni alla soprintendenza di spettanza nei casi di gestione di beni immobili dichiarati di interesse culturale;
- attività di verifica connesse alla gestione del patrimonio immobiliare. Tali attività prevedono tra l'altro:
 - la verifica, tramite appositi applicativi e attraverso una apposita *due diligence* della controparte coinvolta, dei rischi associati alle attività commerciali o manutentive effettuate sugli immobili e di eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine alla stessa (ad es. segnalazioni antiriciclaggio, verifiche della controparte in tema di Parti correlate a cura della Funzione competente, ecc.);
 - la verifica della correttezza e della completezza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di natura immobiliare (es. Fatture, contratti, ecc.);
 - l'accertamento dell'eventuale presenza della dichiarazione di interesse culturale del bene immobile oggetto di manutenzione o locazione;
 - la presenza di specifiche regole volte a disciplinare la manutenzione di immobili gestiti dal Consorzio al cui interno sono presenti beni mobili dichiarati di interesse culturale (es. regole di conservazione beni);
 - la sottoscrizione di appositi contratti con soggetti esterni per l'affidamento di incarichi per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, svolta a cura dei soggetti appositamente autorizzati;
 - l'accettazione da parte dei Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo;
 - la conduzione di specifici controlli in fase di affidamento di incarichi a soggetti esterni per le attività di manutenzione, al fine di monitorarne l'operato e di individuare eventuali evidenze negative e/o pregiudizievoli in ordine agli stessi;
 - verifica e archiviazione della documentazione relativa agli interventi di manutenzione (es. fatture, ecc.);
 - la presenza di un piano delle manutenzioni programmate, nonché controlli sulla corretta compilazione dello stesso;
 - l'applicazione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà;
 - la presenza di un reporting periodico dal Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) al fine garantire il monitoraggio delle prestazioni previste dall'apposito contratto di servizio (SLA);
 - l'obbligo di fornire/richiedere alle Società del Gruppo (clienti) tutte le specifiche necessarie per permettere l'erogazione del servizio da parte del Consorzio (fornitore) alle società del Gruppo (clienti) secondo le tempistiche concordate di volta in volta;
- tracciabilità delle attività, con specifico riferimento all'archiviazione della documentazione prodotta e trasmessa (in formato cartaceo e/o elettronico), anche al fine di rendere possibile la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

14.7 Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale, l'OdV è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Aree a Rischio identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti delle presente Parte Speciale.

Inoltre, l'OdV riceve annualmente dai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale una Scheda Reporting, funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Parte Speciale e alla verifica dell'attualità e della avvenuta esecuzione dei relativi contenuti.

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

